



UNIPOLSAI KM&SERVIZI

Autocarri e altri veicoli

**Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli
e altre garanzie**

Gentile Cliente
alleghiamo i seguenti documenti:

- **DIP DANNI (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP AGGIUNTIVO R.C. AUTO (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto)**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE** comprensive di Glossario (redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti)
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri e altri veicoli

Documento informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni – DIP Danni

Compagnia: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Prodotto: “UnipolSai Km&Servizi Autocarri e altri veicoli”

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - C.F. 00818570012 - P.IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private degli Autocarri, Autotreni, Autoarticolati, Trattori stradali, Autoveicoli ad uso speciale, Autocaravan, Motocarri, Motoveicoli ad uso speciale, Quadricicli a motore trasporto cose, Ciclomotori trasporto cose Ciclomotori ad uso speciale, Rimorchi di autovettura, Rimorchio trasporto cose, Rimorchio ad uso speciale e Targhe prova.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito UnipolSai) risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto “massimale”).

Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed € 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro; tuttavia, è possibile concordare massimali di importo superiore.

In particolare sono assicurati i danni causati:

- ✓ a terzi dalla circolazione del veicolo;
- ✓ dalla circolazione del veicolo in aree private;
- ✓ ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita/discesa dal veicolo eseguite con mezzi meccanici;
- ✓ a terzi dai trasportati durante la circolazione (RC trasportati);
- ✓ dal traino di carrelli appendice a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
- ✓ alla sede stradale;
- ✓ per responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni (veicolo adibito scuola guida);
- ✓ a terzi durante le operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo eseguite senza l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici;
- ✓ a cose portate dai terzi trasportati;
- ✓ per i rimorchi agganciati alla motrice di proprietà di terzi per i sinistri provocati nei territori della Germania, Spagna, Grecia e Francia;
- ✓ per gli Autocaravan per il sovrappeso del veicolo, purché il peso dello stesso non superi più del 20% quanto riportato dalla carta di circolazione o, ove previsto, dal Documento Unico;
- ✓ per i trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del Nuovo Codice della Strada.

Garanzie Opzionali (per dettagli vedasi il DIP Aggiuntivo):

Condizioni aggiuntive Rca Plus. Garanzie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.): Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie accessorie, Cristalli, Danni alle merci trasportate; Assistenza Stradale; Infortuni del Conducente; Tutela Legale; Spese per impossibilità di recupero di Unibox o Scatola Nera. Opzioni tariffarie: “Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio”.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

Non sono inoltre assicurate le seguenti tipologie di rischio:

- ✗ danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ dolo del conducente;
- ✗ danni verificatisi nelle aree aeroportuali.



Ci sono limiti di copertura?

UnipolSai, in particolare per l'R.C.A., ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- ! veicolo non in regola con la revisione periodica;

Alle coperture assicurative - sia base che opzionali - offerte dal contratto possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale), minimi non indennizzabili (espressi in cifra fissa), franchigie (esprese in cifra fissa) e rivalse (esprese in percentuale e in cifra fissa) che vengono indicati nelle condizioni di assicurazione e/o in scheda di polizza e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione R.C.A. e l'Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.) valgono in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera. L'Assicurazione copre anche negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate; tali Stati corrispondono ad Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Tunisia, Turchia, e Ucraina.

- ✓ L'Assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo, ad esclusione delle prestazioni erogate da UniSalute valide esclusivamente in Italia.
- ✓ Le Assicurazioni Assistenza Stradale 'Completa', "Medium" e 'Plus' operano in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.
- ✓ L'Assicurazione Assistenza Psicologica opera in Italia.
- ✓ L'Assicurazione Tutela Legale opera in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Israele, Islanda, Liechtenstein, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Nord Macedonia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. L'Assicurazione Tutela Legale "Plus" opera in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto devi comunicare tempestivamente i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e, in relazione all'assicurazione R.C.A. l'esercizio, da parte di UnipolSai, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati, in relazione alle Garanzie Opzionali la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato alla consegna della polizza ed è comprensivo di imposte e contributo al servizio sanitario nazionale. Premesso che il premio è indivisibile, UnipolSai può concedere il pagamento frazionato in rate semestrali senza applicazione di maggiorazioni. In tal caso le rate successive alla prima devono essere pagate entro le scadenze stabilite con il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia/punto vendita ai quali è assegnato il contratto e può essere effettuato tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure a UnipolSai;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'agenzia/punto di vendita nella sua specifica qualità oppure UnipolSai;
- denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione di norma ha durata annuale ed ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.

Puoi risolvere il contratto in corso d'anno in qualsiasi momento, nei casi di vendita del veicolo, consegna in conto vendita, furto, rapina o appropriazione indebita, demolizione o esportazione definitiva all'estero. In questi casi è previsto il rimborso a tuo favore della parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie Autocarri e altri veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UnipolSai Km&Servizi Autocarri e altri veicoli

Data: 01/11/2023

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. Auto è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2022, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 6.166,99 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.990,80 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2022, è pari ad € 3.049,75 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.372,39 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 8.771,89 milioni e ad € 8.575,87 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2022, pari a 2,88 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato entro il limite dei massimali convenuti e, qualora previste ulteriori garanzie in aggiunta alla garanzia Responsabilità Civile Auto (R.C.A.), indennizza i danni subiti entro la somma assicurata e concordata con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	<i>Per la garanzia R.C.A. la legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per danni alle persone ed un massimale minimo per sinistro di € 1.300.000,00 per danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. E' possibile richiedere a UnipolSai un massimale superiore al minimo di legge previsto, con il pagamento di un premio maggiore.</i>
Garanzie estese	<i>Estensioni <u>sempre</u> comprese:</i> - <i>guida con patente scaduta o in attesa di rilascio (con rinnovo/rilascio entro 120 giorni dal sinistro);</i> - <i>guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (solo per il primo sinistro, con rivalsa limitata al 10% del danno e con importo massimo di € 1.000);</i> - <i>veicolo non in regola con la revisione se non scaduta da oltre 30 giorni;</i> - <i>autoveicoli per uso ufficio, auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, per i danni subiti dai Terzi trasportati qualora il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del documento unico, salvo il caso in cui avvenga in numero superiore a quello risultante dai documenti predetti.</i>

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Riparazione Diretta

(solo per autocarri fino a p.c.p.c 35 q.li esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)

Se è pattuita l'opzione "Riparazione Diretta", prevista come opzione tariffaria sia della garanzia R.C.A. - per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto - che delle garanzie C.V.T., UnipolSai presta le garanzie nella forma del "Risarcimento/Indennizzo in Forma Specifica", ossia assumendosi l'onere di riparare direttamente il veicolo danneggiato presso un centro di autoriparazione tra quelli facenti parte del circuito UnipolService oppure, in alternativa a quest'ultimo e nel solo caso del danno da grandine, del "Network specializzato grandine di UnipolService". Tale scelta prevede:

- nessun esborso a carico dell'assicurato per la riparazione del veicolo;
- sconto sul premio delle seguenti garanzie (R.C.A., Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko, Collisione);
- sconto sul premio di rinnovo della garanzia R.C.A.;
- eliminazione o riduzione di eventuali scoperti/franchigie/minimi non indennizzabili delle garanzie C.V.T.

Se l'obbligo assunto al momento della stipulazione del contratto viene violato e il veicolo viene fatto riparare presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicato da UnipolSai ed il contraente chiede il rimborso delle spese sostenute:

- a) *per la garanzia R.C.A. perde il diritto alla riduzione di premio ed in occasione dell'eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all'opzione "Riparazione Diretta" e, inoltre, la liquidazione del danno sarà decurtata di una percentuale del 10%.*
- b) *per le garanzie C.V.T. non godrà dell'eliminazione o riduzione delle quote a suo carico (scoperti/franchigie/minimi non indennizzabili) fatta eccezione per la garanzia Eventi Naturali, limitatamente al solo evento grandine, dove non sarà erogato alcun indennizzo; inoltre, per la garanzia Collisione la franchigia pattuita sarà raddoppiata, mentre per le restanti garanzie sarà applicato uno scoperto aggiuntivo del 20%.*

Qualora il contraente decida invece di non riparare il veicolo, relativamente alle garanzie C.V.T., si applicheranno gli stessi criteri indicati nel precedente punto b), ad esclusione della garanzia Eventi Sociopolitici per la quale non sarà erogato alcun indennizzo.

A Tempo (Unibox)	Se è pattuita l'opzione tariffaria "A Tempo" prevista dalla garanzia R.C.A., il contraente si impegna all'installazione sul veicolo del dispositivo satellitare "Unibox" che, in funzione della versione scelta, raccoglie ed elabora i dati relativi alla circolazione del veicolo ed eroga un'ampia gamma di servizi dedicati a canone diversificato. L'installazione di Unibox è gratuita (costi totalmente a carico di UnipolSai), prevede un canone e contempla: - sconto sul premio della garanzia R.C.A. (riduzione di premio prevista dalla presenza di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, come da Art. 132 - ter del Codice delle Assicurazioni Private) e sconto variabile sul premio di eventuali altre garanzie presenti; - sconto sul premio della garanzia R.C.A. al rinnovo della polizza, variabile in base ai tempo di percorrenza ed ai dati tecnici del veicolo; - attivazione automatica dell'assistenza stradale in caso di urti di importante entità. In caso di violazione dell'obbligo assunto all'installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve rimborsare a UnipolSai la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza di Unibox; UnipolSai, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 5.000,00; UnipolSai, in caso di sinistro Furto/Rapina/Appropriazione Indebita del veicolo, applica la riduzione dell'indennizzo in proporzione al minor premio pagato con il massimo del 45%.
Scatola Nera	Se è pattuita l'installazione del dispositivo elettronico "Scatola Nera", il dispositivo telematico che raccoglie ed elabora i dati relativi alla circolazione del veicolo, il contraente si impegna alla sua installazione. L'installazione della Scatola Nera è gratuita, con costi totalmente a carico di UnipolSai, nessun canone e uno sconto sul premio della garanzia R.C.A. (riduzione di premio prevista dalla presenza di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, come da Art. 132 - ter del Codice delle Assicurazioni Private) all'emissione della polizza. In caso di violazione dell'obbligo assunto all'installazione del dispositivo satellitare: il contraente deve rimborsare a UnipolSai la somma pari alla differenza fra il minor premio pagato e il premio che sarebbe stato pagato in assenza della Scatola Nera; UnipolSai, in caso di sinistro R.C.A., applica la rivalsa in proporzione al minor premio pagato e sino alla concorrenza di € 5.000,00.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
R.C.A. PLUS Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'ente, società, ditta individuale, che danno in uso i veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali	In caso di eventi esclusi dalla operatività della garanzia R.C.A. (guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti, conducente non abilitato alla guida, trasporto non conforme alle disposizioni di legge/indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico causati da dipendenti/ collaboratori alla guida del veicolo di proprietà della società/ente, UnipolSai si impegna a non esercitare il diritto di rivalsa, ossia a non recuperare dall'ente, dalla società, dalla ditta individuale, proprietaria o locataria del veicolo le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.

R.C.A. PLUS Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza alcolica/ uso stupefacenti	<i>In caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, UnipolSai rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa, ossia a recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
RCA PLUS: Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati con veicolo non in regola con la revisione	<i>In caso di veicolo non in regola con la revisione, UnipolSai rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa, ossia a recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
R.C.A. PLUS Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme	<i>In caso di danni alla persona subiti dai trasportati se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del Documento Unico. UnipolSai rinuncia a esercitare il diritto di rivalsa, ossia a recuperare dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati quale risarcimento del danno.</i>
R.C.A. PLUS Responsabilità Civile per fatto di figli minori	<i>In caso di sinistri causati da guida del veicolo (all'insaputa del suo proprietario/ locatario) da parte di un figlio minore dell'assicurato o da parte di persona sotto la sua tutela e con lui convivente, UnipolSai risarcisce i danni involontariamente provocati a terzi.</i>
R.C.A. PLUS Proprietario rimorchio/ semirimorchio diverso da quello della motrice	<i>In caso di sinistri causati da un rimorchio o semirimorchio di autocarro agganciato ad una motrice di proprietà di Terzi, UnipolSai si impegna a risarcire il proprietario del rimorchio/semirimorchio quando l'Indennizzo supera i Massimali per i quali la motrice è stata assicurata e/o quando la motrice non risulti assicurata e/o nel caso di azione di regresso esercitata dall'assicuratore della motrice che ha pagato l'intero danno.</i>
R.C.A. PLUS Aree Aeroportuali	<i>UnipolSai estende la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli ai danni causati dal veicolo assicurato all'interno delle aree aeroportuali, comprese le piste e per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio, se staccato dal veicolo trainante, in seguito a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione. Restano esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.</i>
R.C.A. PLUS Sinistro protetto	<i>Al verificarsi del primo sinistro con responsabilità dell'assicurato, la classe di merito interna e gli altri parametri legati alla sinistrosità non verranno penalizzati. Prestabile in presenza di Attestato di rischio completo e senza Sinistri nei 5 anni.</i>
R.C.A. PLUS Carico e scarico con mezzi meccanici	<i>In caso di danni causati a Terzi durante le operazioni di carico e scarico delle merci con mezzi meccanici stabilmente installati sul veicolo, UnipolSai risarcisce i danni fino a concorrenza dei Massimali previsti per la garanzia di R.C.A.</i>

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Garanzia Incendio (opzionale)	
Garanzie di base	<i>UnipolSai, fermo il limite del valore assicurato, indennizza i danni subiti dal veicolo in seguito ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo, ai danni da incendio causato da atti dolosi di terzi ed alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box fino ad un massimo di € 10.000.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<i>Non previste.</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Incendio "Formula Compact" <i>In luogo della garanzia è possibile acquistare la "Formula Compact" che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, in seguito ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo e ai danni da incendio causato da atti dolosi di terzi., ossia in presenza di un danno pari o superiore all'80% del valore assicurato.</i> • Scoperti e minimi non indennizzabili <i>Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti e minimi non indennizzabili significa che una parte del danno, espressa in misura percentuale o in cifra fissa, resta a carico dell'assicurato.</i> • Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:</i> - <i>da fenomeni elettrici o bruciature non seguiti da incendio;</i> - <i>agli accessori aggiuntivi non di serie;</i> - <i>ai bagagli, alle merci ed ai corredi professionali trasportati sul Veicolo;</i> - <i>da dolo o attività illecita dell'Assicurato;</i> - <i>da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.</i> <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>

Garanzia Furto e Rapina (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai, fermo il limite del valore assicurato, indennizza i danni subiti dal veicolo in conseguenza di rapina, furto consumati o tentati previa denuncia dell'accaduto alle Autorità, compresi i danni causati al veicolo nell'esecuzione o tentativo del reato per sottrarre accessori o cose poste all'interno ed i danni causati al veicolo durante il possesso abusivo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. In caso di presenza sul veicolo di un antifurto e localizzatore satellitare GSM/GPRS, sono previste condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Furto e Rapina "Plus" - Appropriazione indebita Estende la garanzia ai danni subiti dal veicolo in seguito ad appropriazione indebita.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Furto e Rapina "Formula Compact" In luogo della garanzia base è possibile acquistare la "Formula Compact" che copre i danni al veicolo solo in caso di danno totale, ossia in presenza di un danno pari o superiore all'80% del valore assicurato. • Scoperti e minimi non indennizzabili Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti e minimi non indennizzabili significa che una parte del danno, espressa in misura percentuale o in cifra fissa, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - da appropriazione indebita; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli, alle merci ed ai corredi professionali trasportati sul Veicolo;- da dolo o attività illecita dell'Assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Eventi Naturali (opzionale)	
Forma Base	UnipolSai, fermo il limite del valore assicurato, indennizza i danni subiti dal veicolo in seguito ad eventi riconducibili a fenomeni naturali (esempio: alluvione, tempesta, maremoto, grandine, frana, valanga, tromba d'aria, uragano, eruzione vulcanica, terremoto). Nel caso di danno da grandine, l'Indennizzo è corrisposto nel limite dell'importo massimo indicato in Polizza. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Eventi Naturali "Formula Plus" La copertura viene prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza; per i danni da grandine non trova applicazione il limite dell'importo massimo indicato in Polizza.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Eventi Naturali “Formula Compact” In luogo della garanzia base è possibile acquistare la “Formula Compact” che copre i danni previsti nella garanzia di base, ma solo in caso di eventi naturali diversi dall’evento grandine. • Scoperti e minimi non indennizzabili Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti e minimi non indennizzabili significa che una parte del danno, espressa in misura percentuale o in cifra fissa, resta a carico dell’assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: - derivanti o conseguenti alla circolazione del veicolo; - al motore in seguito ad aspirazione di acqua; - agli impianti elettrici da fenomeni elettrici; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli, alle merci ed ai corredi professionali trasportati sul Veicolo; - da dolo o attività illecite dell’Assicurato; Non sono previste ipotesi di rivalsa.
-----------------------------------	---

Garanzia Eventi Sociopolitici (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai, fermo il limite del valore assicurato, indennizza i danni subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo ecc. La garanzia è estesa alla colpa grave dell’assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti e minimi non indennizzabili Se la polizza prevede l’applicazione di scoperti e minimi non indennizzabili significa che una parte del danno, espressa in misura percentuale o in cifra fissa, resta a carico dell’assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l’assicurazione non comprende i danni: - conseguenti la circolazione del veicolo; - avvenuti mentre l’assicurato partecipava all’evento sociopolitico; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli, alle merci ed ai corredi professionali trasportati sul Veicolo; - da dolo o attività illecite dell’Assicurato; Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Collisione (opzionale)	
Garanzie di base	<i>UnipolSai, fino ad un massimo di € 10.000 per sinistro, indennizza i danni subiti dal veicolo in conseguenza di collisione con velocipedi (compresi i monopattini elettrici), veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con targa o altro dato di immatricolazione, o con persona identificata ed animali.</i> <i>La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo, ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l'esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro).</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<i>Non previste</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti e minimi non indennizzabili <i>Se la polizza prevede l'applicazione della franchigia significa che una parte del danno, espressa in cifra fissa, resta a carico dell'assicurato.</i> • Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni:</i> - <i>da circolazione fuoristrada o da traino irregolare o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico;</i> - <i>conducente non abilitato alla guida;</i> - <i>da guida in stato di ebbrezza alcolica/stupefacenti;</i> - <i>ai cerchioni e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo;</i> - <i>ai bagagli, alle merci ed ai corredi professionali trasportati sul Veicolo;</i> - <i>da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d'aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.);</i> - <i>da dolo o attività illecita dell'Assicurato;</i> - <i>da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.</i> <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>

Garanzia Kasko (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai, fermo il limite del valore assicurato, indennizza i danni subiti dal veicolo in seguito a collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi/mobili o persone/animali, uscita di strada, ribaltamento, trasporto del veicolo. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo, ai danni verificatisi in caso di guida di persona che abbia superato l'esame di guida ma sia in attesa del rilascio della patente (rilascio entro 120 giorni dalla data del sinistro), ai danni verificatisi in caso di guida con patente scaduta, purché sia rinnovata (rinnovo entro 120 giorni dalla data del sinistro).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti e minimi non indennizzabili Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti e minimi non indennizzabili significa che una parte del danno, espressa in misura percentuale o in cifra fissa, resta a carico dell'assicurato. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - da circolazione fuoristrada o da traino irregolare o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico; - conducente non abilitato alla guida; - da guida in stato di ebbrezza alcolica/stupefacenti; - ai cerchioni e pneumatici in assenza di altri danni al veicolo; - da cose od animali trasportati sul veicolo; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - ai bagagli, alle merci ed ai corredi professionali trasportati sul Veicolo; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d'aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzie Accessorie R.C.A. Extra e C.V.T. Extra (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai, entro i limiti delle somme assicurate per ogni garanzia, indennizza i danni subiti dall'assicurato e/o dal veicolo in conseguenza di eventi riconducibili alla garanzia R.C.A. (garanzie R.C.A. Extra) quali ad esempio: perdita delle chiavi, soccorso vittime della strada, responsabilità civile per difetti di manutenzione, ricorso terzi da incendio, ecc., o in conseguenza di eventi riconducibili alle garanzie aggiuntive (garanzie CVT Extra) quali ad esempio: spese di immatricolazione/voltura, danni ai bagagli e agli strumenti ed attrezzature di lavoro trasportati, rimborso spese per corso recupero punti della patente e per duplicato della patente di guida, ecc.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• "Assistenza Extra - Rimborso Traino e Recupero del Veicolo" - Rimborso spese per recupero e traino del veicolo; - Rimborso spese per noleggio di un Autoveicolo sostitutivo per la prosecuzione del viaggio.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - ai bagagli , alle merci ed ai corredi professionali trasportati sul Veicolo; - da atti dolosi di terzi (disordini, scioperi, tumulti, atti di vandalismo ecc.) e fenomeni naturali (alluvione, grandine, slavina, tromba d'aria, eruzione vulcanica, terremoto ecc.); - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Cristalli (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo, in seguito a danneggiamento o rottura per fatto accidentale, di terzi o da fenomeni naturali. La garanzia è estesa anche alle spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori ed alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Il contraente può scegliere tra: • Riparazione Libera - se la riparazione/sostituzione è effettuata presso i centri cristalli convenzionati UnipolGlass, la garanzia è prestata nella forma dell'indennizzo in forma specifica e le relative spese sono totalmente a carico di UnipolSai; se la riparazione/sostituzione riguarda finestre in "plexigas" degli autocaravan, UnipolSai provvede al rimborso entro un massimo di € 600 per sinistro con una franchigia sull'ammontare del danno, di € 100 per sinistro; - se la riparazione/sostituzione avviene presso altri centri, UnipolSai provvede al rimborso entro un massimo di € 600 per sinistro con una franchigia sull'importo del danno di € 200 per sinistro; • Riparazione Diretta (Indennizzo in forma specifica) - La riparazione/sostituzione deve essere effettuata presso i centri cristalli convenzionati UnipolGlass e le relative spese sono totalmente a carico di UnipolSai; se la riparazione/sostituzione riguarda finestre in "plexigas" degli autocaravan, UnipolSai provvede al rimborso entro un massimo di € 600 per sinistro con una franchigia sull'ammontare del danno, di € 100 per sinistro; Se la riparazione/sostituzione avviene presso altri centri, UnipolSai non erogherà alcun indennizzo. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni: - ai cristalli blindati/anti sfondamento; - ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela; - da rigature/segnature; - dal montaggio/rimozione dei cristalli; - riportati dal veicolo in conseguenza della rottura dei cristalli; - agli accessori aggiuntivi non di serie; - da dolo o attività illecita dell'Assicurato; - da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive. La garanzia non opera quando la sostituzione/riparazione del cristallo può essere prestata con altra garanzia presente in polizza. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Danni alle Merci trasportate (opzionale)	
Garanzie di base	<i>UnipolSai indennizza, mettendo a disposizione due fasce di massimali (da € 5.000 per sinistro fino ad un massimo di € 10.000 per sinistro) i danni subiti dalle merci trasportate sul veicolo, inerenti l'attività esercitata dall'assicurato, in seguito a collisione con altri veicoli, incendio, bagnamento causato da fenomeni atmosferici, eventi atmosferici di rilevante importanza. La garanzia è estesa alla colpa grave dell'assicurato ed ai danni verificatisi in caso di trasporto del veicolo durante le traversate marittime.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Danni alle Merci Trasportate "Plus" <i>Estende la garanzia ai danni procurati alle merci trasportate durante le operazioni di carico e scarico dal veicolo, atti dolosi di terzi ed ai danni subiti agli utensili e attrezzi professionali trasportati sul veicolo.</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Scoperti e minimi non indennizzabili <i>Se la polizza prevede l'applicazione di scoperti e minimi non indennizzabili significa che una parte del danno, espressa in misura percentuale o in cifra fissa, resta a carico dell'assicurato.</i> • Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni causati alle merci:</i> - se il veicolo non è idoneo al trasporto; - per vizi o qualità delle merci stesse; - da furto o smarrimento.

Opzione Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (opzionale gratuita)	
Garanzie di base (solo per autocarri fino a p.c.p.c 35 q.li)	<i>UnipolSai offre la possibilità di adeguare automaticamente il valore del veicolo alla valutazione indicata da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") procedendo all'eventuale modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici e Kasko.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<i>Non previste.</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Limitazioni <i>L'adeguamento automatico non viene effettuato:</i> - per i veicoli assicurati con polizze che prevedano clausole di vincolo a favore di Terzi, qualora l'ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del valore assicurato; - in caso di cessazione delle valutazioni di Quattroruote o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale fonte; - se il modello del veicolo assicurato non è più quotato da Quattroruote.

Garanzia Assistenza Stradale (opzionale)	
Garanzie di base	• Assistenza Completa La garanzia copre, oltre al caso dell'incidente stradale, anche altre ipotesi quali furto/rapina del veicolo, guasto, accumulatore (batteria) scarico, foratura pneumatici, infortuni da circolazione ecc., avvenuti in Italia e negli Stati dell'Unione Europea, con ampliamento delle prestazioni di assistenza (trasporto veicolo, vettura sostitutiva, invio pezzi di ricambio all'estero, trasferimento sanitario, anticipi di denaro ecc.). • Assistenza Medium (Valida solo per autocarro, autotreno, autoarticolato, trattore stradale, autoveicolo ad uso speciale, con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali) Forma di garanzia complessivamente più limitata rispetto a quanto previsto nella formula "Assistenza Completa".
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Assistenza Plus Estende la garanzia "Assistenza Completa" ad una gamma di servizi di assistenza domiciliare (fisioterapista, infermiere, recapito medicinali ecc.) in caso di infortunio o disturbo post traumatico da stress subito dall'assicurato in seguito ad eventi connessi alla circolazione del veicolo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da: - dolo e/o attività illecita compiute dall'assicurato; - partecipazione a gare/competizioni sportive; - eventi naturali di carattere eccezionale ove non sia possibile intervenire; - conducente non abilitato alla guida; - immobilizzo del veicolo per esecuzione ordinaria manutenzione Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Assistenza Psicologica (riservata gratuitamente agli assicurati aventi diritto ad alcune convenzioni)	
Garanzie di base	Prevede l'invio di uno psicologo presso l'abitazione del conducente o del traumatizzato - o presso la struttura sanitaria ove sono ricoverati - nel caso di incidenti stradali che hanno comportato la morte o un grave danno alla persona.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da dolo e/o attività illecita compiute dall'assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Infortuni del conducente (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai indennizza i danni da infortunio conseguenti la circolazione - compresi quelli che si possono verificare durante la salita/discesa dal veicolo, durante il fermo per avaria e da "spinta" per allontanarlo/reinserirlo dal flusso del traffico - subiti da qualsiasi conducente alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è estesa anche gli infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza, rischio guerra all'estero, atti di terrorismo, eventi naturali catastrofici, colpi di sole, assideramento, annegamento, malessere, atti di solidarietà umana, legittima difesa. Le garanzie prestate sono: - Morte (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 100.000) - Invalidità Permanente (massimali a scelta compresi fra € 25.000 e € 100.000)
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	• Infortuni "Plus" Estende la garanzia di base con le garanzie: - Rimborso spese mediche (massimali a scelta fra € 1500 e € 5000) - Diaria da infortunio (massimali a scelta fra € 12 e € 80 al giorno)
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Infortuni del conducente "Formula Compact" Limita la copertura al solo caso di responsabilità del conducente. • Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da: - dolo o attività illecita dell'assicurato; - partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti. - comportamenti dell'assicurato direttamente collegati a sindrome organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Tutela Legale (opzionale)	
Garanzie di base	UnipolSai rimborsa, fino ad un massimale di € 20.000/sinistro senza limite di denunce per anno, le spese legali e relativi oneri per la difesa degli interessi dell'assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale in relazione ad eventi connessi con la circolazione del veicolo e in relazione alle controversie contrattuali allo stesso inerenti. La garanzia è estesa al caso di sanzione amministrativa per erronea contestazione dell'assenza di assicurazione R.C.A. La garanzia viene prestata nei limiti del massimale di € 20.000 per sinistro e senza limite di denunce per anno assicurativo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Tutela Legale "Plus" Estende la garanzia base aumentando il massimale a disposizione (€ 50.000,00 o € 100.000,00 per Sinistro, a seconda di quanto pattuito in Polizza). Per i casi assicurativi insorti nei Paesi dove non è valida l'assicurazione R.C.A., il massimale garantito è di € 20.000,00 per sinistro. Sono inoltre previste ulteriori garanzie, quali: - la tutela dei danni causati da atti di pirateria stradale (anche con riferimento alle spese di investigazione); - i ricorsi, purché vengano accolti, per violazioni al Codice della Strada che prevedono sanzioni superiori a € 100,00; - i ricorsi nel caso di circolazione non autorizzata in seguito al furto del veicolo o al furto/clonazione della targa del veicolo stesso; - i ricorsi, purché vengano accolti, contro le sanzioni che prevedono la perdita di oltre 5 punti sulla patente; - i ricorsi per la perdita dei punti sulla patente per il suo ritiro, sospensione o revoca in seguito al furto del veicolo assicurato oppure se vi è stato furto o clonazione della targa del veicolo stesso.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non vale: - in materia fiscale e amministrativa; - per pagamento di multe/ammende; - nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive; - nel caso di guida in stato di ebbrezza alcolica/uso stupefacenti o se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti salvo i casi di assoluzione, di derubricazione del reato in colposo o nel caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; - nel caso di guida di monopattini elettrici; - da dolo o attività illecita dell'assicurato. Non sono previste ipotesi di rivalsa.

Garanzia Spese per impossibilità di recupero di Unibox o Scatola Nera
(obbligatoria con l'opzione tariffaria R.C.A. "A Tempo" e/o con dispositivo concesso in comodato d'uso)

Garanzie di base	<i>UnipolSai risarcisce direttamente il provider telematico, tenendo indenne l'assicurato, in caso perdita, distruzione o danneggiamento della Unibox/Scatola Nera.</i>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<i>Non previste</i>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	• Principali casi di Esclusioni <i>Se non diversamente convenuto, l'assicurazione non comprende i danni da dolo e/o attività illecite compiute dall'assicurato.</i> <i>Non sono previste ipotesi di rivalsa.</i>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che cosa non è assicurato?".</i>
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Ci sono limiti di copertura?".
Per le garanzie diverse dalla R.C.A. si rimanda a "Limitazioni, esclusioni e rivalse" di ogni singola garanzia.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

- **Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro l'assicurato deve provvedere a denunciare l'accaduto.

- *In relazione alla garanzia R.C.A. la denuncia deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro, utilizzando il modello di constatazione amichevole di incidente (Modulo Blu).*
- *In relazione alle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie Accessorie R.C.A. Extra e C.V.T. Extra, Cristalli, Danni alle merci trasportate, la denuncia deve essere fatta a UnipolSai entro 3 giorni dalla data del sinistro.*
- *In relazione alla garanzia Assistenza Stradale la denuncia deve essere fatta nel momento in cui si verifica il sinistro utilizzando il Numero Verde dedicato oppure secondo le altre modalità indicate*
- *In relazione alla garanzia Assistenza Psicologica la denuncia deve essere fatta a UniSalute, quanto prima dall'accadimento del sinistro.*
- *In relazione alla garanzia Infortuni del conducente la denuncia deve essere fatta a UnipolSai entro 10 giorni dalla data del sinistro.*
- *In relazione alla garanzia Tutela Legale la denuncia deve essere fatta a UnipolSai o ad ARAG al momento del sinistro o quando l'assicurato ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e il risarcimento degli eventuali danni provocati da tale inadempimento.*

Procedure di Risarcimento del danno da circolazione (garanzia R.C.A.)

- **Risarcimento Diretto**

L'assicurato, nei casi in cui ritenga che la responsabilità del sinistro sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, deve inoltrare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo, dalle cose trasportate di proprietà dell'assicurato/conducente e/o dei danni subiti dal conducente per lesioni fisiche di lieve entità (non superiori al 9% di invalidità permanente), direttamente a UnipolSai utilizzando il Modulo Blu.

La procedura di Risarcimento Diretto è operativa a condizione che:

- *si tratti di incidente tra due veicoli a motore identificati, immatricolati ed assicurati per la R.C.A. in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano);*
- *dall'incidente siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti (postumi non superiori al 9% di invalidità permanente);*
- *le imprese coinvolte nel sinistro siano aderenti alla Convenzione Card*

- **Richiesta di risarcimento danni alla Compagnia di controparte**

In tutti i casi in cui la procedura di "Risarcimento Diretto" non può essere attivata (incidente accaduto all'estero, incidente con più di due veicoli, danni gravi al conducente), l'assicurato deve inoltrare la richiesta di risarcimento danni alla Compagnia che assicura il responsabile del sinistro.

Cosa fare in caso di sinistro?	• Risarcimento del terzo trasportato I danni subiti dal trasportato del veicolo assicurato, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti da UnipolSai con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private. • Richiesta di risarcimento danni in caso di incidenti stradali con controparti estere - I danni da incidenti in Italia provocati da un veicolo immatricolato all'estero vanno richiesti all'UCI, Ufficio Centrale Italiano, uci@pec.ucimi.it, info su www.ucimi.it/it/IT/sinistri. La risposta dell'UCI indicherà la Compagnia italiana incaricata di gestire il sinistro in nome e per conto del responsabile. - I danni da incidenti all'estero provocati da un veicolo immatricolato e assicurato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, Svizzera e Regno Unito vanno richiesti alla Compagnia estera o preferibilmente al suo rappresentante in Italia, che può essere chiesto alla CONSAP, Centro di Informazione Italiano, organismo@consap.it, info su www.consap.it. Nei restanti casi la richiesta di risarcimento va inviata in alternativa: - all'impresa di assicurazione del veicolo estero responsabile; - al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro, se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello di accadimento. • Richiesta di risarcimento danni a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici In caso di sinistro avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta deve essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).
	Assistenza diretta e/o in convenzione UnipolSai gestisce la liquidazione dei sinistri affidandosi: - al circuito dei centri di autoriparazione UnipolService in caso di scelta da parte del contraente dell'opzione tariffaria "Riparazione Diretta" (www.unipolservice.it); - al Network specializzato grandine, di UnipolService, per i sinistri grandine, in caso di scelta da parte del contraente dell'opzione tariffaria "Riparazione Diretta"; - al circuito dei centri cristalli UnipolGlass nel caso della garanzia "Cristalli" (www.unipolglass.it);
	Rimborso del sinistro per evitare il malus - Per evitare o ridurre la maggiorazione di premio prevista dalla formula tariffaria "Bonus/Malus", il contraente può rimborsare a CONSAP (per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o a UnipolSai (per gli altri sinistri) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. In caso di rimborso, UnipolSai consegna telematicamente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non riporterà i sinistri rimborsati. La richiesta di rimborso non può essere esercitata in presenza della formula tariffaria con franchigia. - Per rimborsare i sinistri gestiti in regime di "Risarcimento Diretto", e per conoscere l'importo liquidato, il contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Via Yser 14, 00198 Roma direttamente o delegando il distributore che ha in carico il contratto di assicurazione. (www.consap.it)

Cosa fare in caso di sinistro?	Gestione da parte di altre imprese UnipolSai affida la gestione dei sinistri relativi ad alcune delle garanzie prestate alle seguenti società: - UniSalute nel caso delle garanzie "Infortuni del conducente" ed "Assistenza Psicologica" (www.unisalute.it); - UnipolAssistance, società non assicurativa, nel caso della garanzia "Assistenza Stradale" (www.unipolassistance.it); - ARAG nel caso della garanzia "Tutela Legale" (www.arag.it). Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto - diversi da quello derivante dal pagamento del premio - si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del Codice civile). Per le assicurazioni di "Responsabilità Civile Autoveicoli" il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al risarcimento del danneggiato da un incidente stradale si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato (nel qual caso si applica l'eventuale termine più lungo previsto per il reato). Per l'assicurazione di "Tutela Legale" il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Che obblighi ho?".
Obblighi dell'impresa	Sinistri relativi alla garanzia R.C.A. UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro relativo alla garanzia R.C.A. sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento entro i seguenti termini: 1. se il sinistro rientra nella procedura del "Risarcimento Diretto": • per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni; - 30 giorni se il "Modulo Blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti; • per i danni alla persona: - 90 giorni per i danni al conducente con invalidità permanente non superiore al 9%. UnipolSai provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o della non accettazione del danneggiato o in caso di sua mancata risposta. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui la procedura non sia applicabile, UnipolSai provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'assicurato e ad inoltrare la richiesta alla Compagnia del responsabile del sinistro. 2. se il sinistro rientra nella procedura ordinaria: • per i danni alle cose: - 60 giorni dal ricevimento della richiesta di Risarcimento danni; - 30 giorni se il "Modulo Blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

Obblighi dell'impresa	• per i danni alla persona: - 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte di UnipolSai e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo Blu". UnipolSai provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno. Sinistri relativi alle altre garanzie UnipolSai, nel caso in cui la denuncia di sinistro sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di indennizzare l'assicurato: - entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l'ammontare del danno - previo accordo tra UnipolSai e l'assicurato o in seguito all'esito della procedura di perizia contrattuale/arbitrato irrituale - se il sinistro è relativo alle garanzie Corpi di Veicoli Terrestri (C.V.T.) e Infortuni del Conducente; - entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria alla valutazione del sinistro se il sinistro è relativo alla garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio per Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati con UniSalute; - entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione comprovante il pagamento da parte dell'assicurato se il sinistro è relativo alla garanzia Assistenza Stradale (nei casi in cui l'assicurato sia stato preventivamente autorizzato). In relazione alla garanzia Tutela Legale il pagamento delle spese garantite viene effettuato da ARAG entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto (dal deposito del lodo nel caso sia stata attivata la procedura arbitrale).
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni nella Sezione "Quando e come devo pagare?" Non vengono utilizzate tecniche di vendita multilevel marketing.
Rimborso	Il contraente ha diritto di ottenere la restituzione del premio pagato e non goduto - al netto delle imposte versate che restano a suo carico - relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di: • demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro; • furto totale o rapina del veicolo, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del premio relativo alle garanzie eventualmente interessate dal sinistro; • trasferimento della proprietà del veicolo con risoluzione del contratto; • sospensione in corso di contratto, qualora il contraente non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Contratto di durata di un anno (o anno più frazione) Si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o dall'ora convenuta) del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. L'assicurazione è operante fino alla data di effetto del nuovo contratto e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità. Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea) I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. Non si applica il periodo di ulteriore copertura di 15 giorni previsto in relazione ai contratti di durata annuale.
Sospensione	La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso e decorre dalla data di rilascio dell'appendice di sospensione da parte dell'Agenzia/Punto Vendita a cui è affidato il contratto. Se il contraente ha aderito all'opzione tariffaria "A Tempo", la sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 18 mesi ciascuna. Nel corso della sospensione il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni. Decorsi 18 mesi dalla sospensione, il contratto, se non riattivato, si risolve con la restituzione del premio pagato e non goduto. La sospensione del contratto non è consentita nei seguenti casi: - contratti contenenti esclusivamente garanzie diverse da R.C.A.; - contratti di durata inferiore all'anno; - contratti ceduti La riattivazione del contratto è possibile sia sullo stesso veicolo che su altro.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non può essere tacitamente rinnovato, anche in presenza di eventuali garanzie diverse dalla R.C.A.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
Risoluzione	Il contraente ha diritto di richiedere la risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: • demolizione, esportazione definitiva all'estero del veicolo; • furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo; • trasferimento della proprietà del veicolo o conto vendita; • sospensione in corso di contratto, qualora questo non venga riattivato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto KM&Servizi Autocarri e altri veicoli è rivolto ai proprietari e agli utilizzatori di autocarri, veicoli speciali, autocaravan, rimorchi, motocarri, motoveicoli quadricicli e ciclomotori trasporto cose che intendono tutelarsi per i danni che potrebbero derivare a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, al veicolo medesimo o alla persona del conducente o che intendono tutelare i propri interessi, in sede extragiudiziale o giudiziale, in relazione ad eventi connessi con la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota percepita in media dall'intermediario è pari al 15,9% del premio netto di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa
assicuratrice

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy

Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI)

Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.

I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.

E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Customer Advocacy di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).

All'IVASS	Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS, contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura di conciliazione paritetica Per controversie relative a sinistri R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet di UnipolSai www.unipolsai.it. Perizia contrattuale ed arbitrato (garanzie diverse da "Responsabilità Civile Autoveicoli") L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra UnipolSai e l'assicurato. Il contratto prevede, per le garanzie "Corpi Veicoli Terrestri", "Assistenza Psicologica", "Infortuni del Conducente" e "Tutela Legale" che UnipolSai e il contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/ad un collegio di medici/ad un arbitro. Resta, comunque, fermo il diritto di UnipolSai e del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin_net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

PER QUESTO CONTRATTO UNIPOLSAI DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE POTRA' CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

UNIPOLSAI KM&SERVIZI AUTOCARRI E ALTRI VEICOLI

Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DI GLOSSARIO

Modello SI / 09050 / C02 / 00000 / C - Ed. 01/11/2023

Documento redatto in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti.

GLOSSARIO	1 di 151
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	10 di 151
2. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	21 di 151
3. SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	38 di 151
4. SEZIONE ASSISTENZA	65 di 151
5. SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	84 di 151
6. SEZIONE TUTELA LEGALE	91 di 151
7. SEZIONE TECNOLOGIA	99 di 151
8. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	113 di 151
PRINCIPALI NORME DI LEGGE	143 di 151
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI	149 di 151

Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi .

E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.



I seguenti termini - cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul *Veicolo* costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fonosonori e audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul *Veicolo* fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fonosonori e audiovisivi.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo *Proprietario* della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in *Polizza* e fermo il limite del Valore commerciale del *Veicolo* e degli Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Attestazione o Attestato (Attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'*Attestazione* (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario del Veicolo*, l'*usufruttuario*, l'*acquirente* con patto di riservato dominio, il *Locatario* nel caso di locazione operativa o finanziaria e di noleggio a lungo termine non inferiore a 12 mesi.) Le generalità di quest'ultimo devono essere state registrate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Carrello appendice: il rimorchio a non più di due ruote destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e trainabile da autoveicoli di cui all'articolo 54 comma 1 del Codice della Strada, esclusi quelli indicati nelle lettere h), i), l), purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 del Codice della Strada.

Carta Verde: certificato internazionale di *Assicurazione* che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del *Veicolo* negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace *Assicurazione* R.C.A. nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'*Assicurazione* R.C.A. stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici): società per azioni controllata totalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze che gestisce alcuni servizi di pubblico interesse, tra cui quelli assicurativi, su concessione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che stipula il contratto di *Assicurazione*, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il *Veicolo* contro il corrispettivo di un canone periodico.

Corredi professionali: complesso di oggetti, comprese le attrezzature, occorrenti per svolgere un determinato lavoro, una determinata attività.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* non ancora depurata di eventuali Franchigie o Scoperti e minimi non indennizzabili, se pattuiti in *Polizza*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Documento Unico: *Documento Unico* di circolazione e di proprietà indicato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 98/2017, e che contiene:

- a) i dati tecnici del veicolo;
- b) i dati di intestazione del veicolo, di cui agli articoli 91,93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992. N. 285;
- c) i dati validati dal Pubblico registro automobilistico, di seguito PRA, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale del veicolo;

d) i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero.

Nel *Documento Unico* sono, altresì, annotati i dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia Infortuni del *Conducente* è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Eurotax: pubblicazione dell'editoriale Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi ed usati.

Fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Franchigia: parte del *Danno indennizzabile*, espressa in cifre, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: : guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del *Veicolo* o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (Incidente stradale): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al *Veicolo Assicurato* danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'*Assicurato* o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* al netto di eventuali Franchigie o Scoperti e minimi non indennizzabili, se pattuiti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Locatario: utilizzatore di un *Veicolo* affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui

generalità siano indicate sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*.

Massimale: il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'*Assicurazione* di Responsabilità Civile.

Network specializzato grandine di UnipolService: è il servizio di autoriparazione diretta dei danni da grandine di *UnipolService*.

Periodo di osservazione: in caso di *Veicolo Assicurato* per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il *Periodo di osservazione* inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Polizza: documento probatorio del contratto di *Assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.

Premio: somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come *Premio netto* l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Prestazione sanitaria: l'espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.

Proprietario del Veicolo(o del rimorchio/semirimorchio): l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al *Proprietario*: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di locazione finanziaria.

Provider telematico: la società che, direttamente o tramite altre società, fornisce i servizi infotelematici previsti nel "Contratto di abbonamento ai servizi" stipulato dal *Contraente*.

Quattroruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei veicoli nuovi od usati, in base al "Codice Infocar" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del Codice.

Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La *Responsabilità paritaria* dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'*Attestato di rischio*.

Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più *Sinistri* in cui vi sia la

Responsabilità paritaria del conducente del *Veicolo Assicurato* nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel *Sinistro*. La "*Responsabilità principale*" dà luogo ad annotazione nell'*Attestato di rischio* ed applicazione del *malus*, successivamente al pagamento del *Sinistro*.

Rivalsa: diritto che ha la *Società* di recuperare, nei confronti del *Contraente* o degli Assicurati, le somme che abbia dovuto pagare a *Terzi*, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'*Assicurato* al *Risarcimento* del danno.

Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del *Veicolo* assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi all'accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità.

Scoperto: parte del *Danno indennizzabile* a termini di *Polizza*, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna, non dovuto a esplosione.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

Struttura sanitaria: l'*Istituto di cura* o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del *Veicolo* per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nei Punti Vendita e sul sito internet della *Società*.

Tariffa: insieme dei Premi e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del Codice.

Unibox Full, Voice e Safe: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del *Veicolo* assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la prestazione di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

UnipolService: è il servizio di autoriparazione diretta in esclusiva per i clienti della *Società* gestito dai centri di riparazione *UnipolService*.

UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni.

Valore assicurato: importo del *Veicolo* indicato in *Polizza* - e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al “Codice Infocar” di *Quattroruote*.

Valore commerciale: importo del *Veicolo* determinato in base al “Codice Infocar” (“quotazione valore di vendita”) indicato da *Quattroruote* o, qualora il *Veicolo* non sia quotato, da quanto pubblicato su *Eurotax* giallo/vendita.

Veicolo: l'autocarro, l'autotreno, l'autoarticolato, il trattore stradale, l'autoveicolo per trasporti specifici, l'autoveicolo ad uso speciale (di cui all'articolo 54 lettere d, f, h, i, e, g del Codice della Strada), l'autocaravan (di cui all'articolo 54 lettera m del Codice della Strada), mezzi d'opera (di cui all'articolo 54 lettera n del Codice della Strada), il motocarro, il motoveicolo ad uso speciale (di cui all'articolo 53 lettere d e g del Codice della Strada), il quadriciclo a motore trasporto cose (di cui all'articolo 53 lettera h del Codice della Strada), il ciclomotore trasporto cose (di cui all'articolo 52 comma 2 del Codice della Strada), il ciclomotore ad uso speciale, il rimorchio di autovettura, il rimorchio trasporto cose, il rimorchio ad uso speciale (di cui all'articolo 56 lettera d del Codice della Strada), indicato in *Polizza*. La targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001.

Velocipedi: sono i veicoli con due ruote o più ruote definiti all'articolo 50 del Nuovo Codice della Strada. Vi rientrano anche i monopattini elettrici, come disciplinati dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019 in materia di “micromobilità elettrica”.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia “Assistenza Stradale”

Abitazione: residenza anagrafica dell'Assicurato purché sita in Italia.

Assicurato: persona che si trova a bordo del *Veicolo*.

Centrale operativa: parte della *Struttura organizzativa* di *UnipolAssistance* deputata a ricevere le richieste di assistenza; organizzare le *Prestazioni* o erogarne direttamente alcune.

Destinazione: la località presso la quale l'Assicurato si stava recando con il *Veicolo* al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in *Polizza*, che ha determinato la situazione di difficoltà.

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all'attivazione delle *Prestazioni* di assistenza previste in *Polizza*.

Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la *Centrale operativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l'Assicurato ed il convivente more uxorio.

Luogo dell'assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le Prestazioni previste.

Prestazione di assistenza (o Prestazione): l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L'aiuto consiste in un "fare" (aiuto in natura o in denaro), mai in un "dare" (Indennizzo).

Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di UnipolAssistance, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Assistenza Psicologica"

Assicurato: il conducente, ed il relativo nucleo familiare, del Veicolo indicato in Polizza e coinvolto in un Incidente stradale.

Centrale Operativa/Struttura organizzativa: è la struttura di UniSalute costituita da operatori, medici, paramedici e tecnici che eroga, con costi a carico della Società, le prestazioni previste dalla polizza.

La Centrale Operativa con linea telefonica "verde" provvede a:

- organizzare e prenotare, su richiesta dell'Assicurato, l'accesso diretto alle Strutture Sanitarie Convenzionate;
- fornire informazioni sulle garanzie assicurative, sui convenzionamenti delle Strutture Sanitarie Convenzionate, sulla loro ubicazione e sui servizi sanitari da esse erogate.

Familiare: la persona iscritta nello stato di famiglia del conducente del Veicolo assicurato.

Lesioni fisiche gravi: le lesioni fisiche gravi, permanenti ed irreparabili quelle relative alle seguenti categorie:

- cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto).
- lesione degli organi interni quali ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione.
- amputazioni degli arti o di parti di essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale della funzione. La perdita grave della funzione dell'arto o l'anchilosi è assimilabile all'amputazione.
- esiti di fratture vertebrali mieliche con conseguente grave deficit neurologico. Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture.
- perdita totale della vista o dell'udito o perdita parziale della vista (maggiore di 7/10 del visus).
- apparato genitale, in particolare la perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell'uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post-traumatico.
- esiti di trauma cranico con gravi esiti neurologici, con conseguente perdita permanente dell'autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli familiari.

- esiti di grave politrauma, in particolare lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull'autosufficienza e stile di vita.

Prestazioni sanitarie: prestazioni che la Società eroga tramite *UniSalute*.

Psicoterapeuta: laureato in medicina od in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta.

Psicoterapia: trattamento di tipo psicologico che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l'adattamento all'ambiente circostante, l'integrazione dell'identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malessere delle persone o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Infortuni del Conducente"

Assicurato: conducente del *Veicolo Assicurato* in *Polizza*.

Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o tutta la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei medicinali).

Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente in Istituti di cura da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da *Istituto di cura* e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.

Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: *Struttura sanitaria* a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle *Prestazioni sanitarie* ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.

Somma assicurata: è la somma indicata in *Polizza* che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*.

Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un *Infortunio* derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l'uso persistente e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di

incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce stato comatoso irreversibile.

Struttura sanitaria convenzionata con UniSalute: Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui UniSalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Tutela Legale"

Assicurato: il *Proprietario*, il *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del *Veicolo* indicato in *Polizza*; il *Contraente*, se persona fisica, nonché il suo coniuge o il partner convivente e gli altri familiari risultanti dal certificato di stato di famiglia sono garantiti per il recupero dei danni subiti e per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che li vedano coinvolti in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'Assicurazione.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto a condizioni inique, a causa della necessità di salvare sé o altri dal pericolo di un danno grave alla persona, o con prestazioni non proporzionate tra loro, a causa del suo stato di bisogno. Sia lo stato di pericolo che lo stato di bisogno devono essere noti all'altra parte.

Risoluzione: causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione. I Contraenti possono altresì inserire nel contratto una "clausola risolutiva espressa" con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Danni alle Merci Trasportate"

Assicurato: il proprietario del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Merci: le materie prime, i prodotti semilavorati o finiti, gli imballaggi, pertinenti l'attività esercitata dall'assicurato, di sua proprietà o prese in comodato o locazione o detenute per essere trasformate, modificate, riparate in conformità all'attività svolta.

Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1.1 - Durata del contratto

Contratto di durata di un anno o, su richiesta del Contraente, di un anno più frazione

Il contratto si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato. Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la *Tariffa* che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto.

L'Assicurazione ha *Effetto* dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha *Effetto* dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)

I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'articolo 170 bis del Codice.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la *Società* non procede al rimborso dell'eventuale maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Quando e come devo pagare

Art. 1.2 - Determinazione del *Premio*¹ e delle Condizioni di assicurazione

Al contratto si applicano la *Tariffa* e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'*Effetto* della *Polizza*.

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Veicolo* ed al

1 Cos'è e come si calcola il *Premio*?

Il *Premio* di *Polizza*, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della *Tariffa* in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti (ad esempio il cambio di residenza).

suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso (nel caso dei *Contratti di leasing*, al *Locatario*) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

Art. 1.3 - Pagamento del Premio ²

Il *Premio*, o la prima rata di *Premio*, deve essere pagato alla consegna della *Polizza*. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

In quest'ultimo caso trova applicazione l'articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la *Società* risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di *Premio* intermedie successive.

Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali *Sinistri* verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia od il Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la *Società*.

Il pagamento del *Premio* può essere effettuato dal *Contraente* tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure alla *Società*;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure la *Società*;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 231/07.

Il pagamento del *Premio* con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del *Premio*.

Art. 1.3.1 - Pagamento del Premio in 12 (dodici) rate mensili (Formula di pagamento operante su concessione della Società)

Ove richiesto dal *Contraente*, la *Società* si riserva di concedere (e una volta concessa, di revocare) la possibilità di frazionare il pagamento del *Premio* in 12 (dodici) rate mensili, senza oneri di frazionamento, mediante addebito ricorrente.

In tal caso troverà applicazione quanto di seguito specificato.

1. Adesione al servizio di pagamento mensile del Premio tramite addebito ricorrente

1.1 Strumenti di addebito ricorrente

Il pagamento delle rate mensili del *Premio* con addebito ricorrente può avvenire, a scelta del

² NOTA BENE!

Il pagamento, salvo accordi particolari, deve sempre essere effettuato in Agenzia/Punto Vendita ad essa collegata. In nessun altro caso persone diverse dal personale di Agenzia/Punto Vendita possono richiedere il versamento di somme di denaro.



Contraente, attraverso una delle seguenti modalità:

- SEPA Direct Debit (S.D.D.);
- Addebito su Carta di Credito;
- Addebito su Carta di Debito, ad esclusione delle Carte Prepagate.

L'autorizzazione all'addebito ricorrente si intende valida dal momento in cui il *Contraente* conferma la richiesta di addebito ricorrente e fino alla comunicazione alla *Società* dell'eventuale revoca. Cessa automaticamente con la cessazione del contratto assicurativo.

1.2 Obblighi del *Contraente*

All'atto del perfezionamento del contratto assicurativo, il *Contraente* deve:

- se Persona Fisica, aderire al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivare il profilo di Area Riservata, messa a disposizione del *Contraente* dalla *Società* sul proprio sito e mediante APP, fornendo il proprio indirizzo email e numero di cellulare; se Persona Giuridica, comunicare indirizzo PEC della Persona Giuridica, nonché identificare un soggetto Persona Fisica, autorizzato dalla Persona Giuridica, che aderisca al servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA) o attivi il profilo di Area Riservata;
- comunicare un metodo di pagamento ricorrente per la corresponsione del *Premio* del contratto assicurativo tra quelli previsti dalla *Società* e indicati al precedente punto 1.1;
- provvedere al pagamento anticipato di una somma pari a un dodicesimo del *Premio* convenuto (o importo differente in caso di ratei) con una delle modalità consentite dalla *Società*, nonché
- obbligarsi a pagare il *Premio* residuo mediante rate mensili, con il metodo di pagamento ricorrente associato al contratto assicurativo.

Durante la validità del contratto assicurativo e per consentire il buon esito delle disposizioni di addebito e il regolare pagamento del *Premio*, il *Contraente* si impegna a comunicare tempestivamente alla *Società* eventuali variazioni delle proprie coordinate bancarie/Carte di Credito/Carte di Debito o revoche del servizio di addebito eventualmente disposte dallo stesso. In ogni caso il *Contraente* può modificare lo strumento di pagamento per l'addebito ricorrente sostituendolo con un altro tra quelli previsti dalla *Società* e indicati al precedente punto 1.1, recandosi in Agenzia/Punto Vendita o direttamente dalla propria Area Riservata.

1.3 Comunicazioni contrattuali

La *Società* effettuerà le comunicazioni contrattuali e di servizio relative al contratto assicurativo in modalità digitale (a titolo esemplificativo direttamente su Area Riservata e/o all'indirizzo di posta elettronica/PEC o al numero di cellulare indicati al momento dell'emissione del contratto) e, pertanto, il *Contraente* si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto forniti recandosi in Agenzia/Punto Vendita o direttamente tramite la propria Area Riservata.

2. Procedura di addebito ricorrente

2.1 Ordini di addebito

La richiesta di pagamento del *Premio* tramite metodo ricorrente da parte del *Contraente* autorizza la *Società* a inviare all'Istituto di Credito o Istituto di Moneta Elettronica, che ha emesso lo strumento di pagamento, gli ordini di addebito del *Premio*.

La *Società* provvederà ad addebitare al *Contraente* l'importo corrispondente alla rata mensile di *Premio* con le seguenti tempistiche:

- per addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata mensile di *Premio* o 6 giorni lavorativi prima nel caso la data di scadenza della rata mensile coincida con il sabato, la domenica o un giorno festivo;
- per addebiti tramite Carta di Credito o Carta di Debito 1 giorno lavorativo prima della scadenza della rata mensile di *Premio*.

La *Società*, salvo che non riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvederà a comunicare al *Contraente* la copertura delle garanzie previste in *Polizza* e a mettere a disposizione in Area Riservata e APP la documentazione di quietanza, Certificato di Assicurazione e *Carta Verde* relativi alla mensilità per la quale è stato pagato il *Premio*. Il contratto costituisce l'assolvimento dell'obbligo di prenotazione degli addebiti tramite SEPA Direct Debit (S.D.D.) da parte della *Società* nei confronti del *Contraente*.

2.2 Mancato addebito

Nel caso in cui la *Società* riceva comunicazione di mancato addebito dell'importo dovutole, provvederà a comunicare al *Contraente* l'esito negativo del pagamento e la conseguente sospensione della copertura assicurativa a partire dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata non pagata e non procederà all'addebito di eventuali altre rate successive.

Qualora si sia verificato il mancato pagamento di una rata di *Premio*:

- se il metodo di pagamento ricorrente fornito sia ancora valido, la *Società* proverà a effettuare ulteriori tentativi di addebito della rata insoluta, comunicando sempre al *Contraente* il loro esito;
- se il metodo di pagamento ricorrente fornito non sia più valido nel periodo di vigenza del contratto e ci siano rate di *Premio* insolute, **il *Contraente* deve fornire un nuovo metodo di pagamento ricorrente tra quelli indicati al precedente punto 1.1;** tale metodo si intende operante a partire dal tentativo di addebito successivo a quello non andato a buon fine.

Se il *Contraente* non fornisce un nuovo metodo di pagamento ricorrente, **la concessione del frazionamento mensile è revocata, con conseguente modifica del frazionamento in annuale, e il *Contraente* sarà tenuto a pagare tutte le rate di *Premio* restanti in un'unica soluzione utilizzando l'Area Riservata o l'APP di UnipolSai o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla *Società*.**

Se tutti i tentativi di addebito della rata di *Premio* dovuta, sono negativi, **il *Contraente* dovrà provvedere al pagamento di quest'ultima rata insoluta utilizzando l'Area Riservata o l'APP di UnipolSai o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla *Società*.**

In ogni caso, qualora siano trascorsi 45 giorni dalla scadenza di una rata di *Premio* senza che il *Contraente* abbia regolarizzato la posizione, **la concessione del frazionamento mensile è revocata, con conseguente modifica del frazionamento in annuale, e il *Contraente* sarà tenuto a pagare tutte le rate di *Premio* restanti in un'unica soluzione utilizzando l'Area Riservata o l'APP di UnipolSai o concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla *Società*.**

2.3 Rimborso degli addebiti SEPA Direct Debit Scheme Rulebook

Qualora il metodo di pagamento del contratto assicurativo sia SEPA Direct Debit (S.D.D.) e il titolare del metodo di pagamento si avvalga del diritto al rimborso di uno o più addebiti

previsto dal SEPA Direct Debit Scheme Rulebook, il *Contraente* dovrà provvedere al pagamento delle rate rimborsate e fornire un nuovo metodo di pagamento qualora quello fornito non sia più valido.

3. Rinnovo del contratto

Alla scadenza del contratto assicurativo, il *Contraente* che intende rinnovarlo - sempreché la *Società* mantenga la disponibilità al frazionamento del Premio in 12 (dodici) rate mensili, senza oneri e con pagamento con addebito ricorrente - dovrà accettare le condizioni di rinnovo entro 8 giorni lavorativi antecedenti la scadenza contratto, per consentire la prosecuzione dell'addebito ricorrente senza soluzione di continuità. Nel caso in cui il metodo di pagamento ricorrente associato sia una Carta di Credito o una Carta di Debito, il predetto termine utile per l'accettazione delle condizioni di rinnovo è ridotto a 2 giorni lavorativi.

Se l'accettazione delle condizioni di rinnovo avviene dopo tali termini, il *Contraente* dovrà provvedere al pagamento della prima rata concordando con l'Agenzia/Punto Vendita una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse dalla *Società*, mentre l'addebito ricorrente riprenderà per le rate successive.

Qualora risultino una o più rate mensili non pagate per un contratto assicurativo in vigore, lo stesso non potrà essere rinnovato fino a che il *Contraente* non abbia provveduto a corrispondere tutte le rate non pagate.

Altresì il contratto assicurativo con frazionamento mensile non potrà essere rinnovato nel caso in cui in relazione al *Contraente* vengano meno al momento del rinnovo uno o più dei requisiti di cui al precedente punto 1.2 comma (i).

4. Modifica del frazionamento in corso di contratto

Durante la validità del contratto assicurativo la *Società* provvede alla revoca della concessione del frazionamento mensile, con conseguente modifica del frazionamento in annuale, ed obbligo per il *Contraente* di pagare le rate mensili residue in un'unica soluzione utilizzando l'Area Riservata o l'APP di UnipolSai o concordando con la *Società* una diversa modalità di pagamento fra quelle ammesse e attivate presso l'Agenzia, nei seguenti casi:

- cessione del contratto all'acquirente in caso di alienazione del *Veicolo* assicurato;
- in relazione al *Contraente*, qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente punto 1.2 comma (i);
- in relazione al *Contraente*, qualora vengano meno i requisiti di cui al precedente punto 2.2;
- qualora il *Contraente* richieda che le comunicazioni contrattuali avvengano su supporto cartaceo, e ciò a causa dell'aggravio dei costi gestionali che ne derivano per la *Società* e che le impediscono di mantenere il beneficio del frazionamento mensile del Premio essendo senza oneri per il *Contraente*.

5. Tecnologia Scatola nera e Unibox e Mensilizzazione del Premio di Polizza

5.1 Scatola nera/Unibox Tecnologia in comodato d'uso

Se la polizza prevede la presenza della tecnologia *Scatola nera* o *Unibox* in comodato d'uso, qualora si verifichi l'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) punti 1, 2, 4, 6 e 7 degli

Artt. 7.1.2 e 7.2.2 per Unibox delle Condizioni di assicurazione, l'opzione Tariffaria "A Tempo" non potrà essere mantenuta a partire dalla mensilità successiva all'inadempimento (primo quietanzamento utile), ferma la possibilità di procedere con il frazionamento del pagamento del *Premio* in 12 (dodici) rate mensili.

È fatto comunque salvo quanto indicato alla lettera e) dei predetti Artt. 7.1.2 e 7.2.2.

5.2 Tecnologia di proprietà

Se la polizza prevede la presenza della tecnologia *Scatola nera* o *Unibox* di proprietà, qualora si verifichi l'inadempimento degli obblighi di cui alla lettera a) punto 2, 4, 5 e 6 degli Artt. 7.1.3 e 7.2.3 delle Condizioni di assicurazione, l'opzione Tariffaria "A Tempo" non potrà essere mantenuta a partire dalla mensilità successiva all'inadempimento (primo quietanzamento utile), ferma la possibilità di procedere con il frazionamento del pagamento del *Premio* in 12 (dodici) rate mensili.

È fatto comunque salvo quanto indicato alla lettera e) dei predetti Artt. 7.1.3 e 7.2.3.

Art. 1.4 - Sostituzione del contratto e conguaglio del Premio

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, ferma restando la sua scadenza annuale, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al *Premio* pagato e non goduto della *Polizza* sostituita

Che obblighi ho

Art. 1.5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Per la stipulazione del contratto, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione o, ove previsto, il *Documento Unico*.

La *Società* presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del rischio dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la *Società* può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di *Premio* più alte. In questo caso, se il *Contraente* rilascia dichiarazioni erranee o incomplete con coscienza e volontà – o se lo fa anche solo con colpa grave – la *Società* può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o rifiutare il pagamento del *Sinistro* e chiedere l'annullamento del contratto. Se invece il *Contraente* ha agito senza dolo o colpa grave, la *Società* può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi o ridurre il pagamento del *Sinistro* in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.

Inoltre, il *Contraente* deve comunicare immediatamente alla *Società* eventuali variazioni intervenute dopo la stipula del contratto. In caso di variazioni non comunicate che determinano un aggravamento del rischio, la *Società* può esercitare il diritto di rivalsa per i danni pagati ai terzi, rifiutare il pagamento del *Sinistro* o ridurlo in proporzione al minor premio percepito e recedere dal contratto.

Variazioni contrattuali

Art. 1.6 - Trasferimento della proprietà del Veicolo e consegna in Conto vendita ³

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo o il Conto vendita, fornendone idonea documentazione.

Art. 1.6.1 - Trasferimento della proprietà del Veicolo

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo fornendone idonea documentazione. In questo caso, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo Art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione, a scelta irrevocabile dell'alienante, viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà (o di cui è Locatario nel caso di Contratto di leasing) o del coniuge in comunione dei beni.

In tal caso la Società procederà per il nuovo Veicolo all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.

b) Cessione del contratto

L'alienante può chiedere che il contratto stipulato per il Veicolo alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente ed alla Società, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.

Il cedente è tenuto al pagamento del Premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di Effetto del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.

Per l'Assicurazione dello stesso Veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Risoluzione del contratto

L'alienante può chiedere la risoluzione del contratto stipulato per il Veicolo alienato. In tal caso la Società provvederà all'annullamento del contratto, previa esibizione dell'atto di trasferimento di proprietà registrato, nonché al rimborso del Premio netto pagato e non

3 Se vendo il Veicolo posso riutilizzare il contratto per un altro?

Se si ha intenzione di vendere il Veicolo occorre innanzitutto darne tempestiva informazione all'Agenzia/Punto Vendita dove è stato stipulato il contratto che fornirà tutte le informazioni utili sulla documentazione da consegnare.

Il contratto, a questo punto, potrà essere ancora utilizzato applicando una delle opzioni possibili a disposizione:

- cederlo, così come il Veicolo, al nuovo acquirente;
- assicurare un nuovo Veicolo con la medesima proprietà o del coniuge in comunione dei beni;
- risolverlo, riscuotendo la parte di Premio pagata ma non goduta, se non si ha intenzione di acquistarne un altro o si voglia assicurarsi altrove.

NOTA BENE!

In caso di indecisioni sul "cosa fare", è anche possibile sospendere il contratto per un massimo di 18 mesi.

goduto a partire dalla data di avvenuta comunicazione all'Agenzia/Punto Vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

Art. 1.6.2 - Consegna in Conto vendita

Se il *Veicolo* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo Art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione, oppure adottare una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo

Il contraente può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro *Veicolo*, purché tale *Veicolo* appartenga allo stesso *Proprietario* (o *Locatario* nel caso di Contratto di leasing) o al coniuge in comunione dei beni.

b) Risoluzione del contratto

il *Contraente* può chiedere la risoluzione del contratto e la *Società* provvederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso.

Art. 1.7 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del *Veicolo*, il *Contraente*, inoltre, deve fornire alla *Società* copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del *Veicolo* per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del *Veicolo*, il *Contraente*, invece, deve fornire alla *Società* la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico* e della targa di immatricolazione.

In tutti i casi, se non è stata richiesta la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo Art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo

Il contratto, dietro eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso, viene reso valido per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario* (nel caso dei Contratti di leasing allo stesso *Locatario*) o al coniuge in comunione dei beni.

b) Risoluzione del contratto

La *Società* provvederà alla risoluzione del contratto a partire dalla data di consegna/presa in carico del *Veicolo* presso il demolitore o di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione indicata sopra, o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso. Il *Contraente* ha diritto al rimborso della relativa parte del *Premio* netto pagato e non goduto, ad eccezione del *Premio* relativo alle garanzie diverse da R.C.A. eventualmente interessate dal *Sinistro*.

Art. 1.8 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso

La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso.

Qualora il *Contraente* intenda sospendere l'*Assicurazione*, è tenuto a darne comunicazione alla *Società* che rilascerà un'appendice che dovrà essere da lui essere sottoscritta. La sospensione decorrerà da tale data. Qualora il *Contraente* abbia aderito all'opzione tariffaria "A Tempo", la sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 18 mesi ciascuna.

Tenuto conto che il contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione*, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della *Polizza* e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni.

Decorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione del contratto, questo si risolverà e la *Società* provvederà alla restituzione del *Premio* netto pagato e non goduto.

La sospensione della *Polizza* non è consentita nei seguenti casi:

- contratti contenenti esclusivamente garanzie diverse dalla RCA;
- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti ceduti.

Qualora il *Contraente* intenda riattivare il contratto sospeso, la riattivazione è possibile sia sullo stesso *Veicolo* che su di un altro, purché il *Proprietario/Locatario* (salvo il caso del coniuge in comunione dei beni) sia lo stesso. In caso di riattivazione su di un altro *Veicolo*, occorre, inoltre, che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero oppure sia stato oggetto di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*. La riattivazione deve essere fatta secondo i seguenti criteri:

- emissione di una nuova *Polizza* sostituite il contratto sospeso;
- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso all'atto della stipula/rinnovo del contratto sospeso per la determinazione del *Premio*;
- imputazione, a favore del *Contraente*, del *Premio* pagato e non goduto sul contratto sospeso.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni, non si procede alla proroga delle scadenze né al conguaglio del *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Art. 1.9 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo

In caso di *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società* consegnando alla medesima copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente*, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'Art. 1.8 delle Condizioni di assicurazione, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

Il contratto, dietro eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso, viene reso valido per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario del Veicolo* rubato (nel caso dei

Contratti di leasing allo stesso Locatario) o al coniuge in comunione dei beni.

b) Risoluzione del contratto

L'Assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del Codice). I danni causati dalla circolazione del Veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del Codice).

Il Contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del Premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del Premio relativo alle garanzie diverse da quelle R.C.A. eventualmente interessate dal Sinistro, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Altre norme

Art. 1.10 - Coassicurazione

Qualora l'Assicurazione sia ripartita tra le imprese coassicuratrici indicate in Polizza, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione assicurativa in proporzione della rispettiva quota come risultante dal contratto, con esclusione di ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti l'Assicurazione, devono essere trasmesse fra le parti unicamente per il tramite della Società Incaricata dal Contraente, all'uopo designata quale Coassicratrice Incaricata. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Società Incaricata si intende valida per tutte le Coassicuratrici. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Incaricata, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, in virtù delle facoltà concesse alla Incaricata in sede di consenso al conferimento dell'incarico da parte del Contraente, ivi compresa quella di incaricare, previo consenso delle compagnie Coassicuratrici, esperti (periti, medici, consulenti, etc). La Società Incaricata provvede all'incasso dei Premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto contro rilascio delle relative quietanze, del certificato di Assicurazione, della Carta Verde e dell'Attestazione. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il Contraente e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

Art. 1.11 - Sostituzione dei documenti assicurativi ⁴

Su richiesta del Contraente e a sue spese, la Società, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, ovvero siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il Contraente deve restituire alla Società il documento deteriorato.

4 Quali sono i documenti da tenere a bordo?

Quando si guida occorre avere sempre con sé, obbligatoriamente, alcuni documenti. Fra questi, oltre alla patente di guida ed al libretto di circolazione del veicolo (o carta di circolazione o, ove previsto, al Documento Unico), occorre avere a portata di mano il certificato di assicurazione (e la Carta Verde) rilasciati dalla Compagnia al momento della stipula del contratto, al fine di dimostrare la validità dell'assicurazione in corso. Qualora i documenti assicurativi siano usurati, smarriti o rubati, occorre chiederne, a proprie spese, un duplicato alla Compagnia ricordando, comunque, che a far fede sono validi anche i documenti in formato digitale

?

Nel caso di sottrazione il *Contraente* deve fornire alla *Società* la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il *Contraente*, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Art. 1.12 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

Art. 1.13 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, stabiliti per legge, relativi all'*Assicurazione*, presenti e futuri, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

Art. 1.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI

Art. 1.15 - Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Ferma l'operatività delle garanzie prestate fino all'ora e alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza di annualità, in caso di vincolo indicato in *Polizza* a favore dell'ente finanziatore o della società di Leasing, la *Società* - per tutta la durata del vincolo - si obbliga a:

- a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Veicolo* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio*, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del *Premio* comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di *Incendio*, *Furto* e *Rapina*, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione o Kasko, l'*Indennizzo* da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza.

Art. 1.16 - Vincolo

(condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

È operante il testo di vincolo allegato alla *Polizza*.

Cosa assicura

Art. 2.1 - Garanzia base (Rischio assicurato)

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza. Quando il Veicolo Assicurato è un rimorchio identificato con targa propria, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. La garanzia è operante anche per l'Assicurazione della targa prova ai sensi del D.P.R. n.474 del 24.11.2001

Se in Polizza è stato convenuto un Massimale complessivo, qualora i Massimali per i danni a persone e per i danni a cose (compresi gli animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la Somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del Massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

L'Assicurazione copre gratuitamente anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; ai fini della presente estensione di garanzia, e solo in caso di Incendio, la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione⁶;
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati
3. la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a Terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del Veicolo Assicurato⁷;

5 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati?

Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l'obbligo dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l'unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada.

6 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private?

Certamente. Nelle aree private la garanzia di R.C.A. di UnipolSai opera come se il Veicolo circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un'unica eccezione: se il Veicolo è parcheggiato in un'area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per comprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio.

7 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io?

Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, aprendo la portiera provoca danni ad un ciclista, questo è coperto dalla garanzia RC Auto.

4. la responsabilità per i danni causati dal rimorchio (compresi i *Carrelli appendice*) purché in circolazione e agganciato al *Veicolo* trainante indicato in *Polizza*. Ai fini di tale estensione gratuita occorre che il *Veicolo* trainante sia regolarmente abilitato al traino in base alla carta di circolazione o, ove previsto, al *Documento Unico* ed alle disposizioni vigenti;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del *Veicolo*. Tale estensione di copertura opera anche per i danni causati dalla circolazione del *Veicolo* con lama spartineve in aree private come da regolare autorizzazione documentata.
6. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O, OVE PREVISTO, AL DOCUMENTO UNICO:** la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la *Società* risarcirà anche i danni all'allievo conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati *Terzi*; non è invece, considerato *Terzo* l'allievo che sia alla guida del *Veicolo* per la relativa prova pratica;
7. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE O, OVE PREVISTO, AL DOCUMENTO UNICO:** la responsabilità del *Proprietario* e del committente per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul *Veicolo* e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul *Veicolo* e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati *Terzi*;
8. **PER I RIMORCHI:** la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dai *Sinistri* provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal *Veicolo* descritto in *Polizza* quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi;
9. **PER GLI AUTOCARAVAN:** il sovrappeso del *Veicolo*, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella carta di circolazione o, ove previsto, nel *Documento Unico*;
10. I trasporti eccezionali ai sensi dell'articolo 10 del "Nuovo Codice della Strada" (d.lgs. 30 aprile 1992 n°285 e successive modificazioni).
11. la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati dalla Circolazione del *Veicolo* stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli, Corredi professionali e loro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti da Incendio, da *Furto* o da smarrimento.

La *Società* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'*Assicurazione* obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza* e in quanto sia stato pagato il relativo *Premio*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7 e 8 i *Massimali* convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni gratuite.

Art. 2.2 - Attestazione sullo stato del rischio

Se risulta concluso il *Periodo di osservazione*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, la *Società* consegna per via telematica al *Contraente* e, se persona diversa, all'*Avente diritto*, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;

- il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto all'Attestazione*;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario del Veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *Veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di *Polizza*;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei *Sinistri* pagati (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* e con *Responsabilità paritaria* nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri* con *Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Per tutte le *Polizze*, nell'*Attestazione* vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* viene anche indicata la classe di merito interna UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;

In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo* la *Società* consegna per via telematica l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

La *Società* non elabora l'*Attestazione* nel caso di:

- contratti sospesi, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*;

- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;

Decorso 15 giorni (periodo di comporto) dalla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, l'Attestazione può essere utilizzata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario* del *Veicolo* dichiari che il *Veicolo* non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno (es. contratto in stato di sospensione). In questo ultimo caso, qualora venga attestata la stipula di un contratto di durata temporanea entro la scadenza del periodo di comporto la dichiarazione attestante la mancata circolazione del *Veicolo* riguarderà il periodo successivo alla scadenza della *Polizza* di durata inferiore ad un anno; qualora venga attestata la stipula di un contratto di durata temporanea successiva alla scadenza del periodo di comporto, la dichiarazione attestante la mancata circolazione del *Veicolo* riguarderà sia il periodo successivo alla scadenza del comporto, sia quello successivo alla scadenza della *Polizza* di durata temporanea.

Ove il contratto scaduto al quale l'attestato si riferisce, preveda un periodo di comporto superiore ai 15 giorni predetti (condizione contrattuale che deve essere dimostrata dal *Contraente* mediante esibizione della precedente *Polizza*), la dichiarazione di mancata circolazione o l'attestazione di stipula del contratto di durata temporanea deve essere resa decorso tale maggior termine..

In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'Attestazione non è più valida.

In assenza di Attestazione valida o in presenza di un'osservazione della sinistrosità discontinua, senza dichiarazione della mancata circolazione predetta, l'Assicurazione viene stipulata con la penalizzazione maggiore e con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

Cosa NON assicura

Art. 2.3 - Soggetti non assicurati

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
 - a) il *Proprietario* del *Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *Locatario* nel caso di *Veicolo* concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del *Veicolo* e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

Art. 2.4 - Rischi non assicurati

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre i danni causati:

- dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

- nelle Aree aeroportuali salvo deroghe contrattuali;
- da dolo del conducente

Art. 2.5 - Esclusioni e Rivalsa⁸

L'Assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di *Veicolo* adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di *Veicolo* con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 sulla circolazione di prova dei veicoli) che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- d) nel caso di *Veicolo* dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il *Veicolo* non è guidato dal *Proprietario/Locatario*, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- e) per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*;
- f) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'*influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* quando il fatto sia stato sanzionato;
- g) qualora il *Veicolo* non sia in regola con la revisione periodica.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2°, del *Codice*, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Salvo quanto previsto dall'Art. 8.1.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del *Contraente* e dell'*Assicurato* che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1915 del *Codice civile*.

Art. 2.6 - Rinunce gratuite al diritto di Rivalsa

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di *Rivalsa*:

- a) nel caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. In caso di mancato rinnovo entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* in occasione del *Sinistro* stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente

8 Che cosa vuol dire "Rivalsa"?

La *Rivalsa* è il diritto che la *Compagnia*, per legge, può esercitare nei confronti del *Cliente* richiedendo tutto o in parte il *Risarcimento* versato ai danneggiati se l'*Incidente* è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad es. il conducente, causa un incidente, alla guida di un veicolo per il quale non è in possesso della relativa abilitazione). In alcuni casi, tuttavia, la *Compagnia* rinuncia al diritto di *Rivalsa* (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*) salvaguardando totalmente il *Cliente*.

?

- scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del *Veicolo*;
- b) nel caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. In caso di mancato rilascio entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
 - c) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, solamente per il primo *Sinistro* per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la *Società* limiterà l'azione di *Rivalsa* al 10% del danno con il massimo di € 1.000,00. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per l'intero esborso;
 - d) qualora il *Veicolo* non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni;
 - e) nel caso di autoveicoli per uso ufficio, auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, per i danni subiti dai *Terzi* trasportati qualora il trasporto non venga effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*, salvo il caso in cui avvenga in numero superiore a quello risultante dalla carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico* di circolazione e di proprietà, per cui la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per l'intero esborso.

Dove vale la copertura

Art. 2.7 - Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante nei seguenti territori:

- Repubblica Italiana;
- Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- Stati aderenti all'Unione Europea;
- Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera;
- altri Stati elencati -e non barrati- nel Certificato Internazionale di Assicurazione (*Carta Verde*). La *Società* è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (*Carta Verde*).

L'Assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile AutoVeicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La *Carta Verde* è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, il *Contraente* è obbligato a farne immediata distruzione. La *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per le targhe prova di cui al D.P.R. n. 474 del 24.11.2001 non viene rilasciata la *Carta Verde*; ai fini della validità della copertura di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) si precisa che, per le targhe prova, la stessa è operante oltre che in Italia anche in Austria, Germania e Repubblica di San Marino per effetto di specifici accordi bilaterali.

Come personalizzare

Art 2.8 - R.C.A "PLUS" (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA GARANZIA R.C.A.)

Le seguenti Condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza e se è stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.8.1 - Rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i Veicoli ai dipendenti o collaboratori anche occasionali

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, *Proprietari* o *Locatari* dei Veicoli dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*;
- nel caso di *Veicolo* guidato da persone in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di *sostanze stupefacenti* o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

L'Assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la società, la ditta individuale, *Proprietari* o *Locatari* dei Veicoli fossero a conoscenza prima del *Sinistro* di tali circostanze.

Art. 2.8.2 - Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa qualora il *Veicolo* sia guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'influenza di *sostanze stupefacenti* o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

Art. 2.8.3 Rinuncia alla Rivalsa per i Sinistri causati da Veicolo non in regola con la revisione

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa qualora il *Veicolo* non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.

Art. 2.8.4 - Rinuncia alla Rivalsa per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul *Veicolo* indicato in Polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*.

La Società si riserva il diritto di Rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

Art. 2.8.5 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori

La Società assicura, nei limiti del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in Polizza, la Responsabilità Civile ai sensi dell'articolo 2048, 1° comma, del Codice civile, derivante al *Proprietario* dalla circolazione del *Veicolo* anch'esso indicato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;

- persone soggette a tutela del *Proprietario* stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all'insaputa o contro la volontà del *Proprietario/ Locatario del Veicolo*.

Art. 2.8.6 - Proprietario di rimorchio/semirimorchio di autocarro diverso da quello della motrice

L'*Assicurazione* è prestata per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi dell'articolo 2054 del Codice civile nella sua qualità di *Proprietario* del rimorchio o semirimorchio di autocarro che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di *Terzi*.

L'*Assicurazione* è operante:

- quando l'*Indennizzo* superi i *Massimali* per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di *Indennizzo* eccedente tali *Massimali*, fino alla concorrenza delle somme assicurate nella presente *Polizza*;
- quando la motrice non risulti assicurata oppure la sua copertura assicurativa non sia comunque operante;
- nel caso di azione di regresso esercitata dall'assicuratore della motrice, che abbia pagato l'intero danno, contro il *Proprietario* del rimorchio o semirimorchio di autocarro per la quota di danno allo stesso addebitabile.

Art. 2.8.7 - Aree aeroportuali

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 2.4 delle Condizioni di assicurazione, copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del *Veicolo Assicurato* nelle *Aree aeroportuali* comprese le piste, e per i danni a *Terzi* derivanti dal rimorchio, se staccato dal veicolo trainante, in seguito a manovre a mano, vizi di costruzione o difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 2.8.8 - Sinistro protetto⁹

(prestabile in presenza di Attestato di rischio completo e senza Sinistri nei 5 anni)

Fermo restando quanto pattuito nell'ambito della formula tariffaria "Bonus/Malus" richiamata in *Polizza*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna e del calcolo del *Premio R.C.A.*, in occasione dell'eventuale rinnovo con la *Società*, la stessa non terrà conto del *Sinistro* - con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* - che farebbe scattare il malus per il quale la *Società* ha effettuato un pagamento nel corso dell'ultimo *Periodo di osservazione*.

In ogni caso la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) verrà invece regolarmente evoluta.

In caso di *Sinistro* con *Responsabilità paritaria*, che non abbia ancora concorso all'applicazione del malus, non se ne terrà conto ai fini del calcolo del *Premio R.C.A.*

In presenza di due o più sinistri con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* occorsi nello stesso *Periodo di osservazione* dell'annualità di acquisto della Condizione aggiuntiva "Sinistro protetto", questa non opererà in alcun modo. In tal caso, alla prima scadenza annuale successiva, il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza.

9 In caso di Sinistro, se cambio Compagnia, questa Condizione aggiuntiva ha valore?

No. Al verificarsi del primo Sinistro che farebbe evolvere la classe di merito in malus, UnipolSai non ne terrà conto, con il vantaggio così di evitare la relativa maggiorazione di prezzo. Questo non vuol dire che di quell'evento non vi sarà traccia perché, per legge, l'Attestato di rischio indicherà il Sinistro avvenuto così come lo scatto in malus della Classe Universale CU. Quindi, se si decide di cambiare Compagnia e nell'anno appena concluso si è causato un Incidente, questo sarà comunque presente sull'Attestazione.

?

Per le annualità assicurative successive all'applicazione della Condizione aggiuntiva "Sinistro protetto".

- in caso di un unico ulteriore *Sinistro* in tali annualità
 - se con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* che farebbe scattare il malus, la *Società* terrà conto, ai fini del calcolo del *Premio R.C.A.* e dell'evoluzione della classe di merito interna, solo di tale ultimo *Sinistro*;
 - se con *Responsabilità paritaria* che non farebbe scattare il malus, la *Società* terrà conto ai fini del calcolo del *Premio R.C.A.* solo di tale ultimo *Sinistro*;
- in presenza di due o più *Sinistri con Responsabilità principale e/o con Responsabilità paritaria* occorsi nello stesso *Periodo di osservazione*, la Condizione aggiuntiva "Sinistro protetto" non opererà in alcun modo.

Art. 2.8.9 - Carico e scarico con mezzi meccanici

La *Società* assicura, fino a concorrenza per ogni *Sinistro* dei *Massimali* previsti in *Polizza* per la garanzia di Responsabilità Civile, la responsabilità civile del *Proprietario* e -se persona diversa- del committente per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul *Veicolo* indicato in *Polizza* (compresi i cassoni ribaltabili).

Fermo quanto previsto dall'Art. 2.5 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- per i danni alle persone trasportate sul *Veicolo* ed a coloro che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni alle cose trasportate, in custodia, in consegna o soggette alle operazioni di carico e scarico;
- per i danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- nei casi in cui i mezzi o i dispositivi meccanici vengano utilizzati in modo difforme da quanto prescritto dalla carta di circolazione o , ove previsto, dal *Documento Unico* e dalle leggi vigenti.

Come assicura

FORMULA TARIFFARIA DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

Il cambiamento della formula tariffaria, laddove possibile, può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto.

Art. 2.9 - Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)¹⁰

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell'emissione

10 Cos'è la Classe C.U. e come viene determinata?

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni *Veicolo* assicurato, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la *Classe C.U.*) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il "passaggio" dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.



della stipulazione della *Polizza* - prevista per tutte le formule tariffarie - viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e dell'Art. 134 comma 4-bis del *Codice*; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'*Attestato sullo stato del rischio* non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal *Veicolo*, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1 - Criteri di attribuzione della classe di C.U.).

Art. 2.10 - "Fissa"

La presente *Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria "Fissa", che non prevede variazione di *Premio* in funzione del verificarsi o meno di *Sinistri*.

Art. 2.11 - "Bonus/Malus"

L'*Assicurazione* è stipulata nella formula tariffaria "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in relazione alla sinistrosità registrata nel *Periodo di osservazione*.

Il "Bonus/Malus" si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati in *Tariffa*.

Art. 2.11.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai (o aziendale)

Ai fini della determinazione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'*Attestazione*.

Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento è sempre alla classe di merito interna UnipolSai (o aziendale).

I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai, sono i seguenti:

- in caso di prima immatricolazione del *Veicolo*, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei *Veicoli*, al contratto si applica la classe di merito interna UnipolSai 14 (salvo quanto espressamente indicato all'Art. 2.11.2 delle Condizioni di assicurazione);
- in presenza di una *Attestazione* in corso di validità relativa ad un contratto di altra Compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata dall'applicazione della *Tariffa* e delle *Tabelle di corrispondenza* in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- in presenza di una *Attestazione* UnipolSai in corso di validità
 - relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione delle Condizioni di assicurazione del prodotto KM&SERVIZI, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'Art. 2.11.3 delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla stessa classe di merito interna UnipolSai indicata nell'*Attestazione*;
 - relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi da UnipolSai KM&SERVIZI, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'Art. 2.11.3 delle Condizioni di assicurazione - viene assegnato alla classe di merito interna determinata sulla base dei criteri indicati dalla *Tariffa* in vigore al momento della stipulazione della *Polizza*.

Per la determinazione della classe di merito interna UnipolSai, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'*Attestazione sullo stato del rischio* in corso di validità e applicando i criteri della Tabella di corrispondenza.

TABELLA DI CORRISPONDENZA (ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Provvedimento IVASS 72/2018)	
CLASSE UNIVERSALE (CU)	CLASSE DI MERITO INTERNA UNIPOLSAI
1 (provenienza da CU 1)	0
1 (provenienza da CU 2)	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Art. 2.11.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis del Codice

La *Società*, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di *Sinistri con Responsabilità esclusiva o principale* o *paritaria* negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'Attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di *Polizza assicurativa* o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo *Attestato di rischio* conseguito sul veicolo già assicurato.

Art. 2.11.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.

La *Società*, fatto salvo quanto previsto all'Art. 2.11.2 che precede - Classe di merito di

assegnazione in caso di applicazione dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di stipula di una nuova *Polizza*, in presenza di una *Attestazione* in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna UnipolSai, determinata con i criteri indicati all'Art. 2.11.1 delle Condizioni di assicurazione, sia la classe C.U. nei seguenti casi:

- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* assicurato, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo *Veicolo* da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del *Locatario* siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul *Veicolo* ora intestato ad altri;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. All'acquirente è attribuita la classe di CU maturata sul veicolo trasferito.

Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

La disposizione si applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi per acquistarne uno in sostituzione;

- acquisto da parte dell'utilizzatore del *Veicolo* in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del *Veicolo*, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all'utilizzatore, in caso di mancato acquisto del *Veicolo* locato in leasing o noleggiato, per un altro *Veicolo* dal medesimo acquistato;
- acquisto di un *Veicolo* da parte del conduttore di un *Veicolo* di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul *Veicolo* di proprietà del soggetto portatore di handicap. Allo stesso modo il portatore di handicap che acquisti un veicolo potrà godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione ai sensi della su citata disposizione;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo Assicurato* alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.

Art. 2.11.3.1 - Rientro del *Veicolo* assicurato dal conto vendita

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine, il *Proprietario* rientri in possesso del *Veicolo* e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo

contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedente al conto vendita.

Art. 2.11.3.2 - Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita

Qualora il Veicolo oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita venga ritrovato, il Proprietario ne rientri in possesso ed il Contraente si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedenti alla perdita di possesso.

Art. 2.11.4 - Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui la nuova Polizza si riferisca ad un Veicolo già Assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di Sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

Art. 2.11.5 - Regole evolutive della classe di merito interna UnipolSai

Alla prima scadenza annuale successiva a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale.

Si terrà conto inoltre:

- dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni - anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento - il contratto è considerato privo di Sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2.

11 Posso evitare l'applicazione del malus in caso di Incidente con colpa?

Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare malus e non pagare un Premio maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l'applicazione si può rimborsare l'importo di quanto risarcito ai danneggiati.

NOTA BENE!

Per conoscere l'importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia/ Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (vedi Sezione "Riferimenti utili")



	TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito di assegnazione interna UnipolSai in base a: - numero di <i>Sinistri</i> con Responsabilità principale pagati e numero di volte che la Responsabilità paritaria "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni.				
	0	1	2	3	4 o più
Evoluzione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0)	+2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)

Art. 2.11.6 - Riapertura e liquidazione di un Sinistro

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la *Società* procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di *Premio*.

Art. 2.11.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i Sinistri liquidati "

Il *Contraente* può evitare le maggiorazioni di *Premio* e fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro dieci mesi dalla medesima scadenza contrattuale.

Art. 2.11.8 - Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito interna UnipolSai

La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione di un contratto sospeso, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna UnipolSai- purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

Art. 2.11.9 - Bonus/Malus con applicazione di una Franchigia fissa ed assoluta

Qualora nel contratto che prevede la formula tariffaria Bonus/Malus venga pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare alla *Società* l'importo del *Risarcimento* rientrante nei limiti della *Franchigia*. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la *Società* provvede a gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso alla *Società*.

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la scadenza naturale del contratto, la *Società* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto. In questo caso la *Società* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato la *Società* predispone una nuova *Attestazione*.

Art. 2.11 - Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea

La Società, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna UnipolSai e della classe C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della Polizza tiene conto:

- dei Sinistri non ancora indicati nell'Attestazione sullo stato del rischio (Sinistri “tardivi”), in quanto pagati dopo la scadenza del Periodo di osservazione precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei Sinistri relativi a Polizze di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

Come personalizzare

Art. 2.12 - Opzioni tariffarie “Bonus/Malus” (operanti solo se richiamate in Polizza)

La formula tariffaria “Bonus/Malus” prevede le seguenti opzioni tariffarie:

- “Riparazione Diretta”;
- “A Tempo”.

Art. 2.12.1 - “Riparazione Diretta”

(Valida solo per autocarri con peso a pieno carico fino a 35 quintali esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia R.C.A., per i Sinistri che rientrino nella procedura e nella disciplina del “Risarcimento Diretto” prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, nella forma del “Risarcimento del Danno in Forma Specifica” secondo i criteri di Risarcimento previsti dall'Art. 8.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

Tale modalità di Risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l'Assicurato non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno e la riparazione del Veicolo non sia antieconomica ai sensi dell'Art. 8.1.2 - Risarcimento del danno da circolazione, lettera d) “Riparazione diretta”.

L'Assicurato si obbliga ad effettuare la riparazione del Veicolo assicurato presso il centro di autoriparazione a sua scelta tra quelli indicati dalla Società facenti parte del circuito UnipolService. In virtù di ciò il Premio RC Auto sarà ridotto nella misura prevista dalla Tariffa ed indicata in Polizza.

La predetta modalità di Risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituyente solamente nei casi ed alle condizioni previste dalla Tariffa.

Sconto al rinnovo

Dopo ogni riparazione effettuata presso una carrozzeria o un'officina convenzionata con la Società, al Contraente sarà riconosciuto uno sconto di € 40,00 sul Premio della garanzia Responsabilità Civile Auto al netto del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e dell'imposta sulle assicurazioni.

Tale sconto verrà riconosciuto al primo rinnovo annuale della Polizza, purché il Sinistro sia stato

12 Che cos'è la Tariffa “A Tempo”?

La Tariffa “A Tempo” è riservata a coloro che scelgono di installare il dispositivo satellitare Unibox sul proprio Veicolo. Tale scelta porta significativi vantaggi quali la riduzione del Premio alla sottoscrizione del contratto ed il calcolo del Premio di rinnovo in base al tempo di percorrenza annuo effettuato.



liquidato non oltre il sessantesimo giorno prima della scadenza annuale della *Polizza*. Per i sinistri liquidati nei 60 giorni precedenti la data di scadenza annuale della *Polizza*, lo sconto potrà essere riconosciuto in occasione dell'eventuale rinnovo alla successiva scadenza annuale. In nessun caso il *Premio* netto della garanzia R.C.A., a seguito dell'applicazione dello sconto, potrà essere inferiore ad € 150,00.

Art. 2.12.2 - "A Tempo"¹²

Ai fini dell'attivazione dell'opzione tariffaria "A Tempo" occorre che il *Contraente*:

- abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare "Unibox";
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati nell'apposito Art. 7.2 delle Condizioni di assicurazione.

Il contratto così stipulato consente di beneficiare delle seguenti riduzioni del *Premio*:

- 1) all'atto della stipula, nella misura fissa indicata in *Polizza*;
- 2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) rilevata dal contatore satellitare "Unibox".

Il conteggio del tempo di percorrenza verrà effettuato secondo la seguente formula:
$$\text{ore su base annua} = \text{ore di percorrenza rilevate totali} / \text{giorni di attivazione} \times 365$$

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del *Premio* in misura fissa prevista dalla *Tariffa* in vigore sul contratto. Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi da "Unibox" nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di "Unibox" o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di *Premio* variabile in base al tempo di percorrenza rilevato, si precisa che:

- qualora il periodo di attivazione di "Unibox" risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;
- se il periodo di attivazione di "Unibox" risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta nell'annualità precedente;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del *Veicolo Assicurato* e riportato in *Polizza*; nel caso di sostituzione del *Veicolo*, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a *Veicoli* diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze. La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l'inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nell'apposito Art. 7.2 delle Condizioni di assicurazione, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:

- a. la perdita dello sconto fisso;
- b. il venir meno del beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

La *Società*, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il *Provider telematico*, si riser-

va comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul *Veicolo*, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del *Premio* assicurativo

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Responsabilità Civile Auto	
Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Risarcimento danni da circolazione	- da un minimo di € 6.450.000/ <i>Sinistro</i> per danni a persone e € 1.300.000/ <i>Sinistro</i> per danni a cose (massimale complessivo € 750.000/ <i>Sinistro</i>) fino a € 80.000.000/ <i>sinistro</i> per danni a persone e € 20.000.000/ <i>Sinistro</i> per danni a cose (massimale complessivo € 100.000.000/ <i>Sinistro</i>).

Cosa assicura**Art. 3.1 - Rischio assicurato**

La Società assicura i rischi relativi al *Veicolo* tramite le garanzie opzionali riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in *Polizza* ed è stato pagato il relativo *Premio*.

Con riferimento ai criteri relativi alla "Determinazione dell'ammontare del danno", del "Pagamento dell'*Indennizzo*" e "Denuncia del *Sinistro*" si rimanda ai relativi articoli delle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri" delle presenti Condizioni di assicurazione.

Cosa NON assicura**Art. 3.2 - Esclusioni**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- relativi agli *Accessori aggiuntivi* non di serie, salva specifica pattuizione;
 - relativi ai bagagli, alle merci trasportate ed ai *Corredi professionali*, salva specifica pattuizione;
 - determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto, salva specifica pattuizione;
 - causati da dolo o attività illecita del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*;
 - determinati da mancato uso del *Veicolo* e dal suo deprezzamento;
 - avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
 - conseguenti lo sviluppo di energia nucleare o di radioattività comunque insorto, controllato o meno;
 - verificatisi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.
- Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al *Veicolo* modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

Dove vale la copertura**Art. 3.3 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione è valida quando il *Veicolo* circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera, della Bosnia Erzegovina e del Regno Unito.

Inoltre la copertura è valida per i seguenti paesi: Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Israele e Ucraina.

La copertura per i seguenti paesi Azerbaigian, Cipro e Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

Garanzia Danni alle Merci Trasportate

L'Assicurazione "Danni alle Merci Trasportate" opera quando il *Veicolo* circola in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 3.4 - Incendio

Cosa assicura

Art. 3.4.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione, *Scoppio*.

L'*Assicurazione* è estesa:

- a) alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
- b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
- c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del *Contraente* o dell'*Assicurato*, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Cosa NON assicura

Art. 3.4.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni causati da *Fenomeni elettrici* o da bruciature, entrambi non seguiti da *Incendio*.

Come assicura

Art. 3.4.3 - Forma dell'assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato*¹³ indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

13 Qual è il valore del Veicolo da indicare sul contratto?

Indicare il corretto valore del *Veicolo* al momento della stipula o del rinnovo del contratto è il primo passo per avere un *Indennizzo* equo e corretto qualora si verifichino le circostanze per il quale il *Veicolo* è assicurato (*Furto*, *Incendio*, *Kasko* ecc.). Per procedere a tale indicazione occorre agire sulla scorta del valore che si vuole effettivamente assicurare, ad esempio: il valore della fattura di acquisto e degli eventuali Accessori non di serie o il valore del *Veicolo* indicato sul listino redatto da *Quattroruote* ("quotazione valore di vendita").



Come personalizzare

Art. 3.4.4 - Incendio "Formula Compact" **(clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)**

A parziale deroga dell'Art. 3.4.1 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o *Scoppio* che determinino il "Danno Totale" del *Veicolo* come disciplinato all'Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione. L'Assicurazione è estesa ai soli punti a) e b) dell'Art. 3.4.1 delle Condizioni di assicurazione. L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Art. 3.5 - Furto e Rapina

Cosa assicura

Art. 3.5.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di *Rapina*, *Furto* consumati o tentati, previa denuncia dell'accaduto alle Autorità.

L'Assicurazione è estesa:

- a) ai danni causati al *Veicolo* nell'esecuzione o nei tentativi di *Furto* o *Rapina* di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b) ai danni causati al *Veicolo* durante il possesso abusivo conseguente al *Furto* o alla *Rapina*, anche se derivanti da *Atti di vandalismo*;
- c) alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente* e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.5.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni dovuti ad *Appropriazione indebita*.

Come assicura

Art. 3.5.3 - Forma dell'assicurazione

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Se il contratto prevede che il *Veicolo* sia dotato:

- del dispositivo "Unibox", troveranno applicazione le norme disciplinate dall'Art. 7.2 delle Condizioni di assicurazione;
- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di *Furto* totale o *Rapina* senza ritrovamento

del *Veicolo*, non è applicato lo *Scoperto* o il minimo non indennizzabile pattuito in *Polizza* fatti salvi i casi, specificatamente indicati nell'Art. 3.5.6 delle Condizioni di assicurazione, nei quali lo scoperto o il minimo non indennizzabile vengono incrementati di un ulteriore 25%.

Come personalizzare

Art. 3.5.4 - Furto e Rapina "Formula Compact" **(clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)**

A parziale deroga dell'Art. 3.5.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* indennizza l'*Assicurato* unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di *Rapina, Furto* consumato o tentato che determinino il "*Danno Totale*" del *Veicolo* come disciplinato all'Art. 8.2.2 delle Condizioni di assicurazione. L'*Assicurazione* è estesa ai punti a), b) e c) dell'Art. 3.5.1 delle Condizioni di assicurazione.

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Art. 3.5.5 - Furto e Rapina "Formula Plus" - Appropriazione indebita **(Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)**

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 3.5.1 delle Condizioni di assicurazione, limitatamente agli autocaravan, estende l'operatività dell'*Assicurazione* ai *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* derivanti dall'*Appropriazione indebita* a condizione che:

- a) l'*Assicurato* non addivenga, senza il consenso della *Società*, a transazioni con l'autore del reato;
- b) sia stata inoltrata alla *Società*, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale.

Art. 3.5.6 - Antifurto e Localizzatore Satellitare **(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)**

Qualora sul *Veicolo* indicato in *Polizza* sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS:

- questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
 - direttiva 2014/53/EU;
 - direttiva 2014/35/EU;
 - direttiva 2014/30/EU;
 - direttiva 2009/661/CE
 - omologazione CE;
 - certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del *Veicolo* e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di società terze.

Il *Contraente* si impegna a consegnare all'Agenzia/Punto Vendita della Società, all'atto dell'emissione della *Polizza*:

- certificato di installazione o documento equipollente, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in *Polizza*;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l'avvenuta installazione.

Qualora si verifichi un *Sinistro* e il *Contraente/Assicurato* non abbia consegnato tale documentazione all'atto della stipulazione della *Polizza*, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il *Contraente/Assicurato* vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.

In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal *Contraente*, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia *Furto e Rapina* a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del *Veicolo* e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul *Veicolo*, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il *Veicolo* assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;
- g) Nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

In caso di *Furto, Rapina e Appropriazione indebita*, il *Contraente/Assicurato*, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del *Veicolo* oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il *Veicolo* è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di *Rapina e Appropriazione indebita*, nei casi in cui:

- una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al *Furto* del *Veicolo* assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
- l'*Assicurato*, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;

- si sia verificata l'interruzione dei servizi da parte del *Provider telematico* per mancato pagamento del canone da parte dell'*Assicurato*,
la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* contrattuale del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto in *Polizza*.

Art. 3.5.6.1 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone nei casi di *Rapina* e *Appropriazione indebita*;
- mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
- contenziosi in corso tra *Contraente* e/o *Assicurato* e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di ritrovamento del *Veicolo*, il *Contraente/Assicurato* deve darne comunicazione alla *Società*. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del *Veicolo*.

Art. 3.6 - Eventi Naturali

Cosa assicura

Art. 3.6.1. - Rischio assicurato – “Formula Base”

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali* e *diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto e grandine. L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e/o delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.6.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- derivanti o conseguenti alla circolazione dei *Veicoli*;
- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da Fenomeni elettrici comunque manifestatisi.

Come assicura

Art. 3.6.3 – Forma dell'Assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata per il Valore commerciale del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o

la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Nel caso di danno da grandine, l'*Indennizzo* è corrisposto nel limite dell'importo massimo indicato in *Polizza*.

Come personalizzare

Art. 3.6.4 – Eventi Naturali “Formula Compact”

(clausola operante solo se espressamente richiamata in *Polizza*)

A parziale deroga dell'Art. 3.6.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* non indennizza i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza dell'evento grandine.

Art. 3.6.5 – Eventi Naturali “Formula Plus”

(clausola operante solo se espressamente richiamata in *Polizza*)

La *Società*, a parziale deroga dell'Art. 3.6.3 delle Condizioni di assicurazione, presta l'*Assicurazione* - per gli Eventi indicati nell'Art. 3.6.1 delle Condizioni di assicurazione - per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Art. 3.7 - Eventi Sociopolitici

Cosa assicura

Art. 3.7.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la *Società*, indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*.

La *Società*, salvo il caso di “Danno Totale”, riconosce l'*Indennizzo* per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.7.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro *Veicolo*;
- avvenuti mentre il *Contraente*, l'*Assicurato* o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.

Come assicura

Art. 3.7.3 - Forma dell'assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

Art. 3.8 - Collisione

Cosa assicura

Art. 3.8.1 - Rischio assicurato

La *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza*, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- a) collisione con Velocipedi (compresi i monopattini elettrici), veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del *Sinistro*;
- c) collisione con animali.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

L'*Assicurazione* è operante:

1. in relazione ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
2. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo assicurato* a causa del *Sinistro* stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*;
3. in relazione ai danni causati da guida in stato *Ebbrezza alcolica* o sotto l'*influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli articoli 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcol) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento e delle successive modifiche. La garanzia è operante solamente per il primo *Sinistro* per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. In caso di *Sinistro* la *Società* applicherà sull'ammontare del danno una *Franchigia* di € 200,00 in aggiunta a quella eventualmente pattuita in *Polizza*; se quest'ultima non è pattuita, è comunque applicata la *Franchigia* di € 200,00. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, la garanzia non sarà più operante.

Cosa NON assicura

Art. 3.8.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";

- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* quando il fatto sia stato sanzionato;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'Art. 3.8.1 delle Condizioni di assicurazione;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'*Assicurato*.

Come assicura

Art. 3.8.3 - Forma dell'assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata "a primo rischio assoluto"¹⁴, senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in *Polizza*, fermo il limite del *Valore commerciale* del veicolo, compresi gli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.9 - Kasko

Cosa assicura

Art. 3.9.1 - Rischio assicurato

La *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili compreso l'urto con persone e animali, uscita di strada, ribaltamento, rottura di ponti e di strade, cedimento del terreno e rovina di edificio, caduta di alberi o di sassi, trasporto del *Veicolo* con qualunque mezzo purché identificato.

L'*Assicurazione* è estesa:

1. alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
2. in relazione ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da

14 Che cosa vuol dire che la garanzia Collisione è prestata "a primo rischio assoluto"?

La forma "a primo rischio assoluto" significa che la Compagnia rimborsa la somma assicurata per la copertura Collisione indicata sul contratto, fermo il limite del Valore commerciale del Veicolo.

Esempio:

Valore commerciale = € 9.000

Somma assicurata (massimo indennizzabile) per la garanzia Collisione = € 10.000

Ammontare del Danno = € 9.500

Danno indennizzabile = € 9.000

Franchigia (da applicare sul danno indennizzabile) = € 1000

Indennizzo = € 8.000 ossia danno

indennizzabile - franchigia



persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;

3. in relazione ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo Assicurato* a causa del *Sinistro* stesso.

E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Cosa NON assicura

Art. 3.9.2 - Esclusioni

Fermo quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino irregolare e/o non conforme alle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico* da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* quando il fatto sia stato sanzionato;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'Art. 3.9.1 delle Condizioni di assicurazione;
- causati da cose od animali trasportati sul *Veicolo*;
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora questi ultimi siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al *Veicolo* a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del *Veicolo* conosciuti dall'*Assicurato*.

Come assicura

Art. 3.9.3 - Forma dell'assicurazione

L'*Assicurazione* è prestata per il Valore commerciale del *Veicolo*, fermo il limite del Valore *assicurato* indicato in *Polizza*.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*.

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.10 - Garanzie Accessorie

Art. 3.10.1 - R.C.A. "Extra"

Cosa assicura

1. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'Impianto antifurto del *Veicolo* indicato in *Polizza*, la *Società* rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'Impianto antifurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'*Assicurato*.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*.

2. Ripristino dotazioni di sicurezza

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del *Veicolo* indicato in *Polizza*, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. Ripristino dell'impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare o sostituire l'impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul *Veicolo* indicato in *Polizza*, in caso di *Incendio* o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

4. Soccorso vittime della strada

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

5. Responsabilità Civile per difetti di manutenzione

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per *Sinistro*, i danni subiti dal conducente del *Veicolo Assicurato* -se diverso dal *Proprietario/Locatario/usufruttuario* o acquirente con patto di riservato dominio- a causa di difetti di manutenzione dei quali il *Proprietario/Locatario / usufruttuario* o acquirente con patto di riservato dominio dello stesso sia stato ritenuto responsabile.

6. Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la Responsabilità Civile per i Danni diretti involontariamente cagionati a cose/animali di Terzi ed a persone dall'*Incendio*, fulmine, esplosione, *Scoppio* del *Veicolo* indicato in *Polizza*, quando lo stesso non è in circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni Sinistro**.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo stesso *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Sono esclusi i danni:

- a cose ed animali in uso, custodia o possesso del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione, comodato o usufrutto dall'*Assicurato*;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 3.10.2 - C.V.T. "Extra"

Cosa assicura

1. Tassa di proprietà

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato in *Polizza* conseguente a *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la Società rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2. Spese di immatricolazione o voltura

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato in *Polizza* conseguente a *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la Società rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400,00**, le spese di immatricolazione o di voltura di un altro *Veicolo* della medesima tipologia.

In caso di perdita della targa in seguito ad *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o smarrimento della stessa, la Società rimborsa **fino alla concorrenza di € 400,00** le spese di reimmatricolazione del *Veicolo*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto*, *Rapina* o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o

dichiarazione di altra Autorità;

- in caso di demolizione, alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

3. Spese di parcheggio e custodia

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio del Veicolo* indicato in *Polizza* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto la Società rimborsa fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute dall'Assicurato per il parcheggio e la custodia del *Veicolo* stesso disposti dall'Autorità.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

4. Danni indiretti

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, *Incendio del Veicolo* indicato in *Polizza* o di suo sequestro amministrativo a seguito di *Sinistro* R.C.A., la Società corrisponde al Proprietario del *Veicolo* la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 200,00 per *Sinistro* e per annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del *Sinistro* alla Società.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di sequestro amministrativo, la copia del provvedimento.

5. Danni ai bagagli ed agli strumenti ed attrezzi di lavoro trasportati

La Società:

- in caso di *Incendio*, *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente, indennizzabili a termini di contratto, indennizza il conducente e le persone trasportate sul *Veicolo* indicato in *Polizza* per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 400,00 per *Sinistro*;
- in caso di *Furto* e *Rapina*, *Appropriazione indebita* indennizza il conducente, le persone trasportate e il proprietario del *Veicolo* indicato in *Polizza* per i danni subiti dagli strumenti ed attrezzi di lavoro di loro proprietà, utili all'esercizio dell'attività lavorativa, trasportati sul *Veicolo*.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per *Sinistro*.

La garanzia è operante a condizione che i bagagli, gli strumenti e gli attrezzi di lavoro si trovino all'interno del *Veicolo* e, se all'esterno, chiusi a chiave negli appositi alloggiamenti e che, in caso di *Furto*, il reato sia avvenuto con effrazione e con il *Veicolo* debitamente chiuso a chiave.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche,

apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, *Corredi professionali* e documenti e biglietti di viaggio.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto o Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

6. Rimborso spese documenti a seguito di *Sinistro*

In caso di "*Danno Totale*" indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa, *fino alla concorrenza di € 300,00 per Sinistro*, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al *Veicolo*.

7. Rimborso spese documenti di circolazione

La *Società*, *fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo*, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza*, distrutti in conseguenza di un *Incidente* della circolazione.

8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita* del *Veicolo* indicato in *Polizza* indennizzabili a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la *Società* rimborsa, *fino alla concorrenza di € 100,00 per Sinistro*, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del *Veicolo*.

9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura abitazione/della sede operativa o legale dell'Azienda

In caso di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita* del *Veicolo*, la *Società* rimborsa, *fino alla concorrenza di € 150,00 per Sinistro*, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell'abitazione di residenza dell'*Assicurato* e/o sede operativa o Legale del medesimo, qualora al momento del *Furto*, della *Rapina* o dell'*Appropriazione indebita* si trovassero all'interno del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto o Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;

10. Danni da *Fenomeno elettrico*

La *Società* rimborsa, *fino alla concorrenza di € 250,00 per Sinistro*, le spese sostenute per la riparazione dei danni da *Fenomeno elettrico* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.

11. Collisione con veicolo identificato e non assicurato

La *Società* indennizza i danni subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non *Assicurato* per la Responsabilità Civile obbligatoria.

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del *Terzo* e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per *Sinistro*, purché il *Sinistro* non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'*Assicurato* non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

12. Duplicato della patente di guida

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o *Incendio* del *Veicolo* indicato in *Polizza* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso *Veicolo*, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistra*, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La *Società*, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo Assicurato* siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l'avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida del *Conducente* sia pari od inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La *Società*, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo Assicurato* siano decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese per riottenere la patente di guida.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante le spese sostenute.

Come assicura

Art. 3.10.3 - Forma dell'assicurazione

La *Società* rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del *Degrado d'uso*.

Art. 3.10.4 - "Assistenza Extra - Rimborso Traino e Recupero del *Veicolo*"

La presente garanzia è operante solo nei casi in cui il conducente, o il *Proprietario del Veicolo* assicurato, si sia organizzato in proprio e pertanto non abbia provveduto a contattare la *Centrale*

operativa di assistenza facente parte della *Struttura Organizzativa di UnipolAssistance* per richiedere il soccorso stradale.

In ogni caso la presente garanzia non si cumula con la garanzia Assistenza Stradale di cui all'Art. 4.1 delle Condizioni di assicurazione qualora quest'ultima fosse contrattualizzata in *Polizza* ed inoltre le coperture "Traino del Veicolo e Officina mobile" e Recupero del Veicolo" non sono cumulabili ma alternative tra loro.

In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, *Incendio, Furto* - totale o parziale, tentato o consumato, *Rapina*, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, atti vandalici, nevicata, accumulatore scarico (batteria) che rendano il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile, la *Società* provvede a rimborsare le spese sostenute dall'*Assicurato* entro il limite di quanto di seguito indicato.

Esclusioni

Sono esclusi e rimangono a carico del conducente o del *Proprietario* del *Veicolo* assicurato i costi relativi:

- ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

Art. 3.10.4.1 - Traino del Veicolo e Officina mobile

Qualora il *Veicolo Assicurato* risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, la *Società* rimborsa, purché documentate, le spese sostenute dall'*Assicurato* per l'uscita dell'officina mobile e/o il traino fino:

- al più vicino punto di assistenza, oppure
- alla sede legale/operativa dell'impresa proprietaria del *Veicolo*, oppure
- ad una sua autocarrozzeria di fiducia.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi, per *Sinistro*;
- € 2.500,00 per gli altri *Veicoli*, (compresi gli autocaravan) per *Sinistro*.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Art. 3.10.4.2 - Recupero del Veicolo

Qualora il *Veicolo Assicurato* risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato;
- dover essere rimesso sulla sede stradale;

la *Società* rimborsa, purché documentate, le spese di recupero del *Veicolo* sostenute dal conducente o dal *Proprietario* del *Veicolo* fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi, per *Sinistro*;

- € 2.500,00 per gli altri Veicoli, (compresi gli autocaravan) per sinistro.

Art. 3.10.4.3 - Invio del Veicolo per la prosecuzione del trasporto

Qualora il *Veicolo Assicurato* risulti danneggiato in modo tale da non poter procedere con i propri mezzi e non sia possibile la riparazione immediata, la *Società* rimborsa all'*Assicurato* le spese, purché documentate, sostenute per la ricerca e sostituzione di un altro *Veicolo* per consentire la prosecuzione del trasporto merci fino alla concorrenza di:

- € 1.500,00 per autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali, autoveicoli speciali aventi peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, per i motocarri ed i rimorchi, per sinistro;
- € 2.500,00 per gli altri Veicoli, (compresi gli autocaravan) per sinistro.

Nel caso in cui il *Veicolo* in sostituzione sia di proprietà dell'*Assicurato*, il rimborso verrà riconosciuto per un importo pari a € 1,00+IVA per Km percorso, da calcolarsi dalla residenza/ sede legale dell'*Assicurato* al luogo dove si trova il *Veicolo* in sosta forzata.

In entrambi i casi l'*Assicurato*, a comprova di quanto avvenuto, metterà a disposizione della *Società* per la liquidazione del danno, i verbali delle Autorità eventualmente intervenute sul luogo del *Sinistro*, le bolle di accompagnamento e le ricevute di scarico della merce, copia della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto, le fatture e/o ricevute fiscali pagate e inerenti la riparazione del *Veicolo* e dell'invio del veicolo in sostituzione.

Art. 3.11 - Cristalli

Cosa assicura

Art. 3.11.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione la *Società*, nei limiti convenuti, rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale per la sostituzione o la riparazione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del *Veicolo* indicato in *Polizza*, a seguito di danneggiamento o rottura conseguente a cause accidentali, fatto di terzi, fenomeni naturali (compreso il danno da grandine).

Sono comprese in garanzia le spese sostenute per la ricalibratura di eventuali sensori (pioggia ed affini) già montati sul cristallo al momento del *Sinistro*, purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Cosa NON assicura

Art. 3.11.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i danni:

- ai cristalli blindati e/o antisfondamento;
- che richiedano la sostituzione di cristalli di *Veicoli* che, limitatamente ai componenti oggetto della garanzia, risultino modificati o comunque non corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dalla casa costruttrice;
- ai lunotti in cristallo o plastiche trasparenti cuciti o termosaldati su cappotte in tela;
- causati da rigature e/o segnature dei cristalli;

- riportati da altre parti del *Veicolo* a seguito della rottura dei cristalli;
- avvenuti in conseguenza delle operazioni di applicazione o rimozione degli stessi cristalli;
- dovuti a vizi di fabbricazione;
- riconducibili alla normale usura.

La garanzia non è prestata quando l'evento è indennizzabile con altra garanzia prestata con il presente contratto o con altro contratto assicurativo in vigore con la *Società*, compresa la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.).

Come assicura

Art. 3.11.3 - Forma dell'assicurazione

Art. 3.11.3.1 - Riparazione Libera

L'Assicurato, in caso di *Sinistro*, può utilizzare il centro cristalli UnipolGlass¹⁵ (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") ovvero rivolgersi ad un centro cristalli diverso da UnipolGlass. Qualora l'Assicurato utilizzi il centro cristalli UnipolGlass la garanzia è prestata nella forma dell' "Indennizzo in Forma Specifica", in virtù della quale la *Società* si assume l'onere di riparare direttamente il *Veicolo* danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico.

La *Società* si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

Qualora l'Assicurato scelga di fare riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso UnipolGlass la garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 8.1.3 delle Condizioni di assicurazione, fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione, sull'importo del danno, di una *Franchigia* di € 200,00 per *Sinistro*.

Per le finestre in polimetilmetacrilato ("plexiglass") degli autocaravan:

- qualora l'Assicurato utilizzi il centro cristalli UnipolGlass la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione, sull'importo del danno, di una *Franchigia* di € 100,00 per *Sinistro*;
- qualora l'Assicurato scelga un centro cristalli diverso da UnipolGlass, la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per *Sinistro* con l'applicazione, sull'importo del danno, di una *Franchigia* di € 200,00 per *Sinistro*.

15 Cos'è UnipolGlass?

UnipolGlass è la società del Gruppo Unipol specializzata nella riparazione e sostituzione dei cristalli auto. Essa mette a disposizione una rete di riparatori altamente qualificati diffusa su tutto il territorio nazionale, pronta a raggiungere il Cliente persino a domicilio, senza costi aggiuntivi.

I vantaggi nel rivolgersi preventivamente ad un centro UnipolGlass per la riparazione dei cristalli (recapiti in Sezione "Riferimenti utili") sono molti e tutti utili:

- celerità dell'intervento, anche al domicilio;
- nessun esborso a carico poiché l'Indennizzo del danno (riparazione o sostituzione dei cristalli) non è gravato da alcuna *Franchigia* o *Scoperto* o minimi non indennizzabili;
- cristalli omologati CE garantiti 10 anni sui difetti di montaggio ed installazione.

?

Art. 3.11.3.2 - Riparazione Diretta¹⁶

(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La Società, fatta eccezione per i Sinistri avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente, presta la garanzia Cristalli unicamente nella forma dell'“Indennizzo in Forma Specifica”, in virtù della quale la Società si assume l'onere di riparare direttamente il Veicolo danneggiato e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a suo carico. La Società si riserva la facoltà di valutare, a suo giudizio esclusivo, la riparabilità del parabrezza in luogo della sua sostituzione.

Per le finestre in polimetilmetacrilato (“plexiglass”) degli autocaravan la garanzia è prestata fino alla concorrenza complessiva di € 600,00 per Sinistro con l'applicazione, sull'ammontare del danno, di una Franchigia di € 100,00 per Sinistro.

L'Assicurato si obbliga, in caso di Sinistro, ad utilizzare esclusivamente il centro cristalli UnipolGlass (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”). Non è previsto alcun Indennizzo qualora l'Assicurato decida di riparare o sostituire i cristalli presso un centro cristalli diverso da UnipolGlass.

Art. 3.12 - Danni alle Merci Trasportate

Cosa assicura

Art. 3.12.1 - Rischio assicurato

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società tiene indenne l'Assicurato in relazione ai Danni materiali e diretti subiti dalle Merci inerenti l'attività esercitata dal medesimo, eventualmente identificate sul documento di trasporto o su documento equivalente, trasportate sul Veicolo destinato ad uso “conto proprio”¹⁷, durante la circolazione in aree pubbliche o a queste equiparate a causa di:

- a) Incendio, azione del fulmine, esplosione, Scoppio;
- b) ribaltamento del Veicolo, caduta dello stesso in acqua o precipizi ed in genere uscite dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- c) collisione del Veicolo con altri veicoli identificati, urto dello stesso contro corpi fissi e/o mobili purché tali eventi lascino tracce evidenti e constatabili sul Veicolo stesso;
- d) alluvione, inondazione, mareggiate, tormenta di neve, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale;

16 NOTA BENE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi della “Riparazione Diretta” dei cristalli occorre sempre avvalersi di un centro UnipolGlass (vedi Sezione “Riferimenti utili”). Qualora si preferisca riparare i cristalli presso un centro diverso da UnipolGlass, non si deve scegliere la “Riparazione Diretta”, pena la perdita del rimborso.

17 Che cosa si intende per “veicolo destinato ad uso conto proprio”?

Per uso “conto proprio”, ossia “trasporto delle merci in conto proprio, si intende che l'attività di trasporto svolta dal veicolo è effettuata per soddisfare esclusivamente lo svolgimento dell'attività professionale/commerciale del suo proprietario. Le merci trasportate sono quindi di proprietà del trasportatore o appartengono a persone con cui questi ha rapporti professionali (es. artigiano che trasporta al cliente un mobile da lui prodotto o riparato) ed il trasporto effettuato rappresenta solo un'attività secondaria rispetto alla principale (costruire/riparare mobili). Per differenza, un veicolo che ha invece la licenza uso “conto terzi” svolge la prestazione di trasporto come attività principale (es. impresa di trasporto che consegna autovetture ai concessionari).

- e) bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché le *Merci* siano trasportate con autocarri furgonati o centinati.

L'Assicurazione è estesa:

- alla colpa grave dell'Assicurato, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
- ai *Danni materiali e diretti* subiti dalle *Merci* a bordo del *Veicolo* durante le traversate marittime che questo effettua tra porti italiani, su navi traghetto o navi che non richiedono l'uso di gru per il carico/scarico delle merci (navi RO/RO).

La garanzia decorre dal momento in cui il *Veicolo*, con le *Merci* a bordo, lascia il luogo di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio e termina nel momento in cui il *Veicolo* arriva nel luogo di destinazione.

Cosa NON assicura

Art. 3.12.2 - Esclusioni

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, l'Assicurazione non è operante per i *Danni materiali e diretti* causati da:

- inidoneità del *Veicolo* per il trasporto e la protezione delle *Merci*, cattivo stivaggio, difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle *Merci* al trasporto;
- vizio proprio o qualità insite delle *Merci* trasportate;
- furto, sottrazione derivante da altri reati o smarrimento delle *Merci* trasportate.

L'Assicurazione non è inoltre operante per danni e/o perdite riconducibili ad eventuali esclusioni previste dalla garanzia di "Responsabilità Civile Autoveicoli".

L'Assicurazione non è inoltre prestata per le seguenti merci: carte valori, documenti, monete, francobolli, orologi, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, autoveicoli e motoveicoli, animali vivi, tabacchi, prodotti farmaceutici, materiale cine-foto-ottico, audiovisive HI-FI, computers ed accessori, apparecchi per telefonia, pellicce, tappeti pregiati, oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezionismo o di affezione, *Merci* deperibili da trasportarsi con autocarri isotermici e/o frigoriferi, *Merci* infiammabili, tossiche, esplodenti e/o pericolose.

Come assicura

Art. 3.12.3 - Forma dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto"¹⁸, senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza per anno assicurativo della somma indicata in *Polizza*.

In caso di *Sinistro*, salvo quanto specificatamente indicato nell'Art. 3.12.5 delle Condizioni di assicurazione, la garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 250,00 per ogni *Sinistro*.

18 Che cosa vuol dire che la garanzia "Merci" è prestata "a primo rischio assoluto"?

La forma "a primo rischio assoluto" significa che la Compagnia rimborsa il danno subito dalle merci fino all'importo annuo che hai scelto al momento della sottoscrizione del contratto. In questo modo hai un doppio vantaggio: non devi preoccuparti, ogni volta che fai un trasporto, del valore della merce a bordo e non incorri nel rischio della "sottoassicurazione", vale a dire ricevere un indennizzo inferiore se hai valutato di meno le merci.

?

Art. 3.12.4 - Rinuncia al Diritto di Surrogazione

La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del *Contraente*, dell'Assicurato, del personale dipendente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Art. 3.12.5 - Danni alle Merci Trasportate "Plus"

(Condizione aggiuntiva della garanzia Danni alle Merci Trasportate valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)

La Società estende l'operatività dell'Assicurazione in caso di:

1) Carico e scarico

La garanzia è estesa alla caduta o urto delle *Merci* durante il carico e/o lo scarico delle stesse avvenuto con o senza l'ausilio di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul *Veicolo*. Per carico si intende l'operazione di sollevamento della merce da terra in prossimità del *Veicolo* per deporla sullo stesso e per scarico l'operazione inversa.

La garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia di € 250,00 per ogni *Sinistro*.

2) Atti dolosi di terzi

A parziale deroga dell'Art. 3.2) delle Condizioni di assicurazione, garanzia è estesa ai *Danni materiali* e diretti derivanti da atti dolosi di terzi, quali, ad esempio, disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo e similari.

La garanzia è prestata con l'applicazione del 10% di scoperto o della *Franchigia* di € 500,00 per ogni *Sinistro*.

L'Assicurato deve denunciare l'accaduto all'Autorità competente e farne pervenire copia alla Società.

3) Danni agli utensili e attrezzi professionali trasportati

A parziale deroga dell'Art. 3.2 delle Condizioni di assicurazione, la Società, in caso di Incendio o di Incidente della circolazione con responsabilità del conducente del *Veicolo*, indennizzabili a termini di contratto, indennizza l'assicurato, il conducente, le persone trasportate per i danni subiti dagli utensili ed attrezzi di lavoro da costoro utilizzati nell'esercizio della propria attività lavorativa, trasportati sul *Veicolo*.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 1.000,00 per *Sinistro*.

Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

Come personalizzare

Art. 3.13 - Opzioni Tariffarie Corpi Veicoli Terrestri (C.V.T.)

(operanti solo se richiamate in Polizza)

Art. 3.13.1 - "Riparazione Diretta"

(Valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)

- Garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Kasko
La Società, fatta eccezione per i *Sinistri* avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di "Danno Totale", presta le garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione nella forma dell'Indennizzo in Forma

Specifica", sulla base dell'Art. 8.2.4 delle Condizioni di assicurazione". L'Assicurato si obbliga, in caso di *Sinistro*, ad avvalersi esclusivamente del centro di autoriparazione scelto tra quelli facenti parte del circuito *UnipolService* oppure, in alternativa a quest'ultimo e nel solo caso del danno da grandine, del "Network specializzato grandine di *UnipolService*". Dall'osservanza di tale obbligo consegue che:

- per le garanzie *Incendio*, *Furto e Rapina*, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione l'eventuale Scoperto, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*, vengono eliminati;
- in relazione alla garanzia Eventi Naturali, per gli eventi diversi da quello grandine, l'eventuale Scoperto e minimo non indennizzabile, se pattuiti in *Polizza*, vengono dimezzati;
- in relazione alla garanzia Eventi Naturali, per l'evento grandine, l'eventuale Scoperto e minimo non indennizzabile, se pattuiti in *Polizza*:
 - vengono dimezzati se l'Assicurato decide di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione del circuito "*UnipolService*";
 - vengono eliminati se l'Assicurato decide di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione del circuito "Network specializzato grandine di *UnipolService*".

Nel caso in cui a giudizio di *UnipolService* non sia possibile procedere alla riparazione, nessuna conseguenza deriva all'Assicurato e si applicano le condizioni contrattualmente previste per la riparazione presso i centri di autoriparazione convenzionati.

Art. 3.13.2 - Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio **(Opzione operante solo se espressamente richiamata in Polizza - Valida solo per autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)**

La Società, ad ogni rinnovo annuale, effettua l'adeguamento automatico del Valore assicurato del *Veicolo* indicato in *Polizza* sulla base delle valutazioni redatte da *Quattroruote* ("quotazione valore di vendita") e, salvo quanto indicato nel seguito, nella stessa percentuale, anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all'eventuale modifica dei premi delle garanzie *Incendio*, *Furto e Rapina*, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici e Kasko. Per la garanzia Collisione, il limite massimo di *Indennizzo* indicato in *Polizza* non è soggetto ad adeguamento.

I limiti massimi di *Indennizzo* ed i premi delle garanzie Cristalli, Garanzie Accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.

Al momento della stipula della *Polizza* il Contraente dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il *Veicolo* che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da *Quattroruote*;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione del *Veicolo*, anche se avvenuta all'estero;
- il valore complessivo degli eventuali Accessori aggiuntivi non di serie che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- per i *Veicoli* assicurati con *Polizze* che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del Valore assicurato;
- in caso di cessazione delle valutazioni di *Quattroruote* o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale fonte;
- se il modello del *Veicolo Assicurato* non è più quotato da *Quattroruote*;
- limitatamente agli Accessori aggiuntivi non di serie se assicurati, se la somma assicurata per il *Veicolo* è superiore all'importo indicato nella *Polizza* precedente.

In questi casi il valore del *Veicolo* e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* saranno adeguati al valore di mercato **solo su specifica richiesta del Contraente**.

Art. 3.13.3 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio su richiesta del Contraente

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, **sui specifica richiesta del Contraente**, ad adeguare il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed il valore degli *Accessori aggiuntivi non di serie*, se assicurati, al *Valore commerciale*, procedendo all'eventuale modifica dei *Premi* applicando gli stessi elementi tariffari definiti nel precedente paragrafo "Adeguamento automatico del *Valore assicurato* e del *Premio*" (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell'Assicurato, dati tecnici del *Veicolo*).

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

I limiti/sottolimiti all'Indennizzo, *Franchigie*, *Scoperti/Minimi non indennizzabili*, possono mutare in base alla diversa tipologia del *Veicolo* assicurato. Qualora la *Tariffa* preveda la possibilità di poter scegliere diverse soluzioni, nelle successive tabelle saranno indicati solo i rispettivi valori "minimi e massimi".

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Incendio	- Indennizzo Valore assicurato; - Spese per recupero box fino a € 10.000/anno;	---	da 0 fino ad un massimo del 15% con minimo di € 500/ <i>Sinistro</i>
Furto e Rapina	- Indennizzo Valore assicurato	---	da 0 fino ad un massimo del 20% con minimo di € 1.500/ <i>Sinistro</i>
Eventi Naturali	Indennizzo Valore assicurato	---	dal 10% con minimo di € 200/ <i>Sinistro</i> fino ad un massimo del 20% con minimo di € 700/ <i>Sinistro</i>
Eventi Sociopolitici	Indennizzo Valore assicurato	---	dal 10% con minimo di € 200/ <i>Sinistro</i> fino ad un massimo del 20% con minimo di € 700/ <i>Sinistro</i>
Collisione	Indennizzo fino ad un massimo di € 10.000/ <i>Sinistro</i> ;	- da un minimo di € 200/ <i>Sinistro</i> ad un massimo di € 750/ <i>Sinistro</i> ;	---
Kasko	Indennizzo Valore assicurato	---	dal 10% con minimo di € 750/ <i>Sinistro</i> fino ad un massimo del 10% con minimo di € 1.500/ <i>Sinistro</i> ;

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Garanzie Accessorie	R.C.A Extra: - Spese "Perdita chiavi" fino ad € 400/<i>Sinistro</i>; - Spese "Ripristino dotazioni di sicurezza" fino a € 500/<i>Sinistro</i>; - Spese "Ripristino impianto antifurto/satellitare" fino a € 600/<i>Sinistro</i>; - Spese "Soccorso vittime della strada" fino a € 500/<i>Sinistro</i>; - RC difetti manutenzione fino a € 105.000/<i>Sinistro</i>; - Ricorso Terzi da incendio fino a € 250.000/<i>Sinistro</i>	---	---
	C.V.T. Extra: - Indennizzo Tassa di proprietà; - Spese "Immatricolazione" fino a € 400; - Spese "Parcheggio e custodia" fino a € 500/<i>Sinistro</i>; - Spese "Danni indiretti" € 10/giorno fino a € 200/<i>Sinistro</i>; - Spese "Danni ai bagagli/strumenti e attrezzi trasportati" fino a € 400/<i>Sinistro</i> in caso di <i>Incendio/Furto/Rapina/ Appropriazione indebita</i> dei bagagli; fino a € 1.000 in caso di <i>Furto/Rapina/ Appropriazione indebita</i> degli strumenti; - Spese "Documenti sinistro" fino a € 300/<i>Sinistro</i>; - Spese "Documenti circolazione" fino a € 100/anno; - Spese "Lavaggio e disinfezione" fino a € 100/<i>Sinistro</i>; - Spese "Sostituzione telecomando box/serranda" fino a € 150/<i>Sinistro</i>; - Spese "Fenomeno elettrico" fino a € 250/<i>Sinistro</i>; - Spese "Collisione con veicolo non assicurato" fino a € 5.000/<i>Sinistro</i>; - Spese "Duplicato patente di guida" fino a € 250/<i>Sinistro</i>; - Spese "Corso recupero punti patente" fino a € 500/anno; - Spese "Esame revisione/rilascio patente" fino a € 1.000/anno;	---	---

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Garanzie Accessorie	"Assistenza Extra - Rimborso Traino e Recupero del Veicolo" Traino del Veicolo e Officina mobile, Recupero del Veicolo e Invio del veicolo per la prosecuzione del viaggio, senza l'utilizzo della Struttura Organizzativa di UnipolAssistance fino ad € 2.500/Sinistro.	---	---
Cristalli	con "Riparazione Libera" : - indennizzo totale spese riparazione/sostituzione se riparazione presso centro cristalli UnipolGlass; - indennizzo fino ad un massimo di € 600/Sinistro per finestre in "plexiglass" di autocaravan; - indennizzo fino ad un massimo di € 600/Sinistro se riparazione in centro cristalli diverso da UnipolGlass;	---	---
		€ 100/Sinistro	---
		€ 200/Sinistro	---
	con "Riparazione Diretta" : - indennizzo totale spese riparazione/sostituzione se riparazione presso centro cristalli UnipolGlass; - indennizzo fino ad un massimo di € 600/Sinistro per finestre in "plexiglass" di autocaravan; - nessun indennizzo se riparazione in centro cristalli diverso da UnipolGlass;	---	---
		€ 100/Sinistro	---
		---	---
Danni alle Merci Trasportate	indennizzo da un minimo di € 5.000/anno ad un massimo di € 10.000/anno; Danni alle Merci Trasportate "Plus" : - Carico e scarico con mezzi meccanici - Atti dolosi di terzi - Danni agli utensili/attrezzi professionali trasportati: fino a un massimo di € 1.000/Sinistro	€ 250/Sinistro	---
		€ 250/Sinistro	---
		€ 500/Sinistro	10%
		---	---

Corpi Veicoli Terrestri			
Garanzia	Limiti/Sottolimiti	Franchigie	Scoperti/minimi non indennizzabili
Opzione tariffaria CVT "Riparazione Diretta" (solo per autocarri con p.c.p.c. fino a 35 q.li esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)	- spese riparazione del veicolo a carico della <i>Società</i> con obbligo di riparazione presso centri di autoriparazione <i>UnipolService</i> e, per la garanzia Eventi Naturali limitatamente al solo evento grandine, anche presso il "Network specializzato grandine di <i>UnipolService</i>"; - nessun <i>Indennizzo</i> per garanzia Eventi Sociopolitici ed Eventi Naturali, "Formula Base" e "Formula Plus", limitatamente al solo evento grandine, in caso di mancata riparazione;	- eliminazione <i>Franchigia</i> per la garanzia Collisione; - raddoppio <i>Franchigia</i> per la garanzia Collisione in caso di mancata riparazione o in caso di riparazione presso un centro diverso da <i>UnipolService</i>	- eliminazione scoperti/minimi non indennizzabili per le garanzie <i>Incendio, Furto e Rapina</i>, Eventi Sociopolitici e Kasko; dimezzamento scoperti/minimi per la garanzia Eventi Naturali; - evento grandine della garanzia Eventi Naturali – "Formula Base" e "Formula Plus" - riparazione presso circuito "<i>UnipolService</i>" l'eventuale <i>Scoperto</i> e minimo, se pattuito in <i>Polizza</i>, viene dimezzato; riparazione presso "Network specializzato grandine di <i>UnipolService</i>"; l'eventuale <i>Scoperto</i> e minimo, se pattuito in <i>Polizza</i>, viene eliminato. - ulteriore <i>Scoperto</i> del 20% per le garanzie <i>Incendio, Furto e Rapina</i>, Eventi Naturali limitatamente agli eventi diversi da "grandine", Kasko in caso di mancata riparazione o riparazione presso un centro diverso da <i>UnipolService</i> - ulteriore <i>Scoperto</i> del 20% per la garanzia Eventi Sociopolitici in caso di riparazione presso un centro diverso da <i>UnipolService</i>
Danno Parziale	degrado d'uso 10%/anno per le parti meccaniche fino ad un massimo del 50%	quelle previste per la garanzia interessata dal <i>Sinistro</i> .	quelli previsti per la garanzia interessata dal <i>Sinistro</i> .

Art. 4.1 – ASSISTENZA STRADALE

Cosa assicura

Art. 4.1.1 - Rischio assicurato

La *Società* si impegna a erogare una o più delle *Prestazioni* di immediato aiuto previste dagli Artt. 4.1.9 e 4.1.10 delle Condizioni di assicurazione qualora l'*Assicurato* si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

L'*Assicurazione* è estesa alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

Le *Prestazioni* sono erogate attraverso la *Centrale operativa*, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'*Assicurato* in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo *UNIBOX*, se installato;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la *Struttura organizzativa*.

La *Centrale operativa*:

- eroga esclusivamente le *Prestazioni* necessarie e funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- non eroga alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'*Assicurato*, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle *Prestazioni*.

Art. 4.1.2 - Delimitazioni

1. La *Struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'*Assicurato*;
2. La *Società* non riconosce né rimborsi né indennizzi compensativi, salvo quanto previsto all'Art.4.1.3 delle Condizioni di assicurazione;
3. la *Società* non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'*Assicurato* e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della *Società* se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'*Assicurato* o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla *Società*, devono essere consegnati alla stessa;
6. la *Società* mette a disposizione dell'*Assicurato* un *Autoveicolo* sostitutivo avente perso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per:

- le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, *Incendio*, *Furto e Rapina* e *Kasko*, a esclusione delle relative franchigie e dei relativi scoperti, nonché di eventuali e ulteriori

coperture assicurative;

- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
- la restituzione del *Veicolo* ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il *Veicolo* è stato consegnato all'*Assicurato*;
- le dotazioni di cui TUTTE le autovetture devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).

Tutte le altre spese sono a carico dell'*Assicurato*. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'*Assicurato* (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti prestabiliti.

Inoltre il centro di noleggio che fornisce l'autovettura sostitutiva può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'*Assicurato*. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;

7. gli importi riconosciuti dalla *Società* a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'*Assicurato* dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'*Assicurato* deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla Struttura organizzativa. La *Prestazione* non è operante:

- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'*Assicurato*;
- se l'*Assicurato* non è in grado di fornire alla Struttura organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

8. Le *Prestazioni* che richiedono l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'*Assicurato* sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla *Centrale operativa* preventivo consenso scritto.

9. Le *Prestazioni* che richiedono l'accesso all'*Abitazione* sono erogate solo in presenza dell'*Assicurato* o di una persona da lui delegata per iscritto.

10. Le *Prestazioni* di assistenza non sono erogate per quei *Veicoli* che superano i limiti di sagoma e di peso quali i trasporti eccezionali, in quanto non rispettano le condizioni normative definite dall'articolo 61 del Nuovo Codice della Strada e quanto previsto dalla Direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni ed alle caratteristiche tecniche dei veicoli stradali.

Art. 4.1.3 - Pagamento delle Prestazioni

La *Società* sostiene i costi delle sole *Prestazioni* indispensabili ad aiutare l'*Assicurato* ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna *Prestazione*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la *Società* si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'*Assicurato* che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la *Prestazione* o alla *Società*, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l'*Assicurato* non accetta di corrispondere l'eccedenza, la *Società* eroga la *Prestazione* solo nei limiti di quanto indicato nella *Prestazione* stessa.

La *Società* rimborsa all'*Assicurato* i costi se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la *Centrale Operativa* lo ha preventivamente autorizzato a organizzarsi autonomamente;
- l'intervento è stato disposto da Autorità pubblica;
- è stato trasportato al Pronto Soccorso;

- la Prestazione deve essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscono alla *Società* di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali circostanze, l'*Assicurato* deve inviare al Punto di Vendita presso il quale è appoggiato il contratto una dichiarazione scritta in cui specifica il motivo che gli ha impedito di contattare la *Struttura organizzativa*, allegando alla stessa:

- in caso di preventiva autorizzazione della *Centrale Operativa*, il numero di dossier che gli è stato comunicato;
- in caso di intervento disposto dall'Autorità, copia del verbale di intervento o, in mancanza, la dichiarazione con cui il soccorritore attesta di essere intervenuto su richiesta dell'Autorità medesima;
- in caso di trasporto al Pronto Soccorso, copia del certificato di ricovero;
- i giustificativi di spesa (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.), in copia originale se richiesto;

Se la *Società* verifica la sussistenza delle condizioni descritte, rimborsa all'*Assicurato* le spese che egli ha sostenuto. Il rimborso viene riconosciuto *nei limiti previsti dalle singole Prestazioni* e viene disposto entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Cosa NON Assicura

Art. 4.1.4 – Esclusioni

Se non diversamente previsto nelle singole *Prestazioni*, queste ultime non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo e/o attività illecita del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'*Assicurato* abbia partecipato attivamente;
- di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- di guida del *Veicolo* in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- del mancato rispetto delle indicazioni della carta di circolazione o, ove previsto, del *Documento Unico*;
- dell'immobilizzo del *Veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
- delle operazioni di ordinaria manutenzione del *Veicolo*;
- di *Veicolo* guidato da persona in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope quando il fatto sia stato sanzionato;
- di violazione dei limiti di velocità in tutti i casi in cui sia stata applicata la sanzione accessoria di sospensione o di ritiro della patente di guida (art. 142 C.d.S.).

Inoltre, le *Prestazioni* non vengono erogate in caso di:

- impossibilità (materiale e oggettiva) causata da eventi naturali (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane,

- smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche);
- eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo dell'*Abitazione* (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'*Abitazione*);
- assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell'*Assicurato*.

Art. 4.1.5 – Diritto di *Rivalsa*

La *Società* si riserva il diritto di *Rivalsa* per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso e/o attività illecita compiuta dall'*Assicurato*.

Dove vale la copertura

Art. 4.1.6- Estensione territoriale

L'*Assicurazione* "Assistenza Stradale" opera, salvo quanto indicato nel seguito per le singole *Prestazioni*, nei seguenti ambiti territoriali:

- **Assistenza "Completa", Assistenza "Medium" e Assistenza "Plus"** quando il Veicolo circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia, Bosnia Erzegovina, Regno Unito e Svizzera. Inoltre la copertura è valida per i seguenti paesi: Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Israele e Ucraina.
La copertura per i seguenti paesi Azerbaigian, Cipro e Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

Che obblighi ho

Art. 4.1.7 – Obblighi dell'*Assicurato*

Al momento della richiesta di assistenza, l'*Assicurato* deve fornire alla *Struttura organizzativa*:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla *Prestazione* (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del *Veicolo*, ecc.);
- tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e ad individuare le *Prestazioni* da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul *Veicolo*, eventuale cartella clinica, ecc.).

L'inadempimento da parte dell'*Assicurato*, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione* salvo quanto previsto dall'Art. 4.1.3. delle Condizioni di assicurazione.

Si precisa che in funzione di quanto previsto all'Art. 4.1.3 delle Condizioni di assicurazione, nei casi in cui ricorrano le condizioni per la richiesta di rimborso alla *Società*, quest'ultima, in riferimento all'Art. 4.1.4 delle Condizioni di assicurazione, ha il diritto di richiedere all'*Assicurato* un'autodichiarazione che certifichi se sia stata comminata o meno una sanzione da parte dell'Autorità competente. In caso di accertata dichiarazione mendace, falsa o reticenza verrà addebitato l'importo delle prestazioni liquidate.

Come assicura

L'Assicurato potrà scegliere la sottoscrizione opzionale dell'ASSISTENZA COMPLETA o dell'ASSISTENZA MEDIUM.

Art. 4.1.8 - ASSISTENZA "COMPLETA"

In caso di guasto, *Incidente* conseguente alla circolazione, *Incendio*, *Furto* - totale o parziale, tentato o consumato, *Rapina*, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, *Atti di vandalismo*, nevicata, accumulatore (batteria) scarico, che rendano il *Veicolo* indisponibile o inutilizzabile, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

1) Officina Mobile

invia presso il *Luogo dell'assistenza* personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:

- necessità di riavviare l'accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di riparare lo pneumatico.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per le riparazioni.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo.

La garanzia non è operante qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2) Trasporto Veicolo ed Assicurati

La *Società*, in caso di sinistro, provvede al trasporto del *Veicolo* e degli Assicurati:

- a) al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del *Veicolo* più vicino al *Luogo dell'assistenza*;
- b) ad un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato;
- c) qualora si renda necessario per esigenze operative su richiesta dell'Assicurato (quali, a titolo esemplificativo, interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale eccetera):
 - al deposito del soccorritore intervenuto, in tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile;
 - presso l'*Abitazione* o la sede legale/operativa, dell'Assicurato.

La *Società* tiene a proprio carico:

- il costo del trasporto e della custodia del *Veicolo*, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto, fino a un importo massimo per evento di € 2.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li ed € 3.000,00 per i *Veicoli* aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.
- i costi, per il trasporto del *Veicolo*, relativi ai primi 35 km;
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il luogo dell'assistenza;
- il costo del trasporto degli Assicurati;

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi:

- del trasporto degli Assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista;
- dell'eventuale eccedenza chilometrica, relativa al superamento del limite dei 35 km, contrattualmente previsto che, al fine di dover contemplare anche il percorso di ritorno del mezzo di soccorso, verrà raddoppiato.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla *Centrale Operativa*. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del Veicolo).

L'importo dovuto dall'Assicurato, da corrispondere direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

3) **Recupero dalla sede stradale**

Rimette in assetto di marcia il *Veicolo* che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo per evento di:

- € 2.000,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li;
- € 3.000,00 per i Veicoli aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non è operante qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada);

4) **Presidio merce**

Invia sul *Luogo dell'assistenza* personale di vigilanza per presidiare la merce soggetta a rischio di reati.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento;

5) **Ricerca pezzi di Ricambio**

Ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il *Luogo dell'assistenza*, quando il *Veicolo* si trovi all'estero.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;

19 Come viene calcolata l'eccedenza chilometrica?

Il conteggio dei chilometri eccedenti viene effettuato a partire dal luogo dell'assistenza e tiene conto anche del percorso di ritorno che deve fare il mezzo di soccorso.

Ad esempio: se l'abitazione si trova a 60 km dal luogo dell'assistenza, l'Assicurato deve pagare l'eccedenza relativa a 50 km: $60 - 35 = 25$ km in andata cui bisogna aggiungere 25 km relativi al percorso di ritorno.

?

6) Pernottamento

Organizza il pernottamento degli *Assicurati* presso una struttura alberghiera, per attendere che il *Veicolo* venga riparato o per il tempo necessario alla *Centrale operativa* per erogare le ulteriori *Prestazioni*, quando il Luogo dell'assistenza si trovi ad oltre 50 Km dall'*Abitazione*. La *Società* tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;

7) Viaggio verso Destinazione

Organizza il viaggio degli *Assicurati* per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'*Abitazione* o alla sede legale o operativa della ditta. La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* ed in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la *Prestazione* venga erogata mettendo a disposizione dell'*Assicurato* un *Autoveicolo* sostitutivo, la *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione. La garanzia non è prestata per i rimorchi.

8) Autoveicolo sostitutivo

La *Società*, se la *Centrale operativa* lo ritiene necessario, mette a disposizione dell'*Assicurato* in Italia un *Autoveicolo* sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.

L' *Autoveicolo* sostitutivo viene erogato se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. l'*Assicurato* richiama il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
2. il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'*Autoveicolo* sostitutivo viene messo a disposizione anche se il *Veicolo* non è più riparabile. Il noleggio decorre dalla data che l'*Assicurato* concorda con la *Centrale operativa* e si protrae fino alla riconsegna del *Veicolo* riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre:

- a) 30 giorni consecutivi o fino alla restituzione del *Veicolo* ritrovato, in caso di Furto totale o Rapina del *Veicolo*;
- b) 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

L'*Autoveicolo* sostitutivo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione. La garanzia non è prestata per i rimorchi;

9) Taxi

Mette a disposizione dell'*Assicurato* un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro, rientrare presso la propria *Abitazione*, eccetera. La *Società* tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento.

Questa prestazione non sostituisce né è sostituita dal trasporto degli *Assicurati* effettuato in occasione del trasporto del *Veicolo*, secondo quanto previsto al precedente punto 1;

10) Viaggio verso veicolo

Organizza il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il Veicolo qualora lo stesso:

- sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all'estero;
- sia stato ritrovato dopo un Furto o una Rapina, entro 1 anno dalla data di denuncia del Furto o della Rapina, e sia in condizioni di circolare.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa e in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'Autoveicolo sostitutivo.

Le Prestazioni potranno essere erogate dopo che l'Assicurato:

- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il Veicolo si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia espletato le pratiche amministrative e burocratiche;

11) Demolizione veicolo

Organizza, su richiesta scritta dell'Assicurato, la demolizione del Veicolo (subordinata al rilascio della delega e relativa documentazione da fornire entro 60 giorni dalla richiesta) quando l'evento si verifica in Italia. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto del Veicolo e alla relativa demolizione presso un centro convenzionato autorizzato;
- alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada); ed in assenza di richiesta scritta, delega e relativa documentazione per la demolizione del Veicolo entro i tempi previsti).

12) Disbrigo pratiche amministrative

Supporta l'Assicurato nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del Veicolo in loco quando l'evento si verifica all'estero. La Società tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul Luogo dell'assistenza della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria.

In caso di sequestro del Veicolo conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo Premio risulti regolarmente pagato dal Contraente, la Società per il tramite della Centrale operativa:

13) Viaggio verso destinazione/abitazione

Organizza il viaggio dell'Assicurato per raggiungere la Destinazione, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'Abitazione.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della Centrale operativa, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la

Prestazione venga erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un veicolo, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione. La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

14) Noleggio veicolo (per sequestro Veicolo)

Provvede al noleggio di un Autoveicolo sostitutivo avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi. L'Autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di Incidente da circolazione del Veicolo avvenuto all'estero che coinvolga l'Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa:

15) Comunicazione con Autorità locali

Mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino al massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;

16) Anticipo Cauzione

Anticipa fino ad un importo massimo di:

- € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta dalle Autorità locali;
- € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità all'estero per concedere la libertà provvisoria all'Assicurato;
- € 2.000,00 per l'onorario di un legale.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. "4.1.2 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di guasto, Incidente da circolazione e ritrovamento dopo Furto o Rapina, la Società per il tramite della Centrale operativa:

17) Anticipo per riparazione Veicolo

Anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il Veicolo danneggiato.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società per il tramite della Centrale operativa:

18) Anticipo per esigenze imprevedibili

Anticipa fino ad un importo massimo di € 500,00 per esigenze imprevedibili legate all'evento.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione

del Veicolo o in conseguenza della medesima, la Società per il tramite della Centrale operativa:

19) Consulenza medica telefonica

Fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;

20) Visita medica a domicilio

Organizza per l'Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
- all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;

21) Trasporto presso Struttura sanitaria

Trasporta l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasporto;

22) Trasferimento presso Struttura sanitaria

Trasferisce l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.

Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.

L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasferimento;

23) Viaggio di un Familiare

Organizza il viaggio di un Familiare presso il Luogo dell'assistenza o la Struttura sanitaria dove l'Assicurato sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura dell'Assicurato ricoverato.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'Autoveicolo sostitutivo;
- alle spese di albergo fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;

24) Anticipo per spese mediche

Anticipa fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

In caso di decesso dell'Assicurato conseguente alla circolazione del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

25) Trasferimento salma

Organizza il trasferimento della salma presso il luogo di sepoltura in Italia.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, fino ad un importo massimo di € 1.500,00;
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul Luogo dell'assistenza.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).

Art. 4.1.9 - ASSISTENZA "MEDIUM"

(Valida solo per autocarro, autotreno, autoarticolato, trattore stradale, autoveicolo ad uso speciale, con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali)

In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, nevicata, accumulatore (batteria) scarico, che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa eroga, come previsto all'Art. 4.1.8 delle Condizioni di assicurazione, le seguenti prestazioni:

- 1) Officina mobile;
- 4) Presidio merci;
- 5) Ricerca pezzi di Ricambio;
- 6) Pernottamento;
- 9) Taxi;
- 10) Viaggio verso Veicolo;
- 12) Disbrigo pratiche all'estero;
- 13) Viaggio verso Destinazione (dovuto da sequestro Veicolo);
- 14) Noleggio;
- 15) Comunicazione con Autorità locali;
- 16) Anticipo Cauzione;
- 17) Anticipo per riparazione Veicolo;
- 18) Anticipo per esigenze imprevedibili;
- 19) Consulenza medica telefonica;
- 20) Visita medica a domicilio;
- 21) Trasporto presso Struttura sanitaria;
- 22) Viaggio di un Familiare;
- 24) Anticipo per spese mediche;

25) Trasferimento salma.

A parziale deroga dell'Art. 4.1.8 delle Condizioni di assicurazione, ed esclusivamente con riferimento ai punti sottoelencati, la Società per il tramite della *Centrale operativa*:

2. Trasporto Veicolo ed Assicurati

La Società, in caso di sinistro, provvede al trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati*:

- a) al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del *Veicolo* più vicino al *Luogo dell'assistenza*;
- b) qualora si renda necessario per esigenze operative su richiesta dell'*Assicurato* (quali, a titolo esemplificativo, interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale eccetera):
 - al deposito del soccorritore intervenuto, in tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile;
 - presso l'*Abitazione* o la sede legale/operativa, dell'*Assicurato*.

La Società tiene a proprio carico:

- il costo del trasporto e della custodia del *Veicolo*, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto, fino a un importo massimo per evento di € 700,00;
- i costi, per il trasporto del *Veicolo*, relativi ai primi 25 km;
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il *Luogo dell'assistenza*;
- il costo del trasporto degli *Assicurati*;

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi:

- del trasporto degli *Assicurati* presso una destinazione diversa da quella prevista;
- dell'eventuale eccedenza chilometrica, relativa al superamento del limite dei 25 km, contrattualmente previsto che, al fine di dover contemplare anche il percorso di ritorno del mezzo di soccorso, verrà raddoppiato.

La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla *Centrale Operativa*. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del *Veicolo*).

L'importo dovuto dall'*Assicurato*, da corrispondere direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest'ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.

3. Recupero dalla sede stradale

Rimette in assetto di marcia il *Veicolo* che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 700,00 per evento.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'*Assicurato* i costi conseguenti:

- ai danni cagionati a Terzi a causa dell'uscita di strada del *Veicolo* (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- al recupero di beni presenti a bordo del *Veicolo* (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera).

La garanzia non è operante qualora il *Veicolo* abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

8. Autoveicolo sostitutivo

La Società, se la *Centrale operativa* lo ritiene necessario, mette a disposizione

dell'Assicurato un Autoveicolo sostitutivo, avente peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 q.li. L'Autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione se risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'Assicurato richiede il noleggio entro trenta giorni dalla data di accadimento dell'evento;
- il punto di riparazione attesti per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulti compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.

L'Autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione anche se il Veicolo non è più riparabile. Il noleggio decorre dalla data che l'Assicurato concorda con la Centrale operativa e si protrae fino alla riconsegna del Veicolo riparato, se le riparazioni sono possibili, e comunque non oltre 3 giorni consecutivi.

L'Autoveicolo sostitutivo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'Art. 4.1.2 delle Condizioni di assicurazione.

Limitatamente ai punti 6. Viaggio verso destinazione e 10. Demolizione del Veicolo, le prestazioni non sono operanti.

Come personalizzare

Art. 4.1.10 - ASSISTENZA "PLUS"

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato, malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima, che abbiano comportato il ricovero dell'Assicurato presso una Struttura sanitaria, la Società per il tramite della Centrale operativa:

1. invia presso l'Abitazione personale idoneo per:
 - il disbrigo delle normali attività di cura della casa;
 - l'assistenza ai Familiari non autosufficienti di cui l'Assicurato si occupa abitualmente;
 - l'assistenza ai Familiari minori di 15 anni di cui l'Assicurato si occupa abitualmente;
 - il recapito di medicinali;
 - il recapito di beni di prima necessità;
 - l'assistenza agli animali di piccola taglia di proprietà dell'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico i costi:

- fino ad un massimo di 20 ore complessive, anche non consecutive, e comunque non oltre € 600,00 per evento;
- relativi al recapito di medicinali e di beni di prima necessità per un massimo di 7 giorni per evento.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'Assicurato i costi dei medicinali e dei beni acquistati.

L'erogazione delle Prestazioni potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento che ha comportato il ricovero;

2. invia presso l'Abitazione personale abilitato all'erogazione delle Prestazioni sanitarie che sono state prescritte all'Assicurato, a seguito di traumi o fratture.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al terapeuta della riabilitazione;

- al personale infermieristico; fino ad un massimo di € 500,00, per professionista inviato, per evento.
- L'erogazione delle *Prestazioni* è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'*Équipe medica*, il cui parere è vincolante per la *Centrale operativa* e per l'*Assicurato* e potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento che ha comportato il ricovero.

In caso di Furto o Rapina delle chiavi dell'Abitazione, che si trovavano all'interno del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

3. invia presso l'Abitazione personale idoneo per:
 - garantire il ripristino di un accettabile grado di efficienza dei serramenti esterni e delle porte di accesso;
 - presidiare i locali soggetti al rischio di reati.
 La Società tiene a proprio carico i costi:
 - del diritto d'uscita e della manodopera di fabbri, vetrai e serrandisti fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento;
 - del compenso del personale di vigilanza fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento.

Art. 4.2 - ASSISTENZA PSICOLOGICA

(garanzia riservata agli aventi diritto a Convenzioni, il cui elenco è disponibile in Agenzia/Punto Vendita).

Cosa assicura

Art. 4.2.1 - Rischio assicurato

La garanzia è prestata per le conseguenze di *Incidenti* stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell'*Incidente*, con le modalità descritte ai punti a), b) e c) dell'Art. 4.2.2 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 4.2.2 - Prestazioni sanitarie

a) *Incidente stradale con decesso*

Se il conducente del *Veicolo Assicurato* resta coinvolto in un *Incidente* stradale nel quale decede una persona, la *Centrale operativa* di *UniSalute* provvederà a inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, oppure presso la *Struttura sanitaria* dove si trova ricoverato, uno *Psicoterapeuta* specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia, convenzionato con *UniSalute*, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi *Familiari* e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno *Psicoterapeuta* convenzionato con *UniSalute*. Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi costi saranno interamente a carico della Società.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta

dallo *Psicoterapeuta* che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'*Assicurato* non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'*Incidente*, potrà richiederne l'attivazione entro un periodo di 180 giorni dalla data dell'*Incidente*.

b) *Incidente stradale con danno grave a persona assicurata*

Se il conducente del *Veicolo Assicurato* resta coinvolto in un *Incidente* stradale nel quale egli stesso o un componente del suo nucleo familiare riportano *Lesioni fisiche gravi*, la *Centrale operativa* di *UniSalute* provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua abitazione, o presso la *Struttura sanitaria* dove si trova ricoverato, uno specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con *UniSalute* per valutare le condizioni psichiche dell'*Assicurato* ed eventualmente anche quelle dei suoi *Familiari* e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post-traumatico presso lo studio di uno psicologo o di *Psicoterapeuta* convenzionato con *UniSalute*.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre un anno dalla data di inizio del trattamento stesso, sia per la persona che ha riportato le lesioni fisiche sopra citate, che per gli eventuali suoi *Familiari* assicurati. I costi relativi al trattamento saranno interamente a carico della *Società*. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo *Psicoterapeuta* che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l'*Assicurato* non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'*Incidente* stradale, la garanzia resterà comunque attiva per un periodo di 180 giorni dalla data dell'*Incidente* stesso.

c) *Incidente stradale con danno grave occorso a persona non assicurata*

Se il conducente del *Veicolo* resta coinvolto in un *Incidente* stradale nel quale una persona che non appartiene al suo nucleo familiare riporta una *Lesione fisica grave*, la *Centrale operativa* di *UniSalute* provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua *Abitazione*, o presso la *Struttura sanitaria* dove si trova ricoverato, uno *Psicoterapeuta* specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con *UniSalute* stessa. In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, la *Centrale operativa* di *UniSalute* provvederà a prenotare la visita presso lo studio di uno tra gli *Psicoterapeuti* convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista, valuterà le condizioni psichiche del conducente e l'opportunità di dargli un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di *Psicoterapeuta* convenzionato con *UniSalute*.

Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della *Società*, proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre le quindici sedute. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo *Psicoterapeuta* che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l'*Assicurato* non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'*Incidente* stradale, la garanzia resterà valida per un periodo di 180 giorni dalla data dell'*Incidente* stesso.

Cosa NON assicura

Art. 4.2.3- Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- atti di guerra insurrezioni, tumulti popolari, sommosse atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari invasioni;
- dolo dell'Assicurato.

Dove vale la copertura

Art. 4.2.4 - Estensione territoriale

L'Assicurazione "Assistenza psicologica" vale per il territorio della Repubblica italiana.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Assistenza		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	invio officina mobile per riparazioni sul posto (Assistenza Completa e Medium)	costi di uscita/manodopera del personale
	recupero fuori strada	(Assistenza Completa) - € 2.000,00/Sinistro per i Veicoli p.c.p.c non superiore a 35 q.li; - € 3.000,00/Sinistro per i Veicoli p.c.p.c. superiore a 35 q.li. (Assistenza Medium) - € 700,00 per evento.

Assistenza		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	trasporto <i>Autoveicolo</i> e assicurati	(Assistenza Completa) - fino al punto riparazione convenzionato con Società o altro punto riparazione autorizzato della casa costruttrice del veicolo piu' vicino al Luogo dell'assistenza o ad un altro punto di riparazione indicato dall'Assicurato, entro il limite di 35 km dal luogo dell'assistenza. (Assistenza Medium) - fino al punto di riparazione convenzionato con Società o al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del veicolo piu' vicino al Luogo dell'assistenza purché si trovi entro 25 km dal Luogo dell'assistenza.
	trasporto e custodia <i>Veicolo</i>	(Assistenza Completa) fino a €3.000/Sinistro (Assistenza Medium) fino a € 700,00 per evento;
	Presidio merci (Assistenza Completa e Medium)	fino a € 600/Sinistro
	noleggio <i>Autoveicolo</i> sostitutivo	(Assistenza Completa) - fino a 7 giorni consecutivi se necessaria riparazione oltre 8 ore consecutive; - fino a 30 giorni consecutivi in caso di Furto totale o Rapina. (Assistenza Medium) • in tutti i casi: - fino a 3 giorni consecutivi se necessaria riparazione oltre 8 ore consecutive o in caso di Furto totale o Rapina.
	taxi (Assistenza Medium e Completa)	fino a € 50/Sinistro
	invio pezzi di ricambio all'estero (Assistenza Completa e Medium)	costi ricerca e spedizione
	Viaggio verso destinazione (Assistenza Completa e Medium)	costi mezzi di trasporto più idonei rispetto alla tratta da percorrere
	pernottamento in attesa riparazione o di erogazione di ulteriori <i>Prestazioni</i> (Assistenza Completa e Medium)	- 3 notti fino a € 500/Sinistro se luogo assistenza ad oltre 50 Km abitazione

Assistenza		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
Assistenza Stradale	viaggio per recupero o trasporto <i>Veicolo</i> riparato o ritrovato dopo furto (Assistenza Completa e Medium)	<i>Veicolo</i> inutilizzabile per oltre 36 ore in Italia/5 giorni all'estero o ritrovato dopo furto entro 1 anno da denuncia; - viaggio di andata
	demolizione <i>Veicolo</i> in Italia (Assistenza Completa)	- trasporto e demolizione del veicolo fino al centro di demolizione - spese cancellazione dal P.R.A.
	disbrigo pratiche amministrative all'estero (Assistenza Completa e Medium)	costi per il rilascio della documentazione
	viaggio per rientro abitazione a causa sequestro <i>Veicolo</i> per riscontro negativo al controllo assicurazione RCA (Assistenza Completa e Medium)	fino a € 250/ <i>Sinistro</i>
	noleggio veicolo fino a 35 q.li a causa sequestro per riscontro negativo al controllo assicurazione RCA (Assistenza Completa e Medium)	fino a 3 giorni consecutivi
	interprete all'estero (Assistenza Completa e Medium)	fino a 10 ore anche non consecutive e fino € 600/ <i>Sinistro</i>
	anticipi denaro (Assistenza Completa e Medium)	- all'estero € 5.000 per cauzione civile, € 6.000 per cauzione penale, € 2.000 per legale; - € 1.500 per riparazioni veicolo; € 500 per esigenze imprevedibili legate all'evento
	consulenza medico telefonica (Assistenza Completa e Medium)	costi consulenza
	visita medica al domicilio in Italia (Assistenza Completa e Medium)	onorario del medico e costi di eventuale trasferimento presso luogo di visita

Assistenza		
Garanzia	Prestazioni assistenza	Limiti/Sottolimiti a carico della Società
	trasporto <i>Assicurato</i> presso struttura sanitaria più vicina al luogo assistenza (Assistenza Completa e Medium)	costi trasporto ed eventuale accompagnatore
	trasferimento <i>Assicurato</i> presso struttura sanitaria più vicina abitazione o presso abitazione (Assistenza Completa e Medium)	costi trasporto ed eventuale accompagnatore
	viaggio di un familiare presso il luogo dell'assistenza (Assistenza Completa e Medium)	- costi per viaggio di andata e ritorno - spese di albergo fino a € 250/<i>Sinistro</i>
	anticipo spese mediche (Assistenza Completa e Medium)	€ 3.000,00 per il pagamento delle spese mediche impreviste
	rientro salma in Italia (Assistenza Completa e Medium)	- trasporto della salma - feretro per il trasporto fino a € 1.500/<i>Sinistro</i> - oneri burocratici/legali
Assistenza Plus	invio personale e recapito medicinali all'abitazione	fino a 20 ore anche non consecutive e fino a € 600/ <i>sinistro</i> ; recapito medicinali e beni di prima necessità fino a 7 giorni/ <i>Sinistro</i>
	invio personale sanitario all'abitazione	fino a € 500/professionista/ <i>Sinistro</i>
	invio artigiani e personale di vigilanza	- costi uscita e manodopera artigiani fino a € 200/<i>Sinistro</i>; - compenso del personale di vigilanza fino a € 200/<i>Sinistro</i>.
Assistenza Psicologica	invio psicoterapeuta per incidente stradale con decesso	fino a 180 giorni
	invio <i>Psicoterapeuta</i> per Incidente stradale con danno grave a persona assicurata	fino a 1 anno
	invio <i>Psicoterapeuta</i> per incidente stradale con danno grave a persona non assicurata	fino a 15 sedute

Cosa assicura

Art. 5.1 - Rischio assicurato

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle Somme assicurate indicate in Polizza, gli Infortuni che l'Assicurato²⁰ subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:

- a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento e il congelamento;
- d) le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 8.4.5.4 delle Condizioni di assicurazione e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'Art. 8.4.5.3 delle Condizioni di assicurazione;
- f) gli Infortuni subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- g) gli Infortuni causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'Assicurato;
- h) a seguito di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

Art. 5.1.1 - Estensioni gratuite

Sono altresì indennizzabili gli Infortuni di cui all'Art. 5.1 delle Condizioni di assicurazione, ancorché derivanti da:

A) Rischio guerra, insurrezioni all'estero

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, l'operatività delle garanzie è estesa agli Infortuni derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l'Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell'Unione europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.

B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo

Le garanzie sono operanti anche per gli Infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l'Assicurato non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.

C) Rischio eventi naturali catastrofici

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle

²⁰ Chi protegge la garanzia Infortuni del Conducente?

La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona alla guida del Veicolo assicurato.

seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l'*Indennizzo* dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'Art. 8.4.5.5 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 5.2 - Garanzie Prestate

A) Morte

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza la morte dell'*Assicurato*. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

L'*Indennizzo* per il caso morte non è cumulabile con l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente*.

Tuttavia, se l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è stato pagato, ma l'*Assicurato* muore entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* per l'*Invalidità permanente*, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

A.1) Supervalutazione futuro protetto

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'*Assicurato* unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di *Indennizzo* spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell'*Assicurato* verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della *Società* non potrà comunque superare l'importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero dei figli minori o portatori di handicap.

A.2) Stato comatoso irreversibile

In caso di *Infortunio* da circolazione che abbia comportato uno *Stato comatoso irreversibile*, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall'autorità medico-ospedaliera competente, la *Società* corrisponderà l'*Indennizzo* previsto per il caso *Morte*, secondo i criteri indicati all'Art. 8.4.4.3 delle Condizioni di assicurazione.

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza una *Invalidità permanente* - accertata secondo i criteri indicati all'Art. 8.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione - corrispondendo un *Indennizzo* così calcolato sulla Somma assicurata:

Percentuali di Invalidità permanente accertata	Entità dell' <i>Indennizzo</i>
inferiore o uguale al 49%	percentuale accertata applicata sulla <i>Somma assicurata</i>
dal 50% al 95%	<i>Somma assicurata</i>
superiore al 95%	doppio della <i>Somma assicurata</i>

La garanzia è prestata anche se l'*Invalidità permanente* si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

Cosa NON assicura

Art. 5.3 - Esclusioni

La garanzia non opera per gli *Infortuni* determinati da:

- guida del *Veicolo* se l'*Assicurato* è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest'ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del *Sinistro*, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del *Sinistro*;
- partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
- guida di *Veicoli* in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'*Assicurato*;
- *Ebbrezza alcolica*, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'*Assicurato* che ha determinato e subito l'*Infortunio* in tali stati;
- guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente Art. 5.1.1 delle Condizioni di assicurazione;
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da *Infortunio* indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'*Assicurato* direttamente collegati alle seguenti patologie: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

Dove vale la copertura

Art. 5.4 - Estensione territoriale

L'*Assicurazione "Infortuni del Conducente"* vale in tutto il mondo. Relativamente alle *Prestazioni sanitarie* di cui all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione "*Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute*", queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.

Come personalizzare

Art. 5.5 - *Infortuni "Plus"* (Garanzie aggiuntive della sezione *Infortuni del Conducente* valide soltanto se espressamente richiamate in *Polizza*)

C) Rimborso spese mediche da *Infortunio*

In caso di *Infortunio* avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società

assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) “Modalità di erogazione delle Prestazioni sanitarie”, del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall’*Infortunio* e sostenute non oltre 2 anni dalla data del *Sinistro* per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l’intervento;
- i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della *Somma assicurata*;
- gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall’*Infortunio*, entro il limite del 50% della *Somma assicurata*;
- le rette di degenza;
- l’acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del *Sinistro*. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
- il trasporto dell’*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l’*Istituto di cura*, entro il limite del 50% della *Somma assicurata*.

C.1) Modalità di erogazione delle Prestazioni sanitarie

Per l’attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la prestazione stessa.

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) debbono riportare l’indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla patologia denunciata.

Le prestazioni sono erogate, a scelta dell’*Assicurato*, secondo le seguenti modalità:

a) Prestazioni sanitarie in Strutture Convenzionate con UniSalute²¹

Nel caso di ricorso a *Strutture convenzionate UniSalute* la medesima provvede

21 Cos’è UniSalute?

UniSalute è la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all’assistenza sanitaria. Essa mette a disposizione su tutto il territorio nazionale strutture sanitarie convenzionate di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.

I vantaggi nel rivolgersi a UniSalute sono molteplici e utili:

- nessun esborso a carico perché UniSalute provvede a pagare direttamente le spese alla Struttura sanitaria a cui ci si rivolge;
- nessuna Franchigia applicata sull’Indennizzo dovuto.

NOTA BENE!

Per richiedere le Prestazioni sanitarie e godere di tutti vantaggi offerti da UniSalute, occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa di UniSalute operativa 24 ore su 24 (vedi Sezione “Riferimenti utili”)



al pagamento diretto delle spese nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza* e senza applicazione di alcuna *Franchigia*.

Per le *Prestazioni sanitarie* di cui al punto C) "*Rimborso spese mediche da Infortunio*" del presente articolo, relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'*Istituto di cura*, la garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

b) *Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute*

Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con *UniSalute* l'*Assicurato* potrà scegliere una *Struttura sanitaria* privata o pubblica di propria scelta, sostenere l'esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il rimborso integrale ad *UniSalute* nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza* e con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

c) *Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale*

Qualora l'*Assicurato* si avvalga delle *Prestazioni sanitarie* erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), *UniSalute* rimborserà i ticket nonché le spese sanitarie rimaste a carico dell'*Assicurato* nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza*, ma senza applicazione di *Franchigia*.

Nel corso dell'annualità assicurativa, la *Somma assicurata* indicata in *Polizza* deve intendersi unica per le prestazioni indicate alle lettere a), b) e c).

D) *Diarie da Infortunio*

D.1) *Indennità per ricovero*

In caso di ricovero in *Istituto di cura*, anche in regime di day hospital, reso necessario da *Infortunio*, la *Società* a guarigione clinica ultimata, corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata in *Polizza* per ogni giorno di degenza;
- il 50% dell'indennità prevista in *Polizza* per ogni giorno di degenza in caso di day hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.

L'indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni *Infortunio*.

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall'*Istituto di cura* siano considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di *Infortunio*, occorso all'*Assicurato* fuori dai confini della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero in un *Istituto di cura* del luogo, la *Società* corrisponderà l'indennità giornaliera per ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.

D.2) Indennità per Immobilizzazione

In caso di *Infortunio* che ha determinato una *Immobilizzazione*, la *Società* corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata in *Polizza*.

L'indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati **sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici)**, e purché prescritti;

- in assenza di ricovero e di day hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da *Struttura sanitaria*;
- in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell'*Istituto di cura*.

La liquidazione dell'indennità per *Immobilizzazione* verrà riconosciuta per ogni giorno di *Immobilizzazione* sino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un **periodo massimo di 60 giorni per *Infortunio***.

Art. 5.6 - Infortuni del Conducente "Formula Compact" ²²

(clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La garanzia *Infortuni del Conducente* opera limitatamente ai casi di *Morte* ed *Invalità permanente* e dove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.

22 Qual è la differenza fra la "Formula Compact" e la garanzia fornita nella sua forma tradizionale?

Le differenze sono essenzialmente due:

- la garanzia "Infortuni del Conducente" acquistata nella forma tradizionale protegge sempre il conducente, sia questo responsabile o meno dell'Incidente avvenuto. La garanzia prestata invece con la "Formula Compact" assicura il conducente solo nei casi dove egli, per legge, non è protetto da alcuna forma di tutela per i suoi danni fisici, ossia quando ha torto;
- la "Formula Compact" non è abbinabile alle Garanzie Aggiuntive "Rimborso spese mediche" e "Diarie".

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Infortuni del Conducente		
	Limiti e sottolimiti di <i>Indennizzo</i>	<i>Franchigie e Scoperti</i>
Morte	<i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i>	-
Stato comatoso irreversibile	<i>Somma assicurata</i> per <i>Morte</i>	-
Invalidità permanente	<i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i>	-
Rischio eventi naturali catastrofici	<i>Indennizzo</i> pari al 50% dei capitali assicurati per <i>Morte</i> e <i>Invalidità permanente</i>	<i>Franchigia</i> 10% Nessuna <i>Franchigia</i> per <i>Invalidità permanente</i> accertata superiore al 50%
Rimborso spese mediche	<i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i> • medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali: entro il limite del 50% della <i>Somma assicurata</i>; • interventi di chirurgia plastica ed estetica, cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall'<i>Infortunio</i>: entro il limite del 50% della <i>Somma assicurata</i>; • trasporto dell'<i>Assicurato</i> con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura: entro il limite del 50% della <i>Somma assicurata</i>	• Nessuna <i>Franchigia</i> in caso di utilizzo di <i>Strutture convenzionate</i> con <i>UniSalute</i> - salvo che per le prestazioni relative a cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'<i>Assicurato</i> con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, dove è prevista l'applicazione della <i>Franchigia</i> di € 50,00 per ogni <i>Infortunio</i> - o del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria; • <i>Franchigia</i> assoluta di € 50,00 per ogni <i>Infortunio</i> in caso di prestazioni in strutture sanitarie non convenzionate con <i>UniSalute</i>.
Indennità per ricovero	RICOVERO <i>Somme Assicurate</i> indicate in <i>Polizza</i> In caso di day Hospital di almeno 2 giorni consecutivi, 50% dell' <i>indennità</i> indicata in <i>Polizza</i> Massimo 365 giorni per ogni <i>Infortunio</i> . In caso di ricovero all'estero, <i>indennità</i> giornaliera maggiorata del 50%	-
Indennità per Immobilizzazione	<i>Somma assicurata</i> indicata in <i>Polizza</i> Massimo 60 giorni per ogni <i>Infortunio</i>	-

Cosa assicura

Art. 6.1 - Rischio assicurato ²³

1. La Società assicura nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 20.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:
 - a) sostenere l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*. In caso di *Incidente* tra veicoli l'operatività viene garantita nei seguenti casi:
 - a.1) *Sinistri* gestiti con la Procedura di "*Risarcimento Diretto*" (articolo 149 del *Codice*), esclusivamente dopo l'offerta di *Risarcimento* comunicata dalla propria Compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile.
 - a.2) L'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale di cui all'articolo 148 del *Codice*, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di *Risarcimento* danni viene garantita nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 40.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:
 - per i *Sinistri* con lesioni a persone superiori a 9 punti di invalidità avvenuti in Italia;
 - per i *Sinistri* con lesioni a persone, avvenuti all'estero.

Con riferimento ai punti a.1) e a.2), per la sola Tutela Legale "PLUS", la garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di ebbrezza alcolica e purché non vi sia responsabilità dell'Assicurato nella causazione del sinistro.

- a.3) *Sinistri* con danni da circolazione stradale subiti dai *Terzi* trasportati (articolo 141 del *Codice*).
La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i) nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*.

23 In quali circostanze è utile la Tutela Legale?

In tutti quei casi dove, in seguito ad un *Incidente* stradale, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di controversie con la controparte ad esempio:

- quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un *Incidente* grave (*Delitto* colposo; vedi lettera b);
- quando si vuol riottenere il dissequestro del Veicolo in seguito ad un *Incidente* grave con responsabilità anche di natura penale (vedi lettera d);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un *Incidente* stradale grave (vedi lettera f);
- quando, lavata l'auto presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graffiato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il *Risarcimento* del danno al gestore dell'impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell'accaduto (vedi lettera h).



- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad *Incidente stradale*. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad *Incidente stradale* il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *Caso assicurativo* nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera e), i) e m);
- d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del *Veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad *Incidente stradale*;
- e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal *Proprietario* o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del *Veicolo*. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'*Assicurazione* di responsabilità civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);
- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad *Incidente stradale* e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l'opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un *Incidente stradale*. La società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale*, attraverso il legale nominato ai sensi dell'Art. 8.5.1 delle Condizioni di assicurazione, provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'*Assicurato* deve far pervenire alla società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale* il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;
- g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
- h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di circolare con *Veicolo Assicurato* per la Responsabilità Civile verso Autoveicoli.²⁴ La garanzia opera esclusivamente qualora la mancata copertura assicurativa del *Veicolo* indicato in *Polizza* risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.

24 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto?

In caso di controlli delle Autorità, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo il certificato di assicurazione (in formato cartaceo o digitale, anche su smartphone se del caso), che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RCA. A tal proposito, ricordiamo che permane l'obbligo di conservare il certificato di assicurazione a bordo del Veicolo, pena una sanzione che, è bene ricordare, non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.

?

Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del *Veicolo* avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Autoveicoli.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al Prefetto previo conferimento del mandato da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per Sinistro.

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l'erronea contestazione della sanzione, in quanto il *Veicolo* risulta regolarmente assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del *Veicolo*.

La garanzia deroga all'esclusione di cui all'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a) limitatamente alla materia amministrativa;

- i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *Veicolo* assicurato.
- l) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni per fatti illeciti di terzi e la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni nel caso di incidenti stradali che coinvolgono il Contraente, il coniuge o il partner convivente del contraente e i componenti del suo nucleo familiare presenti nel certificato di stato di famiglia in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

La garanzia non opera per incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati alla guida di monopattini elettrici.

Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di *Ebbrezza alcolica*.

Nel caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica* la prestazione opera solamente per il primo Sinistro insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno Scoperto del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali Sinistri successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la Società non liquiderà alcuna somma. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

2. L'Assicurazione riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Caso assicurativo* anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un *Organismo di mediazione* o mediante convenzione di negoziazione assistita;²⁵

25 Cos'è la negoziazione assistita?

La "convenzione di Negoziazione assistita da un avvocato" è un accordo mediante il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo professionale forense.



- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'*Organismo di mediazione* costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite: *Risarcimento* del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- i compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale.
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'Assicurato e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'Art. 8.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 4);
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali) purché scelti in accordo con la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'Art. 8.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 5);
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
- le spese di giustizia;²⁶
- il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese sostenute dall'Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Cosa NON assicura

Art. 6.2 - Esclusioni

Le garanzie non sono operanti:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, Atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

26 Cosa sono le spese di giustizia?

Sono le spese del processo. Nel procedimento penale sono pagate da "chi perde" (il condannato), allo Stato; nel procedimento civile, invece, vengono pagate da tutte le parti durante lo svolgimento degli atti processuali e, a definizione del giudizio, "chi perde" può essere condannato a rifondere la controparte.



- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del *Veicolo* oppure se il *Veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione o, ove previsto, sul *Documento Unico*, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *Veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- i) nei casi di contestazione per guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il *Veicolo* non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;
- m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*;
- n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- o) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action);
- p) per le vertenze contrattuali con la Società;
- q) nel caso di guida di monopattini elettrici.

Dove vale la copertura

Art. 6.3 - Estensione territoriale

L'Assicurazione opera in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera, della Bosnia Erzegovina e del Regno Unito.

Inoltre la copertura è valida per i seguenti paesi: Azerbaigian, Moldavia, Repubblica Nord Macedonia, Montenegro, Tunisia, Turchia, Israele e Ucraina.

La copertura per i seguenti paesi Azerbaigian, Cipro e Serbia è limitata ai territori sotto il controllo dei rispettivi governi.

La Tutela Legale "Plus" opera in tutto il mondo.

Come assicura

Art. 6.4 - Insorgenza del Caso assicurativo

1. Per insorgenza del *Caso assicurativo* si intende:

- per l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a Terzi,

il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al *Risarcimento*;

- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un *Terzo* abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i *Casi assicurativi* che siano insorti:

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della *Polizza*, per le vertenze contrattuali;
- durante il periodo di validità della *Polizza*, per tutte le altre prestazioni garantite.

Qualora la *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una *Polizza* precedente di Tutela Legale riferita allo stesso *Veicolo*, la carenza dei 90 giorni non opera per tutte le prestazioni già previste con la *Polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *Polizza* precedente con garanzia di Tutela Legale.

3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla *Società* o alla società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'Art. 8.5.1 delle Condizioni di assicurazione, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

4. Qualora la *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente della *Società*, il termine di denuncia dei *Sinistri* insorti durante la vigenza della *Polizza* precedente, decorre dalla cessazione della presente *Polizza* anziché dalla cessazione della *Polizza* precedente.

5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o se la *Rescissione*, *Risoluzione* o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei *Contraenti* nel momento della stipulazione dell'*Assicurazione*. Tale disposizione non si intende operante per tutte le *Polizze* emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente della *Società*.

6. Si considerano a tutti gli effetti come unico *Caso assicurativo*:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo limite massimo di *Indennizzo* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Come personalizzare

Art. 6.5 - Tutela Legale "Plus"

(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio*)

Art. 6.5.1 - Limite massimo per *Sinistro*

La *Società*, applicando le condizioni dell'Art. 6.1 delle Condizioni di Assicurazione, eleva il limite

massimo di *Rimborso per Sinistro* ad € 50.000,00 -o a € 100.000 a seconda di quanto pattuito in *Polizza*- senza limite di denunce per anno assicurativo.

Nel caso di *Sinistri* avvenuti al di fuori dell'ambito territoriale per il quale è valida l'*Assicurazione* della Responsabilità Civile obbligatoria, le garanzie della Tutela Legale "Plus" operano con il limite massimo di € 20.000,00 per *Sinistro*.

Art. 6.5.2 - Atto di pirateria stradale e spese di investigazione

In caso di *Sinistro* cagionato da *Veicolo* non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la *Società* garantisce entro il limite massimo *Assicurato* convenuto:

- l'esercizio dell'azione di *Risarcimento* danni da circolazione stradale alla persona subiti dal conducente del *Veicolo Assicurato* nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII del Codice;
- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto.

Le indagini avranno termine decorsi 2 mesi dalla data di accadimento del fatto e la *Società* terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00.

Art. 6.5.3 - Ricorso contro le sanzioni amministrative pecuniarie

La garanzia opera per ricorrere avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in seguito a:

- violazione al Codice della Strada, se di importo superiore a € 100,00 purché il ricorso venga accolto;
- circolazione non autorizzata del *Veicolo Assicurato* nel caso di furto oppure di furto o clonazione della targa.

Art. 6.5.4 Ricorso contro le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada che comportano la sanzione amministrativa della perdita di oltre 5 punti della patente

L'*Assicurazione* opera per le spese sostenute dal *Proprietario* del *Veicolo* e dal *Locatario* per ricorrere contro le sanzioni amministrative per violazioni al Nuovo Codice della Strada che comportano la sanzione amministrativa della perdita di oltre 5 punti della patente

La garanzia è operante solo nel caso dell'accoglimento del ricorso.

Art. 6.5.5 Ricorso contro le sanzioni della perdita di punti e di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida a seguito di furto del Veicolo e Furto o clonazione della targa del Veicolo.

L'*Assicurazione* opera per le spese sostenute dal *Proprietario* del *Veicolo* e dal *Locatario* per ricorrere avverso la sanzione della perdita dei punti o la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida:

- irrogata in seguito a circolazione non autorizzata del *Veicolo* in caso di furto;
- irrogata in seguito a clonazione o furto della targa del *Veicolo*.

Su richiesta dell'*Assicurato*, il legale incaricato provvederà alla redazione e alla presentazione dell'opposizione o del ricorso.

L'*Assicurato* ha l'obbligo di far pervenire al legale incaricato il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

Tutela Legale		
Garanzia	Prestazioni	Limiti/Sottolimiti
Tutela Legale	difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 20.000/ <i>Sinistro</i>
	pretese di Risarcimento danni al di fuori della procedura di "Risarcimento Diretto"	fino a € 40.000/ <i>Sinistro</i>
	ricorso tramite proprio legale avverso sanzione amministrativa e sequestro <i>Veicolo</i> per mancata copertura RCA su banca dati ANIA SITA	fino a € 1.000/ <i>Sinistro</i>
Tutela Legale Plus	difesa in sede giudiziale ed extragiudiziale	fino a € 50.000,00 o a € 100.000,00/ <i>Sinistro</i> , a seconda di quanto pattuito in <i>Polizza</i>
	spese per risarcimento ed investigazione per <i>Sinistro</i> da atto di pirateria stradale	fino a € 5.000/ <i>Sinistro</i>
	sinistri avvenuti al di fuori dell'ambito territoriale in cui è valida l'Assicurazione della Responsabilità Civile obbligatoria	fino a € 20.000/ <i>Sinistro</i>

Art. 7.1 SCATOLA NERA ²⁷**Premessa**

La Società ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il dispositivo elettronico denominato “*Scatola Nera*”, in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- la “*Scatola Nera*” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “*Contatore Satellitare*” - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio (riduzione prevista dalla presenza di meccanismi elettronici che registrano l'attività del Veicolo, come da Art. 132 - ter del Codice delle Assicurazioni Private) sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del Veicolo assicurato
 - della *Scatola Nera*, concessa in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
 - del Contatore Satellitare di proprietà del *Contraente* o dell'intestatario/i del Veicolo stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il *Provider telematico*;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico*;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del *Contraente* di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del Veicolo e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 - “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione della *Scatola Nera*;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.

27 Quali servizi ho a disposizione montando la Scatola Nera?

I servizi offerti dal montaggio della Scatola Nera riguardano la registrazione di eventuali incidenti stradali ai cui dati è possibile accedere, rivolgendosi al Servizio Clienti del Provider Telematico, in caso di sinistro (ad esempio con dinamica controversa) così come in caso di sanzioni comminate dalle Autorità.



La Società ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

Art. 7.1.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi sono validi su autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera di cui all'articolo 54, l comma, lettere d), e), f), g), h), i), m), n) del Nuovo Codice della Strada.

Art. 7.1.2 - Dispositivi in comodato

Condizioni di assicurazione

Fatto salvo quanto indicato in *Premessa*, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. fare installare ed attivare la *Scatola Nera* da un installatore convenzionato con il *Provider telematico* o con altra società terza appositamente delegata alla gestione di questa attività, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio assicurativo* o di *Effetto della Polizza* se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;
 5. trasferire la *Scatola Nera*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo Assicurato* e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
 6. fare disinstallare la *Scatola Nera*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo Assicurato* o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della *Polizza* per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la *Società*, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero della *Scatola Nera* presso l'installatore stesso;
 7. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento della *Scatola Nera*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 8. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione della *Scatola Nera* a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider*

telematico; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento ai servizi, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione della *Scatola Nera* dal *Veicolo* assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla *Società*;

9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento della *Scatola Nera*:

- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
- dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita*

o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla *Scatola Nera* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.

b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di *Sinistro* R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione della *Scatola Nera* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio della *Scatola Nera* e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso, la *Società* non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e).

c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati proseguirà sino allo smontaggio della *Scatola Nera*.

d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dalla *Scatola Nera*.

e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:

1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 5:

a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione della *Scatola Nera* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza della *Scatola Nera*, per l'intero periodo assicurativo;

b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione della *Scatola Nera* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza della *Scatola Nera*, con il massimo di € 5.000,00;

2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 9:

i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;

3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 8 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*:

al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto

verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio R.C.A.* applicato con la *Scatola Nera* e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza la *Scatola Nera*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 5 e 7 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle *Strutture convenzionate* ed abilitate all'installazione della *Scatola Nera*. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione della *Scatola Nera* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo della medesima dovranno essere effettuate, senza costi, presso le *Strutture convenzionate* ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito web del *Provider telematico*; qualora il *Contraente* intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.

Art. 7.1.3 - Dispositivi di proprietà²⁸ Condizioni di assicurazione

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. consegnare alla *Società* copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca del veicolo e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*;
 2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* della *Polizza* se successiva;
 3. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;
 5. trasferire il Contatore Satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del *Veicolo* e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo *Veicolo* e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a

28 Ho già la "Scatola Nera" montata sul Veicolo. Posso avere lo sconto sulla garanzia RC Auto?

Se la "Scatola Nera", o un dispositivo analogo, è di proprietà del Cliente si può comunque beneficiare delle riduzioni di *Premio* RC auto offerte dalla Compagnia. L'importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto, ed in corso di validità, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

comunicare tempestivamente alla Società che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico* o di altra società sua partner;

6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore Satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società sua partner, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 7. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione del Contatore Satellitare a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione alla Società per le conseguenze di cui al punto 3 della successiva lettera e);
 8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di *Sinistro* R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso, la Società non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e).
- c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati proseguirà sino allo smontaggio del Contatore Satellitare.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare.
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 5
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla Società la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, per l'intero periodo assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare un *Sinistro* R.C.A., la Società effettuerà *Rivalsa* per le somme

effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la Rivalsa verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor Premio pagato per effetto delle riduzioni di Premio previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il Premio che sarebbe stato applicato, sulla base della Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo di € 5.000,00;

2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 8:

- i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* o di altra società sua partner non potranno essere correttamente erogati;

3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*:

al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il Premio R.C.A. applicato con il Contatore Satellitare e il Premio che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*, come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 6 della precedente lettera a), comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

Art. 7.2 UNIBOX ²⁹

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il Contatore Satellitare denominato "Unibox", in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- "Unibox" o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati "Contatore Satellitare" - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio (riduzione prevista dalla presenza di meccanismi elettronici che registrano l'attivi-

29 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox?

Le offerte **Unibox (Full, Voice e Safe)** prevedono innanzitutto i servizi legati alla sicurezza a bordo del Veicolo, rilevando l'Incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il traino del Veicolo. I dispositivi Voice e Safe, ad esempio, prevedono la possibilità di comunicare direttamente con la Centrale operativa di Assistenza grazie al vivavoce, il dispositivo Safe - in più - può consentire di allertare la rete dei servizi pubblici di emergenza. La scelta di abbinare il dispositivo Full o Voice o Safe con le garanzie Incendio e Furto/Rapina consente di attivare il servizio di ricerca del Veicolo in caso di Furto. Questi i principali servizi di cui si può prendere visione consultando il Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico* a cui si rimanda. Inoltre, l'installazione di Unibox, rilevando alcuni dati relativi all'utilizzo del Veicolo (tempo di percorrenza annua) permette di usufruire sia di importanti agevolazioni di Premio sulla Polizza Auto (tariffa "A Tempo" per la garanzia RC Auto, Incendio, Furto/Rapina) sia di poter accedere ai dati relativi ad un incidente stradale, ad esempio in caso di dinamiche controverse, o di sanzioni comminate dalle Autorità.

tà del Veicolo, come da Art. 132 - ter del Codice delle Assicurazioni Private) sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del Veicolo assicurato:
 - di Unibox, concesso in comodato dal Provider telematico al Contraente nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile oppure
 - del Contatore Satellitare di proprietà del Contraente o dell'intestatario/i del Veicolo stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il Provider telematico;
2. la stipulazione da parte del Contraente del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del Contraente di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del Veicolo e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il Provider telematico.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal Contraente contemporaneamente al contratto di Assicurazione, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell Regolamento (UE) 2016/679 - "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati";
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di UNIBOX;
- cessione del contratto;
- trasferimento di proprietà del Veicolo.

La Società ha facoltà di cambiare il Provider telematico dandone tempestivo avviso al Contraente.

Art. 7.2.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi infotelematici relativi ai dispositivi "Unibox Full", "Unibox Voice" e "Unibox Safe" sono validi su autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera di cui all'articolo 54, l comma, rispettivamente definiti alle lettere d), e), f), g), h), i), m), n) del Nuovo Codice della Strada.

L'attivazione delle procedure di ricerca del veicolo in caso di furto e l'erogazione del servizio di allarme verso la società di Assistenza sono garantiti unicamente se in polizza sono richiamate rispettivamente le garanzie "Furto" ed "Assistenza Stradale", salvo il caso -per quest'ultima- che non sia già prestata da altra società.

Art. 7.2.2 - Unibox in comodato

Condizioni di assicurazione

"Unibox Full", "Unibox Voice" e "Unibox Safe"

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate dalla Società, si impegna a:
 1. fare installare ed attivare Unibox da un installatore convenzionato con il Provider

telematico, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di Effetto della Polizza se successiva;

2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire *Unibox*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo Assicurato* e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di Effetto se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
5. fare disinstallare *Unibox*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo Assicurato* o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della *Polizza* per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la *Società*, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unibox* presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di *Unibox*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione di *Unibox* a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento ai servizi, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di *Unibox* dal *Veicolo* assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla *Società*;
8. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;
9. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"), anche negli orari di chiusura dello Stesso (la chiamata sarà indirizzata alla Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal *Provider telematico* digitando il numero IVR dedicato), dopo il *Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita* del *Veicolo*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, qualora lo stesso risulti *Assicurato* con la *Società* per tali rischi;
10. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unibox*;

- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unibox* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b. Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:
1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, in caso di Danno Totale a seguito di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione di *Unibox*;
 2. in caso di *Sinistro* (R.C.A., *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* che determini Danno Totale avvenuto prima dell'attivazione di *Unibox* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di *Unibox* e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al secondo alinea del punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*.
- c. Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio di *Unibox*. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione della *Polizza*.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
- d. In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dall'*Unibox*.
- e. L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione nel contratto, in assenza di *Unibox*, per l'intero periodo assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
 - un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai Terzi danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, con il massimo di € 5.000,00;
 - il *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita*, in deroga a quanto stabilito in *Polizza*, l'*Indennizzo* dovuto in caso di Danno Totale sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e quello che sarebbe stato applicato, sulla base della

Tariffa in vigore presso la Società al momento della conclusione del contratto, in assenza di Unibox, con il massimo del 45%.

2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 10
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*;
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla Società la somma pari alla differenza fra il *Premio* applicato con *Unibox* e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza *Unibox*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.
4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 9 e 10
 - in caso di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* che determini il Danno Totale, si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, fermo restando, relativamente al punto 8, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle *Strutture convenzionate* e abilitate all'installazione di *Unibox*. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione di *Unibox* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo di *Unibox* dovranno essere effettuate senza costi presso le *Strutture convenzionate* ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito del *Provider telematico*; qualora il *Contraente* intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.
- g) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

Art. 7.2.3 - Unibox di proprietà³⁰ Condizioni di assicurazione

"Unibox Full"

Fatto salvo quanto indicato in Premessa, tra le parti si conviene quanto segue:

30 Ho già un dispositivo satellitare di mia proprietà. Posso godere delle riduzioni di prezzo sulla Polizza auto?

Se un dispositivo Unibox o altro dispositivo analogo, purché compatibile con Unibox, è di proprietà del Cliente, si può beneficiare delle riduzioni di Premio offerte dalla Compagnia. Importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto ed in corso di validità con un fornitore di servizi telematici, tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. consegnare alla *Società* copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*;
 2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* della *Polizza* se successiva;
 3. completare la procedura di verifica del numero di cellulare comunicato in sede di stipula, seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul medesimo contatto telefonico e comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire il Contatore Satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del *Veicolo* e, qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo *Veicolo* e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico* o di altra società sua partner;
 5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore Satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 6. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione del Contatore Satellitare a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento ai servizi, il cedente dovrà darne comunicazione alla *Società* per le conseguenze di cui al punto 3 della successiva lettera e);
 7. contattare dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"), anche negli orari di chiusura dello Stesso (la chiamata sarà indirizzata alla Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal *Provider telematico* digitando il numero IVR dedicato), dopo il *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di abbonamento ai servizi di cui al punto 2 della Premessa. Qualora il servizio di ricerca del *Veicolo* sia prestato in proprio dal fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto di cui al punto a);
 8. informare la *Società* e il Servizio Clienti del *Provider Telematico* del trasferimento di proprietà del *Veicolo*;
 9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:

- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società sua partner mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:
1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, in caso di Danno Totale a seguito di *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 2. in caso di *Sinistro* (R.C.A, *Furto* e/o *Rapina* e/o *Appropriazione indebita* che determini il Danno Totale avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al primo alinea del punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al secondo alinea del punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*.
- c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio del Contatore Satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione della *Polizza*.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società sua partner tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare.
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso l'impresa al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, per l'intero periodo assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
 - un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato

applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo di € 5.000,00;

- il Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita del Veicolo, in deroga a quanto stabilito in *Polizza*, l'*Indennizzo* dovuto in caso di Danno Totale sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e quello che sarebbe stato applicato sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo del 45%;

2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3 e 9

- i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;

3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*:

- al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio* applicato con il Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;

4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 9

- in caso di Furto e/o Rapina e/o Appropriazione indebita, che determini il Danno Totale, si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* previsti in *Polizza*, fermo restando, relativamente al punto 7, il disposto dell'articolo 1915 del Codice civile (Inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Tempo", si prende atto tra le parti che la rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

Art. 7.3 - Spese per impossibilità di recupero di UNIBOX o della SCATOLA NERA garanzia sempre operante per i dispositivi Full, Voice, Unibox Safe, o Scatola Nera concessi in comodato

Se l'*Assicurato* è impossibilitato a restituire *Unibox* o la *Scatola Nera* al *Provider telematico* o alla diversa società proprietaria del dispositivo perché distrutto, danneggiato o perduto, la *Società* si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente il *Provider telematico* o la diversa società proprietaria del dispositivo per il danno subito nei casi di:

- a) demolizione del Veicolo e di *Unibox* o della *Scatola Nera* a seguito di Incidente e/o Incendio;
- b) Furto del solo *Unibox* o della sola *Scatola Nera*;
- c) asportazione di *Unibox* o della *Scatola Nera* a seguito di Furto del Veicolo con ritrovamento dello stesso;
- d) danneggiamento totale di *Unibox* o della *Scatola Nera* per qualsiasi causa intervenuta.
La *Società* rimborserà inoltre all'*Assicurato* le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:
- e) le riparazioni su *Unibox* o sulla *Scatola Nera* a seguito di danneggiamento parziale del

sistema a seguito di *Incidente, Furto o Incendio* del *Veicolo Assicurato* o per qualsiasi causa intervenuta;

- f) l'installazione di un nuovo *Unibox* o di una nuova *Scatola Nera* sul *Veicolo* assicurato, o su altro *Veicolo*, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d).

Previa presentazione di idonea documentazione comprovante:

- l'avvenuta demolizione del *Veicolo* per il caso a);
 - la denuncia di *Furto* per il caso b);
 - una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
 - le spese sostenute presso l'installatore per i casi e) ed f).
1. il *Risarcimento* al *Provider telematico* o alla diversa società proprietaria del dispositivo è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati nelle *Condizioni generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico* sottoscritte dal *Contraente* al momento del perfezionamento della *Polizza* o del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d);
 2. la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750,00 per evento per casi indicati alle lettere e) ed f).

Art. 8.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

Art. 8.1.1- Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare avviso del *Sinistro* alla *Società*, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di *Sinistro* ("modulo blu"), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili (articolo 1913 del Codice civile e articolo 143 del Codice). L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di *Sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

Qualora il *Sinistro* sia stato aperto su denuncia di un *Terzo*, al fine di ricordare al *Contraente* e all'*Assicurato* tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la *Società* invierà una comunicazione al domicilio del *Contraente*, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

Qualora, nonostante il sollecito, il *Contraente* o l'*Assicurato* non adempiano nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla *Società*, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla *Società* a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006).

Art. 8.1.2- Risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) *Sinistro* rientrante nella procedura ordinaria

• per i danni alle cose

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alle cose, l'Impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* dovrà formulare al danneggiato un'offerta o negare il *Risarcimento* motivandolo entro i seguenti termini:

- 60 giorni dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento* danni,
- 30 giorni se il "Modulo blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal *Veicolo* danneggiato.

• per i danni alla persona

In caso di *Sinistri* che abbiano causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'Impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* l'offerta di *Risarcimento* dei danni entro 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'Impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "Modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività

del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

La Società provvederà al pagamento della somma offerta entro 15 giorni dall'accettazione del danneggiato. Il pagamento avverrà nello stesso termine di 15 giorni anche in caso di mancata accettazione o, decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di mancata risposta del danneggiato; la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

b) "Risarcimento Diretto"³¹

Come previsto dalla procedura di "Risarcimento Diretto" (di cui all'articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i Sinistri nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di Risarcimento, dei danni subiti dal Veicolo assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla Società anziché all'impresa del responsabile.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. o con consegna a mano all'Agenzia/Punto Vendita che ha stipulato il contratto.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di Risarcimento in via telematica.

Fermo restando i termini previsti al precedente punto a), la richiesta deve contenere:

- per i danni al Veicolo ed alle cose i seguenti elementi:
 - i nomi degli Assicurati;
 - le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - la denominazione delle rispettive imprese;
 - la descrizione delle circostanze e delle modalità del Sinistro;
 - le generalità di eventuali testimoni;
 - l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
 - il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:

31 Che cos'è la procedura di "Risarcimento Diretto"? Che cosa prevede?

La procedura di "Risarcimento Diretto" è un particolare sistema di Indennizzo che consente al "danneggiato" - al fine di snellire e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il Risarcimento alla propria Compagnia anziché alla Compagnia del responsabile.

È una procedura che può essere attivata quasi sempre, ossia in presenza di un Incidente stradale con le seguenti caratteristiche (la maggioranza):

- deve coinvolgere due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.;
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono limitazioni per i danni subiti dai veicoli o altre cose/animali coinvolti);
- le Compagnie dei conducenti devono aver aderito alla speciale Convenzione che regola la procedura di "Risarcimento diretto" (CARD).

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione di cui all'articolo 142 del *Codice* circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l'Attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti i casi la *Società*, tramite l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, la *Società* provvederà, per conto dell'Impresa del responsabile, a risarcire direttamente all'Assicurato i danni entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione o non accettazione o mancata risposta del danneggiato all'offerta formulata. Negli ultimi due casi, la somma corrisposta verrà imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Qualora al *Sinistro* non sia applicabile la procedura di "Risarcimento Diretto", la *Società* provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di *Risarcimento*, ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta all'Impresa del responsabile.

c) **Risarcimento del terzo trasportato**

Ai sensi dell'articolo 141 del *Codice* i danni subiti dal trasportato del *Veicolo* assicurato, salva l'ipotesi di *Sinistro* cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla *Società* con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del *Codice*.

d) **Riparazione Diretta³²**

(Valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)

32 Cosa vuol dire "Riparazione Diretta"?

Vuol dire scegliere di affidarsi per la riparazione dei danni ad UnipolService, società del Gruppo Unipol specializzata nei servizi di autoriparazione, in luogo dell'Indennizzo in denaro.

Questa scelta presenta importanti vantaggi:

- sconto sulla garanzia RCAuto e ulteriore sconto di € 40,00 imponibili al rinnovo del contratto in caso di riparazione avvenuta;
- nessun esborso a carico in caso di Incidente con ragione ed eliminazione o riduzione di eventuali Franchigie o Scoperti quando l'evento coinvolge garanzie diverse dalla R.C.A. (Incendio, Furto, Collisione, Kasko ecc.);
- elevata professionalità delle oltre 3.000 carrozzerie e autofficine UnipolService dislocate ovunque sul territorio nazionale;
- ricambi originali e riparazioni garantite fino a 10 anni se il *Veicolo* rimane assicurato con una Compagnia del Gruppo Unipol;
- velocità di riparazione e di gestione amministrativa dell'Incidente.

NOTA BENE!

Per godere di tutti i vantaggi esclusivi offerti dalla "Riparazione Diretta" occorre sempre avvalersi di un centro di autoriparazione UnipolService (vedi Sezione "Riferimenti utili").



Qualora il *Contraente* si avvalga della “Riparazione Diretta” di cui all’Art. 2.12.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società* presta la garanzia R.C.A. nella forma del Risarcimento in forma specifica, assumendosi l’onere di riparare il *Veicolo* danneggiato. L’*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, si obbliga ad effettuare la riparazione del *Veicolo* assicurato presso il centro di autoriparazione a sua scelta tra quelli indicati dalla *Società* facenti parte del circuito *UnipolService*. L’elenco aggiornato delle carrozzerie e autofficine convenzionate è disponibile presso l’Agenzia/Punto Vendita ove è in corso il contratto o presso *UnipolService* (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”).

La *Società* si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche a tale elenco in seguito all’inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all’eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Tale modalità di *Risarcimento* dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui l’*Assicurato* non sia responsabile neppure parzialmente della causazione del danno.

Qualora successivamente alla riparazione del *Veicolo* presso la carrozzeria o l’autofficina convenzionata si sia accertata nell’accadimento del *Sinistro* una percentuale di responsabilità a carico del conducente del *Veicolo* assicurato, l’*Assicurato* sarà tenuto a corrispondere direttamente alla carrozzeria o all’autofficina la parte dei costi di riparazione del *Veicolo* che sarà a suo carico in relazione alla nuova percentuale di responsabilità oppure sarà tenuto a rimborsare detta parte alla *Società* ove quest’ultima abbia già provveduto al pagamento.

Obblighi a carico dell’Assicurato

Se l’*Assicurato* viola l’obbligo assunto, salvo il caso di *Sinistro* avvenuto all’estero, facendo riparare il *Veicolo* presso un centro di autoriparazione diverso da quello indicatogli e chiede il rimborso delle spese sostenute:

- il *Contraente* perde il diritto alla riduzione di *Premio* indicata in *Polizza* e pertanto in occasione dell’eventuale rinnovo successivo non potrà aderire all’opzione “Riparazione Diretta”;
- il *Contraente* non ha diritto al riconoscimento dello sconto al rinnovo di € 40,00;
- l’*Assicurato* avrà diritto alla liquidazione del danno, decurtato di una percentuale del 10% a titolo di *Risarcimento* del danno subito dalla *Società* in conseguenza del maggior costo delle riparazioni derivante dall’utilizzo di centri diversi da quello convenzionato indicato dalla *Società* stessa.

Qualora i costi di riparazione superino il *Valore commerciale* del *Veicolo* al momento del *Sinistro*, il *Risarcimento* non avverrà in forma specifica, ma verrà liquidato un importo pari al predetto *Valore commerciale* del *Veicolo* stesso al netto dell’eventuale valore del relitto.

Art. 8.1.3 - Gestione delle vertenze

La *Società* può assumere a nome dell’*Assicurato* la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’*Assicurato* entro i limiti di un importo pari al quarto del *Massimale Assicurato* indicato in *Polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono

ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute all'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Art. 8.2 Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, KASKO, GARANZIE ACCESSORIE, CRISTALLI

Art. 8.2.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di Furto e Rapina, Incendio ed Eventi Sociopolitici, il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre presentare denuncia (denuncia-querela, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale, nel caso di Appropriazione indebita) all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (articolo 1914 del Codice civile).

Nel caso di smarrimento delle chiavi, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno fornire un'autocertificazione.

In caso di Furto o Rapina avvenuti all'estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità italiana. Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

Art. 8.2.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del Danno indennizzabile non potrà essere superiore al Valore Assicurato del Veicolo.

Si considerano facenti parte del Veicolo la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli Accessori aggiuntivi di serie inerenti l'uso a cui il Veicolo è destinato; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel Valore assicurato.

Per assicurare gli Accessori aggiuntivi non di serie, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato in Polizza in uno specifico capitale assicurato.

L'Indennizzo è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui ne è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del Danno indennizzabile è detratto lo Scoperto, o il minimo non indennizzabile, o la Franchigia, se pattuiti in Polizza. Per la garanzia Cristalli la Franchigia è applicata sull'ammontare del danno

- *Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, (fermo il limite d'Indennizzo dell'importo massimo indicato in Polizza per la "Formula Base" nel caso di danno da grandine), Eventi Sociopolitici, Collisione (fermo il limite d'Indennizzo), Kasko.*

Per la Garanzia Collisione l'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto", senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'Art. 8.2.3 delle Condizioni di assicurazione, e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

Danno Parziale

La Società riconosce l'importo relativo al "Danno Parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del Veicolo indicato in Polizza senza l'applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (Degrado d'uso).

Qualora il Contraente abbia scelto la "Riparazione Diretta", si applicano le disposizioni dell'Art. 3.12.1 delle Condizioni di assicurazione.

Per le parti meccaniche, con riferimento alla data di prima immatricolazione del Veicolo (anche se avvenuta all'estero), è prevista l'applicazione del Degrado d'uso del 10% annuo, col massimo del 50%.

Danno Totale

La Società considera "Danno Totale" la perdita del Veicolo assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie.

Sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo il limite del Valore assicurato, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") o, qualora il Veicolo non sia quotato, dal Valore commerciale pubblicato su Eurotax giallo/vendita o, in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto. Quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche qualora il Veicolo non sia quotato da Quattroruote o Eurotax giallo/vendita.

Sinistro avvenuto trascorsi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, fermo il limite del Valore assicurato, l'importo del Danno indennizzabile - relativo alla perdita totale del Veicolo - determinato sulla base del Valore commerciale dello stesso indicato sul listino redatto da Quattroruote ("quotazione valore di vendita") o, qualora il Veicolo non sia quotato, dal Valore commerciale pubblicato da Eurotax giallo/vendita al momento:

- della stipula di un nuovo contratto;
- della sostituzione del contratto per cambio Veicolo (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di Veicolo);
- dell'ultimo rinnovo del contratto.

- *Garanzie Accessorie e garanzia Cristalli*
L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i criteri indicati agli Artt. 3.10.3 e 3.11.3 delle Condizioni di assicurazione delle rispettive garanzie.

Art. 8.2.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui venga accertato che il *Valore assicurato* copra soltanto una parte del *Valore commerciale* che il *Veicolo* ha al momento della stipula, della sostituzione del contratto per cambio *Veicolo* (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di *Veicolo*) o del rinnovo del contratto, la *Società* risponde dei danni in proporzione della differenza fra il *Valore commerciale* ed il *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del *Valore commerciale* del *Veicolo* al momento della stipula del contratto per cambio *Veicolo* (o della sostituzione a scadenza contrattuale a parità di *Veicolo*) o del rinnovo contrattuale;
- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

Art. 8.2.4 - "Riparazione Diretta"

(Valida solo per gli autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali esclusi i veicoli speciali e gli autocaravan)

Qualora il *Contraente* si avvalga di quanto all'Art. 3.13.1 delle Condizioni di assicurazione, la *Società*, fatta eccezione per i *Sinistri* avvenuti all'estero che richiedano una riparazione urgente e per il caso di "Danno Totale", presta le garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione, nella forma dell'*indennizzo* in forma specifica, assumendosi l'onere di riparare direttamente il *Veicolo* danneggiato. In questo caso l'eventuale *Scoperto*, il minimo non indennizzabile o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*, vengono eliminati per le garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Sociopolitici, Kasko e Collisione, mentre per la garanzia *Eventi Naturali* ad esclusione dell'evento grandine, l'eventuale *Scoperto* e minimo non indennizzabile, se pattuiti in *Polizza*, vengono dimezzati.

- Con riferimento all'evento grandine della garanzia *Eventi Naturali* – "Formula Base" e "Formula Plus" - l'*Assicurato*, per far riparare il *Veicolo* assicurato, potrà avvalersi sia di un centro di autoriparazione scelto tra quelli facenti parte del circuito "UnipolService", il cui elenco aggiornato è disponibile presso l'Agenzia/Punto Vendita dove è in corso il contratto (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"), che del "Network specializzato grandine di UnipolService" (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili").
In tal caso, se l'*Assicurato* decide:
 - a) di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione del circuito "UnipolService", l'eventuale *Scoperto* e minimo non indennizzabile, se pattuiti in *Polizza*, viene dimezzato;
 - b) di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione del "Network specializzato grandine di UnipolService", l'eventuale *Scoperto* e minimo non indennizzabile, se pattuiti in *Polizza*, vengono eliminati.
- In relazione alle altre garanzie di cui al presente articolo l'*Assicurato* deve avvalersi del centro di autoriparazione scelto tra quelli indicati dalla *Società* facenti parte del circuito *UnipolService* il cui elenco aggiornato è disponibile presso l'Agenzia/Punto Vendita dove è

in corso il contratto (per i recapiti consultare la Sezione “Riferimenti utili”).

La *Società* si riserva in qualunque momento la possibilità di apportare eventuali modifiche all'elenco dei centri di autoriparazione del circuito “UnipolService” in seguito all’inserimento di nuove carrozzerie o autofficine convenzionate oppure all’eliminazione o sostituzione di alcune di esse.

Se l’Assicurato decide:

- a) di non riparare o di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la *Società*:
 - per le garanzie *Incendio, Furto e Rapina, Kasko* ed *Eventi Naturali* -ad esclusione dell’evento grandine- è applicato lo *Scoperto* del 20% che si somma al minimo non indennizzabile e scoperto eventualmente pattuiti in *Polizza*; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%. Per la garanzia *Collisione*, la *Franchigia* pattuita in *Polizza* si intende raddoppiata;
 - per la garanzia *Eventi Naturali* – “*Formula Base*” e “*Formula Plus*”, limitatamente all’evento grandine, la *Società* non erogherà alcun *Indennizzo*;
- b) per la garanzia *Eventi Sociopolitici*:
 - di riparare il proprio *Veicolo* presso un centro di autoriparazione non convenzionato con la *Società* si applicherà lo *Scoperto* del 20% che si somma al minimo non indennizzabile e scoperto eventualmente pattuiti in *Polizza*; se quest’ultimo non è pattuito, è comunque applicato lo *Scoperto* del 20%;
 - di non riparare il proprio *Veicolo*, la *Società* non erogherà alcun *Indennizzo*.

In ogni caso il *Contraente* non potrà aderire all’opzione Tariffaria “*Riparazione Diretta*” in occasione dell’eventuale rinnovo successivo.

Nel caso in cui a giudizio di *UnipolService* non sia possibile procedere alla riparazione, nessuna conseguenza deriva all’Assicurato e si applicano le condizioni contrattualmente previste per la riparazione presso i centri di autoriparazione convenzionati.

Art. 8.2.5 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la *Società* e l’Assicurato.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l’Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall’Assicurato e l’altro dalla *Società*. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- a) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla *Polizza*;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore

che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;

d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.2.6 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'*Assicurato* non deve provvedere alla riparazione del *Veicolo* prima di avere ricevuto il consenso dalla *Società*, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del *Sinistro*.

La *Società*, invece di pagare l'*Indennizzo* e con il consenso dell'*Assicurato*, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, nonché sostituire il *Veicolo* stesso o parti di esso con altre di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

Art. 8.2.7 - Recupero del *Veicolo* oggetto di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita

In caso di *Furto* o di *Rapina* o di *Appropriazione indebita*, l'*Assicurato* è tenuto ad informare la *Società* non appena abbia notizia del ritrovamento del *Veicolo* o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'*Indennizzo*, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in *Polizza*.

Se il *Veicolo* è ritrovato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può chiedere di rientrarne in possesso, rimborsando alla *Società* l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul *Veicolo*.

Qualora, invece, l'*Assicurato* non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del *Veicolo*, la *Società* darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo *Assicurato* all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'Art. 8.2.9 delle Condizioni di assicurazione, con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'*Indennizzo* pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del *Veicolo* ritrovato è superiore all'*Indennizzo* pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la *Società* procede alla restituzione dell'eccedenza all'*Assicurato*.

In nessun caso la somma incassata dalla *Società* sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della *Società* stessa. La *Società* comunicherà all'*Assicurato* l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

Art. 8.2.8 - Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, entro 30 giorni da quello in cui, ai sensi dell'Art. 8.2.5 delle Condizioni di assicurazione, è stato determinato l'ammontare del danno

- previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato*, oppure
- all'esito della procedura di perizia contrattuale

e sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e previa presentazione alla *Società* di tutti i documenti dalla stessa richiesti indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione:

- 3.4 per la garanzia *Incendio*;
- 3.5.5 per la garanzia *Appropriazione indebita*;
- 3.7.1 per la garanzia *Eventi Sociopolitici*;
- 3.10.1 per la Garanzie Accessorie R.C.A. "Extra";
- 3.10.2 per la Garanzie Accessorie C.V.T. "Extra";
- 3.11.1 per la garanzia *Cristalli*;
- 8.2.9 per le garanzie *Furto e Rapina*, *Eventi Sociopolitici*.

Art. 8.2.9 - Documenti da presentare alla Società

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato le garanzie *Furto e Rapina o Eventi Sociopolitici*, l'*Assicurato* dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia (denuncia-querela nel caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'Autorità; in caso di "Danno Totale", ovvero di *Furto o Rapina o Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo*, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del *Veicolo*, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà del *Veicolo* ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il *Veicolo* sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'*Assicurato* deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del *Furto, Rapina o Appropriazione indebita*, l'*Assicurato* contestualmente al pagamento dell'*Indennizzo*, deve rilasciare alla *Società* procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del *Veicolo*. Il costo di tale atto è a carico della *Società*. In caso di *Furto e Rapina* con ritrovamento del *Veicolo*, l'*Assicurato* deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal *Veicolo*.

Ai sensi dell'articolo 150 bis del *Codice*, in caso di *Furto parziale, Furto totale, Rapina, Appropriazione indebita e Incendio*, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'*Indennizzo* potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Garanzia DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE

Art. 8.2.10 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di *Sinistro* il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono darne immediato avviso alla *Società* non apportando, se non per il salvataggio, recupero e conservazione delle *Merci* o diminuirne il danno (Articolo 1914 del Codice Civile) o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del *Veicolo* e del carico, nonché alle tracce del *Sinistro*, prima dell'intervento del commissario d'avaria o del perito incaricati dalla *Società* di cui deve essere chiesto l'immediato intervento per far constatare la natura, la causa e l'entità del danno. Inoltre, il *Contraente* e/o l'*Assicurato*, su richiesta della *Società*, devono compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni e fornire, qualora richiesti, ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

Nei casi di *Incendio* ed atti dolosi di terzi, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla *Società*.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli articoli 1915 e 1916 del Codice civile.

Art. 8.2.11 - Determinazione dell'ammontare del danno

Il *Danno indennizzabile* è costituito dalla differenza fra il valore delle *Merci* in stato sano al momento del *Sinistro* e quello delle *Merci* nella condizione in cui si trovano a seguito del *Sinistro*. Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle *Merci* con il consenso della *Società*, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di *Merci* riparabili, la *Società* risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

Se il valore delle *Merci* non può essere accertato, tale valore sarà determinato tenendo conto del costo di produzione, del trasporto e delle spese ed oneri accessori e documentabili per le *Merci* semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratta la *Franchigia*, se pattuita in *Polizza*.

Art. 8.2.12 - Documenti da presentare alla Società

L'Assicurato deve provare l'entità del danno e che questo rientri nella copertura assicurativa, dimostrare la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'*Indennizzo* e consegnare i documenti che consentano alla *Società* di rivalersi verso i terzi responsabili.

A tal fine il *Contraente/Assicurato* devono:

- a) indicare la data, il luogo e le circostanze del *Sinistro*, consegnare la perizia o il certificato di avaria eventualmente rilasciato loro dal perito o dal commissario di avaria ai sensi dell'Art. 8.2.10 delle Condizioni di assicurazione, e consegnare le copie di eventuali denunce del *Sinistro* alle Autorità o dei verbali di intervento delle stesse se riguardanti il danno;
- b) consegnare eventuali documenti di trasporto o documentazione equiparata;
- c) consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con ogni soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di *Rivalsa*;
- d) consegnare la fattura e gli altri documenti in originale necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle *Merci* e comprovanti la legittimazione all'*Indennizzo*;
- e) dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce.

Art. 8.2.13 - Limite e pagamento dell'Indennizzo

L'Assicurazione è prestata "a *primo rischio assoluto*", senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza per anno assicurativo della somma indicata in *Polizza*. Tale somma costituisce il limite massimo dell'*Indennizzo* dovuto dalla *Società* determinato in base all'Art. 8.2.11 delle Condizioni di assicurazione, oltre ai compensi dei periti o commissari di avaria incaricati in conformità all'Art. 8.2.10 delle Condizioni di assicurazione.

Le spese sostenute per evitare o diminuire un danno a carico della *Società* sono da questa rimborsate, anche se lo scopo non è stato raggiunto, nella stessa proporzione della *Somma assicurata* rispetto al valore assicurabile complessivo delle *Merci* caricate sul *Veicolo* anche se l'ammontare di tali spese, unitamente a quello del danno, supera la *Somma assicurata*.

L'*Indennizzo* così risultante è pagato, contro rilascio di quietanza, entro 30 giorni da quello in cui il *Contraente/Assicurato* hanno ottemperato a tutto quanto previsto all'Art. 8.2.10 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3 Norme per la Garanzia ASSISTENZA

Art. 8.3.1 - Assistenza Stradale

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la *Struttura organizzativa di UnipolAssistance* con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e *Centrale operativa* in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14.

La *Centrale operativa* della *Struttura organizzativa* è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le *Prestazioni sanitarie*, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'*Équipe medica*, il cui parere è vincolante per la *Centrale operativa* e per l'Assicurato, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dal luogo di cura presso cui si trova. Per decidere, l'*Équipe medica* può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'*Équipe medica* potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni* garantite.

Art. 8.3.1.1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve contattare **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** la *Centrale operativa*, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** con costo della telefonata a carico del destinatario (non valido per chiamate dall'estero) **800 279 279**;
- **NUMERO DALL'ESTERO** con costo della telefonata a carico del chiamante **+39 011 6523200**;
- **App della Società**;
- **FAX +39 011 6533875**;
- **APPARATO VIVAVOCE** premendo l'apposito pulsante rosso "SOS", se installato il dispositivo "Unibox Voice" o "Unibox Safe".

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione* di assistenza, salvo quanto previsto all'Art. 4.1.3 delle Condizioni di assicurazione..

Art. 8.3.1.2 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza con "Unibox Full"³³

Qualora in Polizza siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che il dispositivo

33 Ho installato sul Veicolo il dispositivo Unibox("Full", "Voice" o "Safe"). In caso di Incidente stradale il soccorso arriva in automatico?

Sì, se l'Incidente stradale ha causato un urto tale da allarmare la Centrale operativa a cui il dispositivo Unibox è collegato. In tal caso la Centrale prenderà contatto con il Cliente tramite i recapiti telefonici dichiarati alla stipula del contratto o tramite il vivavoce ed invierà l'assistenza necessaria.

Diversamente, in caso di bisogno, si può sempre contattare direttamente la Centrale operativa ai operativa di UnipolAssistance (vedi Sezione "Riferimenti utili").



Unibox Full e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* contestualmente al perfezionamento della *Polizza* o del suo ultimo rinnovo, le *Prestazioni* di soccorso stradale del *Veicolo* saranno fornite con le modalità di seguito descritte.

La *Struttura organizzativa* - ricevuta la segnalazione di allarme - provvederà al contatto diretto telefonico con l'*Assicurato* utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal *Contraente* (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il *Contraente* non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del *Veicolo*.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.

Se l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la *Struttura Organizzativa*:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 4 g e 6 g, provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal *Contraente*, recante l'avviso di registrazione del crash e l'indicazione del Numero Verde da utilizzare per l'eventuale richiesta delle *Prestazioni di assistenza*;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, provvederà ad attivare comunque la *Prestazione* di soccorso stradale del *Veicolo*. Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

Per garantire la prestazione della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'*Assicurato* abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula.

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le *Prestazioni* pattuite seguendo le istruzioni di cui all' Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3.1.3 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza con Unibox Voice"

Presenza allarme crash

Qualora in *Polizza* siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che i servizi "Unibox Voice" e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* al momento del perfezionamento della *Polizza* o del suo ultimo rinnovo, le *Prestazioni* di soccorso stradale del *Veicolo* saranno fornite con le modalità di seguito descritte.

La *Struttura organizzativa* provvederà al contatto diretto con l'*Assicurato* tramite apparato vivavoce che si attiverà automaticamente anche a quadro *Veicolo* spento: l'accettazione della chiamata in ingresso avverrà mediante pressione del tasto rosso; in ogni caso, la comunicazione vocale si instaurerà automaticamente in caso di mancata accettazione. Qualora l'*Assicurato* non

risponda alla chiamata vivavoce, la *Struttura organizzativa* provvederà al contatto via telefono utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal *Contraente* (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il *Contraente* non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del *Veicolo*.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso.

Se l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la *Struttura organizzativa*:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 4g e 6g provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal *Contraente*, recante l'avviso di registrazione del crash e del Numero Verde da utilizzare per la richiesta delle *Prestazioni di assistenza*;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, provvederà ad attivare comunque la *Prestazione* di soccorso stradale del *Veicolo*. Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

Per garantire la prestazione della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'*Assicurato* abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula.

L'*Assicurato*, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le *Prestazioni* pattuite seguendo le istruzioni di cui al precedente Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Assenza allarme crash

Qualora in *Polizza* siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che i servizi "Unibox Voice", l'*Assicurato*, anche in assenza di crash, può attivare la fornitura delle *Prestazioni* di soccorso stradale del *Veicolo* premendo il pulsante rosso "SOS" posto sull'apparato vivavoce; in questo caso, sarà inviata una chiamata alla *Struttura organizzativa* che risponderà direttamente tramite l'apparato vivavoce stesso.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'*Assicurato* non fosse in grado di fornire indicazioni sulla propria posizione, la *Struttura organizzativa* provvederà comunque ad attivare la *Prestazione* di soccorso stradale in base alla geo-localizzazione del *Veicolo*.

Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

L'*Assicurato* prende atto che l'utilizzo ingiustificato del pulsante di emergenza (SOS) presente sull'apparato vivavoce può comportare l'addebito di tutte le spese eventualmente sostenute per l'ingiustificata attivazione della chiamata alla *Centrale operativa* e per la gestione della chiamata stessa.

Per garantire la prestazione della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'Assicurato abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipula.

L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le Prestazioni pattuite secondo le altre opzioni (telefono/fax) riportate al precedente Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3.1.4 - Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza stradale con "Unibox Safe"

Presenza allarme crash

Qualora in Polizza siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che il dispositivo "Unibox Safe" e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* al momento del perfezionamento della Polizza o del suo ultimo rinnovo, l'Assistenza Stradale del *Veicolo* sarà fornita con le modalità di seguito descritte.

La *Struttura organizzativa* provvederà al contatto diretto con l'Assicurato tramite apparato vivavoce che si attiverà automaticamente anche a *Veicolo* spento, previo livello sufficiente della batteria dell'apparato vivavoce: l'accettazione della chiamata in ingresso avverrà mediante pressione di uno qualsiasi dei tasti presenti sul vivavoce; in ogni caso la comunicazione vocale si instaurerà automaticamente in caso di mancata accettazione.

Qualora l'Assicurato non risponda alla chiamata vivavoce, la *Struttura organizzativa* provvederà al contatto via telefono utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal *Contraente* (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il *Contraente* non sia una persona fisica). Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del *Veicolo*.

Una volta effettuato il contatto e ricevuta conferma della necessità del soccorso, la *Struttura organizzativa* provvederà:

- per il traino del *Veicolo*, ad inviare sul posto apposito mezzo di soccorso;
- ad assistere l'Assicurato nella richiesta di soccorso al servizio di emergenza nazionale.

Se l'Assicurato non dovesse rispondere alla chiamata e se il/i cellulare/i indicato/i dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la *Struttura organizzativa*:

- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash compreso fra 4g e 6g, provvederà ad inviare un SMS al primo numero di cellulare fornito dal *Contraente*, recante l'avviso di registrazione del crash e del Numero Verde da utilizzare per la richiesta dell'Assistenza Stradale;
- nel caso in cui il dispositivo installato abbia rilevato un crash superiore a 6 g, organizzerà l'Assistenza Stradale per il *Veicolo* ed effettuerà una segnalazione alla rete dei servizi pubblici di emergenza.

Ogni Prestazione di Assistenza Stradale sarà confermata dall'invio di apposito SMS; qualora l'Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità.

Per assicurare la fornitura della prestazione della garanzia di Assistenza Stradale, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'Assicurato abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto),

seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico, comunicato in sede di stipulazione del contratto di abbonamento ai servizi telematici.

L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare la garanzia e Prestazioni pattuite seguendo le istruzioni di cui all'Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Assenza allarme crash

Qualora in Polizza siano richiamati sia la garanzia di "Assistenza Stradale" che il dispositivo "Unibox Safe", l'Assicurato, anche in assenza di crash, può attivare la fornitura delle Prestazioni di assistenza necessaria premendo il pulsante "SOS" posto sull'apparato vivavoce; in questo caso, sarà inviata una chiamata alla *Struttura organizzativa* che risponderà direttamente tramite l'apparato vivavoce stesso.

Una volta effettuato il contatto, la *Struttura organizzativa* provvederà ad organizzare le Prestazioni di soccorso stradale e, ove necessario, anche assistere l'Assicurato nella richiesta di soccorso al servizio di emergenza nazionale; nel caso in cui l'Assicurato non fosse in grado di fornire indicazioni sulla propria posizione, la *Struttura organizzativa* provvederà comunque ad attivare la Prestazione di soccorso in base alla geo-localizzazione del Veicolo.

Qualora si verifichi un'interruzione della chiamata con la *Struttura organizzativa*, la stessa provvederà a ricontattare l'Assicurato preferibilmente attraverso la modalità da lui inizialmente utilizzata.

Ogni Prestazione sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'Assicurato non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del Veicolo, l'SMS riporterà l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

Per garantire la prestazione della garanzia di Assistenza, così come il corretto funzionamento del servizio di messaggistica, è necessario che l'Assicurato abbia completato la procedura di verifica del numero di cellulare (da utilizzarsi in caso di contatto), seguendo le informazioni ricevute nell'apposito SMS inviato sul contatto telefonico comunicato in sede di stipulazione del contratto di abbonamento ai servizi telematici.

L'Assicurato prende atto che l'utilizzo ingiustificato del pulsante di emergenza (SOS) presente sull'apparato vivavoce può comportare l'addebito di tutte le spese eventualmente sostenute per l'ingiustificata attivazione della chiamata alla *Centrale operativa* e per la gestione della chiamata stessa.

L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque richiedere l'Assistenza Stradale secondo le altre opzioni (telefono/fax) riportate all'Art. 8.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.3.2 - Assistenza Psicologica

La gestione dei Sinistri relativi alla garanzia "Assistenza Psicologica" è affidata a *UniSalute S.p.A.* - via Larga, 8 - 40138 Bologna.

Per l'attivazione delle Prestazioni sanitarie, gli Assicurati dovranno contattare, o saranno contattati, dalla *Centrale operativa* di *UniSalute* operativa 24 ore su 24:

- al Numero Verde **800 212477** in Italia
- al numero **+39 051 6389048** se all'estero

La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle Prestazioni sanitarie garantite.

Art. 8.3.2.1 - Denuncia del Sinistro e sua gestione

Per l'attivazione delle *Prestazioni sanitarie*, gli *Assicurati* dovranno contattare, o saranno contattati, dalla *Centrale operativa* di *UniSalute*, la quale provvederà a inviare uno *Psicoterapeuta*, appartenente ad una rete nazionale di psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionata con *UniSalute*, come previsto nelle singole *Prestazioni sanitarie*. Per ogni richiesta di erogazione delle *Prestazioni sanitarie* previste dall'Art. 4.2.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a), l'*Assicurato* verrà contattato da personale specializzato incaricato dalla *Centrale operativa* di *UniSalute*, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi familiari e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

Per ogni richiesta di erogazione delle *Prestazioni sanitarie* previste dall'Art. 4.2.2 delle Condizioni di assicurazione, lettere b) e c), l'*Assicurato* dovrà contattare la *Centrale operativa* di *UniSalute*, operativa 24 ore su 24 (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") fornendo:

- i dati anagrafici della persona per la quale si richiede l'intervento;
- tutte le informazioni richieste dalla *Centrale operativa* relative all'evento denunciato.

La *Centrale operativa* di *UniSalute* sarà in grado di erogare le garanzie previste dal presente contratto solamente nel caso in cui gli *Assicurati* forniscano a *UniSalute* le seguenti informazioni sui *Sinistri* ed eventualmente sulle persone coinvolte:

- la data dell'*Incidente* stradale;
- la targa del *Veicolo* coinvolto assicurato;
- i nominativi, gli indirizzi e numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le *Prestazioni sanitarie*.

Per ogni tipologia di *Sinistro* *UniSalute* si riserva il diritto di richiedere informazioni per le verifiche del caso che gli *Assicurati* o il *Contraente* sono tenuti a fornire.

Art. 8.3.2.2 - Controversie di natura medica

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici. I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 8.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 8.4.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro

In caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* od i loro aventi diritto devono darne avviso scritto alla *Società* o all'Agenzia/Punto Vendita a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall'*Infortunio* o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, secondo quanto disposto dall'articolo 1915 del Codice civile.

La denuncia del *Sinistro* sottoscritta dall'*Assicurato* o - in caso di impedimento per le

conseguenze riportate - dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'*Infortunio*, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'*Assicurato* o, in caso di morte gli eredi, devono consentire alla *Società* le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari. L'*Assicurato* è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla *Società* e a fornire tutta la *Documentazione sanitaria* in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli *Istituti di cura*.

Laddove siano previste diarie valgono le seguenti disposizioni:

- Diarie per solo ricovero: la domanda per ottenere l'*Indennizzo*, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del ricovero o del Day hospital, deve essere presentata alla *Società* entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza.
- Diaria per Immobilizzazione: la domanda per ottenere l'*Indennizzo*, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione, deve essere presentata alla *Società* entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

Art. 8.4.2 - Pagamento dell'*Indennizzo*

La *Società* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* dovuto entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato, previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato* o da quello in cui è stato redatto il verbale delle operazioni arbitrali ai sensi dell'Art. 8.4.10 delle Condizioni di assicurazione, a condizione che non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto e previa presentazione alla *Società* di tutti i documenti dalla stessa richiesti, indicati agli articoli delle Condizioni di assicurazione:

- 8.4.1 per tutte le garanzie della sezione Infortuni del conducente;
- 8.4.4.1 per la garanzia *Morte*;
- 8.4.4.3 per la garanzia *Stato comatoso irreversibile*;
- 8.4.6.1 per la garanzia Rimborso spese mediche da infortunio.

La valutazione dell'*Invalidità permanente* e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli *Indennizzi* nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. 8.4.3 - Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

La *Società* corrisponderà l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'*Infortunio*, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per *Invalidità permanente* è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'*Infortunio*, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 8.4.4 - Norme per la garanzia MORTE

Art. 8.4.4.1 - Liquidazione della garanzia Morte

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte, la *Società*, previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria e di seguito indicata, corrisponde la *Somma assicurata* agli eredi dell'*Assicurato* in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per *Invalidità permanente* e in conseguenza diretta dell'*Infortunio* subito, l'*Assicurato* muore entro due anni dal giorno dell'*Infortunio*, la *Società* corrisponderà agli eredi la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* stesso per l'*Invalidità permanente*, se inferiore.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'*Infortunio*, la *Società* può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite.

Art. 8.4.4.2 - Morte presunta

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di contratto, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si agisca per ottenere la dichiarazione di morte presunta, la *Società* corrisponderà agli eredi, in parti uguali, la *Somma assicurata* per il caso *Morte*.

Il pagamento avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (articoli 60 n.3 e 62 del Codice civile) secondo le modalità di cui agli articoli 726 e 727 del Codice di procedura civile.

Resta inteso che se dopo il pagamento dell'*Indennizzo* risulterà che l'*Assicurato* non era morto o non lo era a seguito di *Infortunio* indennizzabile, la *Società* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente residua.

Art. 8.4.4.3 - Liquidazione Indennizzo Morte per Stato comatoso irreversibile

La *Somma assicurata* per il caso di *Morte* viene liquidata anche nel caso in cui lo Stato comatoso divenga irreversibile in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la ulteriore denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello Stato comatoso come certificato dalla autorità medico - ospedaliera competente.

Una volta corrisposto l'*Indennizzo* agli eredi dell'*Assicurato*, in parti uguali fra loro, l'*Assicurazione* cessa in ogni caso nei confronti dell'*Assicurato* che ha subito il *Sinistro*.

L'*Assicurato*, in caso di risveglio dal coma dopo la liquidazione dell'*Indennizzo* ai sensi del presente articolo:

- avrà diritto all'eventuale differenza tra l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente* e la *Somma assicurata* caso *Morte*, già liquidata agli eredi, qualora dall'*Infortunio* indennizzabile residui all'*Assicurato* una *Invalidità permanente* che comporti la liquidazione di una somma superiore a quella già corrisposta per la garanzia *Morte*; in caso contrario la *Società* rinuncia al recupero delle somme già corrisposte;
- rinuncia ad esperire qualsiasi azione di recupero e/o regresso nei confronti della *Società*, considerando legittimati passivi a tal fine soltanto gli effettivi percipienti delle *Somme assicurate*.

Art. 8.4.5 - Norme per la garanzia *Invalidità permanente*

Art. 8.4.5.1 - Criteri di valutazione dell'*Invalidità permanente*

La valutazione dell'*Invalidità permanente* da *Infortunisto* sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante TABELLA DI VALUTAZIONE e con i seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella Tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla Tabella l'*Indennizzo* è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di *Invalidità permanente* pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
- nel caso l'*Infortunisto* determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in Tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di *Invalidità permanente preesistente*;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di *Invalidità permanente*, tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Arto/Organo		% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore		70%
Una mano o avambraccio		60%
Un pollice		18%
Un indice		14%
Un medio		8%
Un anulare		8%
Un mignolo		12%
Una falange del pollice		9%
Una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
Un piede		40%
Entrambi i piedi		100%
Un alluce		5%
Un altro dito del piede		1%
Una falange dell'alluce		2,5%
Un arto inferiore al disopra del ginocchio		60%
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile		2%
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%
Un occhio		25%
Entrambi gli occhi		100%
Un rene		15%
Sordità completa di un orecchio		10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40%
Perdita totale della voce		30%
Esiti di frattura scomposta di una costa		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%
	una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.		1%
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile		3%
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore		9%

Art. 8.4.5.2 - Criteri di *Indennizzo dell'Invalidità permanente*

L'*Indennizzo per Invalidità permanente* da *Infortunio* viene corrisposto in base alla TABELLA DI *Indennizzo* sotto riportata, applicando alla *Somma assicurata per Invalidità permanente* totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di *Invalidità permanente* accertato secondo i criteri indicati dal precedente Art. 8.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione.

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
1	1	51	100
2	2	52	100
3	3	53	100
4	4	54	100
5	5	55	100
6	6	56	100
7	7	57	100
8	8	58	100
9	9	59	100
10	10	60	100
11	11	61	100
12	12	62	100
13	13	63	100
14	14	64	100
15	15	65	100
16	16	66	100
17	17	67	100
18	18	68	100
19	19	69	100
20	20	70	100
21	21	71	100
22	22	72	100
23	23	73	100
24	24	74	100
25	25	75	100
26	26	76	100

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
27	27	77	100
28	28	78	100
29	29	79	100
30	30	80	100
31	31	81	100
32	32	82	100
33	33	83	100
34	34	84	100
35	35	85	100
36	36	86	100
37	37	87	100
38	38	88	100
39	39	89	100
40	40	90	100
41	41	91	100
42	42	92	100
43	43	93	100
44	44	94	100
45	45	95	100
46	46	96	200
47	47	97	200
48	48	98	200
49	49	99	200
50	100	100	200

Art. 8.4.5.3 - Ernie addominali traumatiche da sforzo

L'*Invalidità permanente* conseguente a ernia addominale traumatica da sforzo verrà indennizzata con le seguenti modalità:

- se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, la Società non corrisponde alcun *Indennizzo*;
- se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, la Società corrisponde un *Indennizzo* in base al grado di *Invalidità permanente* eventualmente residuo, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'*Invalidità permanente totale*.

In caso di contestazioni circa l'operabilità e la natura dell'ernia la decisione può essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo Art. 8.4.10 delle Condizioni di assicurazione.

Art. 8.4.5.4 - Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille la Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 8.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione, deve intendersi non operante.

La Società riconoscerà, indipendentemente dal grado residuo, un *Indennizzo* forfettario pari al 2% della *Somma assicurata* per l'*Invalidità permanente*, con il massimo di € 1.000,00.

Art. 8.4.5.5 - Eventi naturali catastrofici

La Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente Art. 8.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione deve intendersi non operante per gli *Infortuni* determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.

L'*Indennizzo* verrà corrisposto in relazione al grado di *Invalidità permanente* accertato con deduzione di una *Franchigia* assoluta del 10%. Per *Invalidità permanente* accertata superiore al 50% la Società liquiderà l'indennità senza deduzione di *Franchigie*.

Art. 8.4.6 - Norme per la garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

Art. 8.4.6.1 - Criteri di *Indennizzo* della garanzia Rimborso spese mediche da *Infortunio*

La Società ha affidato la gestione, trattazione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Rimborso spese mediche da *Infortunio* a *UniSalute*.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni sanitarie* garantite.

Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato³⁴

Nel caso di utilizzo di *Strutture sanitarie convenzionate* con *UniSalute*, l'*Assicurato* dovrà contattare la *Centrale operativa* di *UniSalute*, specificando la *Prestazione sanitaria* richiesta.

La *Centrale operativa*, dopo la valutazione della richiesta, si attiverà con la *Struttura sanitaria* per la prenotazione della prestazione e comunicherà all'assistito gli estremi dell'appuntamento.

Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla *Struttura sanitaria* non rendano possibile il preventivo ricorso alla *Centrale operativa*, le spese delle *Prestazioni sanitarie* verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi paragrafi del presente articolo.

Qualora l'*Assicurato* utilizzi una *Struttura sanitaria* convenzionata con *UniSalute* senza avere preventivamente contattato la *Centrale operativa* e, conseguentemente, senza ottenere l'applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate al paragrafo "*Prestazioni sanitarie* effettuate in strutture non convenzionate con *UniSalute* o effettuate da medici non convenzionati" e all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1), lett. b).

34 ATTENZIONE!

Il rimborso delle spese mediche da *Infortunio* è gestito in tutte le sue fasi (denuncia e liquidazione) da *UniSalute*, la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria.

Per godere di tutti i vantaggi offerti da *UniSalute* occorre sempre rivolgersi preventivamente alla *Centrale operativa* della medesima, operativa 24 ore su 24 (per i riferimenti vedi Sezione "Riferimenti utili") e richiedere la *Prestazione sanitaria* di cui si ha bisogno.

- Prestazioni sanitarie effettuate in Strutture convenzionate con UniSalute

L'Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all'atto dell'effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della patologia e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere la lettera d'impegno al momento dell'ammissione nell'Istituto di cura e all'atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti.

In caso di prestazione extraricovero l'Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di Attestazione dei servizi ricevuti.

UniSalute provvederà a liquidare direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata le competenze per le Prestazioni sanitarie autorizzate. A tal fine l'Assicurato delega UniSalute a pagare le strutture/medici convenzionati/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie previste nel contratto.

La Struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all'Assicurato né promuovere nei suoi confronti azioni di Rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie del contratto, eccedenti la Somma assicurata o non autorizzate.

Qualora venga effettuata in una Struttura convenzionata una Prestazione sanitaria durante il ricovero o extraricovero da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese verranno liquidate con le modalità indicate al paragrafo seguente "Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati" e all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b). Qualora siano erogati servizi non previsti dal contratto e/o non autorizzati da UniSalute, l'Assicurato provvederà al pagamento degli stessi direttamente alla Struttura sanitaria convenzionata UniSalute.
- Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l'Assicurato deve inviare direttamente a "UniSalute S.p.A. - Rimborsi UnipolSai - Via Larga 8 - 40138 Bologna BO":

 - modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
 - in caso di ricovero copia della cartella clinica conforme all'originale e copia dei certificati medici di prescrizione in caso di Prestazioni sanitarie extraricovero.

L'Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da UniSalute e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Il pagamento di quanto spettante all'Assicurato viene effettuato, previa consegna ad UniSalute della copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento, entro 45 giorni dalla ricezione della soprarichiamata documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro completa in ogni sua parte.

Qualora l'Assicurato abbia presentato, ad altre compagnie assicurative, richiesta di rimborso per il medesimo Sinistro e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'Assicurato verrà liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, con le modalità di cui all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b) al netto di quanto già rimborsato da Terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.

- Prestazioni sanitarie effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale
Per i ricoveri e le *Prestazioni sanitarie* extraricovero effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute per tali prestazioni verranno liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi del presente articolo.

Art. 8.4.6.2 - Gestione documenti di spesa

- a) Prestazioni sanitarie in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute
La documentazione di spesa per *Prestazioni sanitarie* autorizzate da *UniSalute* effettuate in Strutture sanitarie convenzionate con la medesima, viene consegnata direttamente dalla struttura all'Assicurato.
- b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute
UniSalute, al fine di mantenere aggiornato l'Assicurato in merito allo stato delle sue richieste di rimborso, provvede all'invio dei seguenti riepiloghi:
 - riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non liquidate nel corso del mese passato;
 - riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell'anno con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo liquidato e dell'eventuale quota di spesa rimasta a carico dell'Assicurato.

Art. 8.4.6.3 - Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate

In caso di *Prestazione sanitaria* effettuata in *Istituto di cura convenzionato* o non, qualora si dovesse accertare l'inoperatività e/o inefficacia dell'Assicurazione, ne sarà data comunicazione all'Assicurato il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033 del Codice civile, dovrà restituire a *UniSalute* tutte le somme indebitamente versate all'Istituto di cura o rimborsate all'Assicurato stesso.

Art. 8.4.7 - Norme per le garanzie DIARIE DA INFORTUNIO

Art. 8.4.7.1 - Criteri di Indennizzo delle garanzie Diarie da Infortunio

Per l'Indennizzo delle prestazioni garantite dalle garanzie Diarie da *Infortunio* di cui all'Art. 5.5 delle Condizioni di assicurazione, lettera D), valgono le norme previste nelle singole sezioni di garanzia.

Art. 8.4.8 - Anticipo Indennizzo

A) Invalidità permanente

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di *Sinistro*, l'Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile *Indennizzo* con un massimo di € 50.000 da congruarsi in sede di definitiva liquidazione del *Sinistro*, a condizione che:

- 1) non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'*Infortunio*;
- 2) risulti prevedibile, da idonea certificazione medico legale, un grado di *Invalidità permanente* superiore al 5%.

La Società provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha potuto verificare l'esistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipo, salvo sempre il diritto della Società alla

restituzione in seguito all'emergere di fatti che comportino l'inoperatività anche parziale della garanzia.

B) Indennità per ricovero

In caso di *Infortunio* che comporti un ricovero di almeno 60 giorni senza soluzione di continuità, certificato da idonea documentazione medica, l'*Assicurato* può richiedere il pagamento di un acconto pari a 30 giorni a titolo di anticipazione dell'*Indennizzo* dovuto.

Il pagamento dell'acconto non costituisce riconoscimento definitivo del diritto alle indennità pattuite, pertanto nel caso in cui venisse accertata successivamente la mancanza di presupposti del diritto all'*Indennizzo*, l'*Assicurato* si obbliga a restituire quanto percepito a titolo di anticipazione.

Art. 8.4.9 - Rinuncia alla Rivalsa

La *Società* rinuncia a ogni azione di *Rivalsa* per gli *Indennizzi* pagati, lasciando così integri i diritti dell'*Assicurato* o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell'*Infortunio*.

Art. 8.4.10 - Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro* nonché su causa, natura e conseguenze dell'*Infortunio* possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*, anche nell'ipotesi che questi non sia il *Contraente*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso *Società* e *Contraente* possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del *Sinistro*.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 8.5 - Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La gestione dei *Sinistri* della garanzia "Tutela Legale" è stata affidata dalla *Società* a: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: 045.8290557; fax per invio successiva documentazione: 045.8290449; mail per denuncia del nuovo *Caso assicurativo*: denunce@arag.it.

La *Società* ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al *Contraente* e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Art. 8.5.1 - Denuncia del *Caso assicurativo* e libera scelta del legale

1. L'*Assicurato* deve immediatamente denunciare alla *Società* o ad ARAG qualsiasi *Caso assicurativo* nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della *Società* o ad ARAG notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'*Assicurato* ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla *Società* o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del *Caso assicurativo*.
4. Se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, la *Società* o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'*Assicurato* non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'*Assicurato* deve conferire mandato.
5. L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la *Società* o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

Art. 8.5.2 - Gestione del *Caso assicurativo*

1. Ricevuta la denuncia del *Caso assicurativo*, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'*Assicurato* o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'*Assicurato*, a giudizio della *Società* o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 8.5.1 delle Condizioni di assicurazione.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della *Società* o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'*Assicurato* non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziaria né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto. I 30 giorni decorrono dal deposito del lodo arbitrale nel caso in cui sia fatto ricorso alla procedura descritta al successivo punto 8.
7. Né la Società né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
8. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 8.5.3 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Caso assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 8.5.4 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i *Risarcimenti* ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

PRINCIPALI NORME DI LEGGE

CODICE CIVILE

Articolo 1888 - Prova del contratto.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la *Polizza* di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della *Polizza*; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la *Somma assicurata*.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'*Assicurato* nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta all'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1898 - Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio.

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

[...]

Articolo 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione.

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

[...]

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE **(Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005)**

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro

dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Articolo 124 - Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Articolo 134 - Attestazione sullo stato del rischio

[...]

4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di Polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già Assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Articolo 141 - Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di Assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

[...]

Articolo 143 - Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
[...]

Articolo 144 - Azione diretta del danneggiato

[...]
2. Per l'intero massimale di *Polizza* l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'*Assicurato* al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'*Assicurato* nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
[...]

Articolo 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'*Assicurato* o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

Articolo 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova *Polizza*.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora

lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Articolo 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:

- a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
 - b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
 - c) il veicolo o natante risulti *Assicurato* presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
 - d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
 - d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;
 - d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
- [...]

CODICE DELLA STRADA **(Decreto Legislativo n. 285/1992)**

Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
[...]

Articolo 186-bis - Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose

1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
- a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
 - b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
 - c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
 - d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un sinistro: R.C.A. C.V.T (<i>Incendio, Furto*</i> con o senza <i>Unibox</i> e <i>Rapina</i>, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko, Garanzie accessorie) <i>*Per attivare i servizi di ricerca del veicolo se installato Unibox di cui occorre indicare la tipologia di dispositivo installato</i>	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
Denunciare un sinistro DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
Denunciare un sinistro CRISTALLI	UnipolGlass per riparazione presso centro convenzionato	Numero Verde: 800 055 088 www.unipolglass.it
	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo per riparazione in centro NON convenzionato UnipolGlass	Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
Ottenere ASSISTENZA STRADALE	UnipolAssistance Centrale operativa	Numero Verde: 800 279 279 Dall'estero: +39 011 6523200 Fax: +39 011 6533875 APP UnipolSai
Denunciare un sinistro INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Agenzia/Punto Vendita per infortunio da circolazione	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	UniSalute - Centrale Operativa per richiesta e rimborso spese mediche di prestazioni sanitarie effettuate in centro convenzionato <i>UniSalute</i>	Numero Verde: 800 212 477 Dall'estero: +39 051 6389048 www.unisalute.it
	UniSalute per rimborso spese mediche di prestazioni effettuate in centro NON convenzionato <i>UniSalute</i>	Inviare documentazione a: UniSalute S.p.A. Rimborsi UnipolSai - Via Larga 8 - 40138 Bologna
Attivare le prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE	Agenzia/Punto Vendita per richiedere assistenza di un Legale della Compagnia	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Attivare le prestazioni previste dalla garanzia TUTELA LEGALE	ARAG per usufruire delle prestazioni del proprio Legale di fiducia con la garanzia	Telefono: 045 8290411 Fax: 045 8290557 (per denuncia di un caso assicurativo) e-mail: denunce@arag.it Fax: 045 8290449 (per invio successiva documentazione)
Attivare le prestazioni sanitarie previste dalla garanzia ASSISTENZA PSICOLOGICA	UniSalute Centrale Operativa	Numero Verde: 800 212 477 Dall'estero: +39 051 6389048 www.unisalute.it
Consultare l'elenco delle autofficine e carrozzerie convenzionate UnipolService e del "Network specializzato grandine UnipolService "	UnipolService	www.unipolservice.it Numero Verde 800 272 272
	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	www.unipolsai.it APP UnipolSai Numero Verde: 800 993 388 Dall'estero: +39 051 2817000
UNIBOX - assistenza relativa ai casi di: guasto, installazione, disinstallazione del dispositivo satellitare	UnipolTech Call Center Servizio Clienti	www.unipoltech.it Numero Verde 800 767 878 customer@unipoltech.it
UNIBOX - attivazione/disattivazione dei Servizi a Valore Aggiunto (VAS)	UnipolSai UnipolTech	APP UnipolSai www.unipoltech.com
Rimborsare Sinistri liquidati	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	CONSAP	www.consap.it CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A Via Yser 14, 00198 Roma
Informazioni su prodotti e servizi	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	UnipolSai	Numero telefonico 848 800 074

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.



Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 - P. IVA 03740811207 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, *Sinistri* con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di *Polizza* e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della *Polizza* e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile

per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di Polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo

consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo agente/intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti *Assicurato* o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o *Sinistri* anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
- 2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di *Sinistri* con danni alla persona, ma anche eventuali dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra *Società* anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla *Società*), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei *Sinistri* o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela

e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

- 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
- 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei *Sinistri*; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., *UniSalute* S.p.A., ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
- 8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.

